

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Romanistica

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA: Scuola di dottorato in Scienze filologiche, linguistiche e letterarie

INDIRIZZO: Romanistica

CICLO: XXII

NOTA A SENTENZA.

**UN TIPO DI TESTO GIURIDICO A CAVALLO TRA SCRITTI
APPLICATIVI E SCRITTI DOTTRINALI**

Direttore della Scuola : Ch.ma Prof.ssa Rosanna Benacchio

Coordinatore d'indirizzo: Ch.mo Prof. Gianfelice Peron

Supervisore :Ch.mo Prof. Michele A. Cortelazzo

Dottorando : Alessandro Pezzin

Contenuti dello studio

La nota a sentenza è uno dei numerosi testi della giurisprudenza italiana. Si tratta di un commento a una sentenza, selezionata per l'interesse dell'argomento affrontato e dei risvolti giuridici della decisione. Note a sentenza e sentenze commentate vengono pubblicate congiuntamente nelle riviste scientifiche e professionali di diritto, costituendo uno dei principali strumenti di studio e aggiornamento sulla giurisprudenza.

Il presente lavoro ha come obiettivo la descrizione del tipo testuale nota a sentenza (in base a parametri lessicali, morfologici, sintattici e testuali) e il suo posizionamento all'interno del panorama dei testi della giurisprudenza italiana. Alla base di questo secondo intento, sta l'ipotesi – abbozzata anche dai pochi che, in ambito linguistico, finora se ne sono occupati – che la nota a sentenza sia un testo giuridicamente e linguisticamente “ibrido”, in cui convergerebbero caratteristiche sia degli scritti giuridici applicativi (in questo l'influenza giungerebbe dalle sentenze annotate) sia di quelli dottrinali. Le sue caratteristiche di commento e analisi, infatti, avvicinano le note a sentenza a un altro testo della giurisprudenza, l'articolo scientifico giuridico.

Per delineare il profilo linguistico del testo in esame e verificare la presenza di influenze provenienti da scritti applicativi e dottrinali, è stato costruito un corpus contenente note a sentenza, articoli scientifici giuridici e sentenza, in modo che i tratti linguistico-testuali via via riconosciuti come appartenenti alle note potessero anche essere osservati nelle due tipologie testuali di riferimento. A questo scopo, i testi raccolti sono stati trattati secondo un triplice approccio metodologico: accanto a un più classico lavoro di stampo qualitativo, ci si è principalmente serviti di un approccio quantitativo e del metodo dell'analisi statistica dei dati testuali (una tecnica di tipo essenzialmente lessicometrico).

L'insieme delle osservazioni (in particolare quelli di stampo quantitativo), oltre ad aver permesso la descrizione della nota a sentenza e aver confermato l'ipotesi sulla sua natura di testo-ponte tra scritti applicativi e dottrinali, si rivela anche un ricco bacino di dati relativi a tre differenti tipologie testuali a disposizione di ulteriori studi che abbiano per oggetto la lingua e i testi della giurisprudenza italiana.

Abstract

Nota a sentenza (literally *note to judgement*) is one of the various texts of Italian jurisprudence. It's a commentary of a judgement which has been selected for its subject and the juridical implications of the decision that it contains. *Note a sentenza* and annotated judgements are usually published jointly in law scientific and professional journals, forming one of the main study and professional adjournment tools in jurisprudence.

The purpose of this study is to describe *nota a sentenza* text (according to its lexical, morphological, syntactical and textual features) and its position among Italian law texts. This second aim comes from the assumption – supported by those few law and linguistics researchers that have already studied *nota a sentenza* – that *nota a sentenza* would be, juridically and linguistically, a “hybrid” text, since it would have features descending whether from judgements or from scientific and university law texts. Because of its comment and analysis nature, *nota a sentenza* shares many features with another typical kind of law text: law research articles.

To achieve the study purpose, I built a corpus of texts, made of *note a sentenza*, law research articles and judgements. This threefold structure aims to give the possibility to compare and match the *nota a sentenza* features with judgements and articles features. The analysis has a threefold nature too: beside a classical qualitative approach, I used quantitative method and statistical analysis of text units (a basically lexicometric approach).

The collected data (especially quantitative ones), besides helping describing *nota a sentenza* and proving the starting assumption, could also be a useful support for other studies about language and texts of Italian jurisprudence.

Indice

Capitolo 1. Nota a sentenza: un genere testuale della lingua giuridica	1
1. Introduzione al testo nota a sentenza	1
2. Classificazione della nota a sentenza tra i generi testuali della giurisprudenza	5
3. La nota a sentenza: un testo di collegamento tra gli scritti dottrinali e quelli applicativi	13
4. Obiettivi della ricerca	14
4.1 Un metodo composito	17
Capitolo 2. Corpus e modalità di interrogazione	21
1. La composizione del corpus	21
2. Articolazione dello studio	24
3. Strumenti d'analisi e prime impressioni quantitative	25
3.1. Classi di frequenza	29
4. Segmenti specifici: tratti lessicali e semantici	31
5. Lunghezza dei periodi e leggibilità	46

Capitolo 3. Tratti caratteristici della lingua del diritto: un'analisi quantitativa.	51
1. Impostazione dell'analisi	51
2. Latinismi	52
3. Aulicismi e arcaismi	59
4. Astrazione: nominalizzazioni con suffisso <i>-ità/-età</i> .	66
4.1. Sostantivi in <i>-mento</i> e <i>-zione</i>	76
5. Enclisi di <i>si</i> con infinito retto da verbi modali	78
6. L'enclisi di <i>si</i> nelle forme verbali finite	85
7. Avverbiali strumentali	89
8. Sovraestensione dell'infinito	97
Capitolo 4. Nota a sentenza: tratti testuali, lessicali, morfologici e sintattici.	105
1. Carta d'identità di una tipologia testuale	105
2. Organizzazione testuale	106
2.1. Aspetto grafico	106

2.2. Titoli	113
2.3. Organizzazione del contenuto: paragrafi, andamento commatico e note a piè di pagina	115
2.4. Intertestualità	122
2.5. Lunghezza	124
3. Lessico	127
3.1 Tecnicismi e risemantizzazioni	128
3.2 Aulicismi ed arcaismi	132
3.3. Latinismi	133
3.4. Forestierismi	134
3.5. Altre caratteristiche lessicali	136
4. Morfologia	139
5. Sintassi	142
Capitolo 5. Conclusioni	149
1. Tra articoli e sentenze	149
2. Conclusioni	157

3. Alcune osservazioni sulla dimensione della materia giuridica 158

Bibliografia 163

Allegato - Elenco testi compresi nel NOARS 175

Capitolo 1

Nota a sentenza: un genere testuale della lingua giuridica

1. Introduzione al testo nota a sentenza

Nel vasto panorama delle tipologie testuali giuridiche, la nota a sentenza rappresenta – almeno per coloro i quali non sono specialisti del settore – uno dei testi meno conosciuti. Leggi, codici, sentenze e regolamenti sono tipi di testo di cui è più semplice e comune avere perlomeno una nozione basilare, se non altro per la frequenza con cui ricorrono in numerosissimi settori della vita di ogni giorno. Per esperienza diretta o grazie al veicolo dei mass media, questi termini entrano senza difficoltà nel bagaglio concettuale e lessicale della maggior parte di parlanti e scriventi.

Diversamente, la nota a sentenza presuppone un livello maggiore di coinvolgimento all'interno del settore professionale della giurisprudenza. Si tratta di uno di quei testi che Falcon (1999: 95) definisce «strumenti del lavoro giuridico», vale a dire quei testi che permettono a chi opera nel mondo del diritto di «svolgere nel modo migliore la sua attività» (ibid.). All'interno della sezione del suo manuale dedicata alla ricerca nel diritto – la dottrina – Falcon (1999: 103) spiega che la nota a sentenza è «un *commento* (critico o adesivo) ad una determinata sentenza» e «che viene pubblicata *insieme* alla sentenza stessa, come un'annotazione».

All'interno delle scienze del linguaggio, sono decisamente pochi i linguisti che nei loro lavori hanno riservato attenzione al testo nota a sentenza o ne hanno almeno abbozzato una descrizione. Tra questi, figura Mortara Garavelli, che, nel suo «catalogo sommario dei principali testi giuridici italiani» (2001: 19), propone le note a sentenza come testi che «commentano una decisione giurisprudenziale» (2001: 27).

Il problema della mancanza di “copertura” scientifica non riguarda solo il testo oggetto di questo lavoro. Dieci anni fa, Cortelazzo (2000a) lamentava la mancanza di studi sulla lingua giuridica che non riguardassero testi normativi o testi applicativi:

Non mi risulta che quanti si sono occupati di lingua del diritto in Italia abbiano mai rivolto la loro attenzione ai testi scientifici del settore. I pochi che hanno studiato, dal punto di vista delle scienze del linguaggio, la lingua giuridica, hanno studiato i testi normativi o gli atti (sentenze, ordinanze, eccetera), non i trattati o le monografie. Sembrerebbe, dunque, che i testi scientifici di argomento giuridico fossero testi ritenuti secondari, non per importanza, ma per gerarchia di tipicità, rispetto a testi primari quali sono i testi normativi e i testi giurisprudenziali.

Da allora la situazione non è cambiata molto. Se, da una parte, lo studio della lingua giuridica secondo canoni, per così dire, “consolidati” (studio di sentenze e leggi, prospettiva generale) ha avuto un discreto sviluppo¹ – grazie anche al diffondersi di nuove metodologie d'indagine, come l'interrogazione di corpora elettronici² – dall'altra, a occuparsi di testi «secondari» della lingua giuridica sono ancora pochi. Molti meno – quasi assenti, per la verità – sono gli interventi che hanno come oggetto le note a sentenza.

Il più completo e stimolante tra questi è il lavoro di Cavagnoli (2008), che, già a partire dal titolo, *La nota a sentenza come genere unificante di prassi e dottrina giuridica*, a mio parere, imposta nella maniera migliore la questione; su di esso, data la contiguità con il presente studio, tornerò frequentemente. Per ora,

¹ Si pensi a studi ricchi ed esaustivi come il già citato Mortara Garavelli (2001) o Bellucci (2005).

² In questo senso, uno dei lavori più significativi è certamente quello di Rovere (2005).

è sufficiente soffermarsi sulla descrizione che Cavagnoli (2008: 286) fa delle note a sentenze: sono «commenti su quanto emerge nella sentenza», che proprio per la diffusione e l'importanza delle sentenze, sono molto frequenti nelle riviste specialistiche del settore giurisprudenziale.

Le osservazioni degli studiosi citati, nella loro sinteticità, provvedono già quasi da sole a formare nella mente di chi legge – e non conosce il tipo di testo in esame – un'idea abbastanza precisa di cosa sia una nota a sentenza: un testo di analisi e commento a un altro testo (la sentenza appunto, o, comunque, un testo applicativo) che, per contenuto e caratteristiche, vale la pena di essere approfondito e discusso da specialisti e professionisti della giurisprudenza. Mi basterà allora aggiungere solo pochi ulteriori dettagli che aiutino a inquadrare meglio il fenomeno.

Gli autori delle note a sentenza coprono uno spettro molto ampio, sono potenzialmente provenienti da tutte le sezioni e le pieghe della scienza giuridica. Le note sono scritte da magistrati, avvocati, professori, ricercatori, dottorandi, studenti, semplici cultori della giurisprudenza e professionisti di altri settori. Appare riduttiva la constatazione di Cavagnoli (2008: 292), secondo la quale l'autore di una nota «è solitamente il giurista accademico, non raramente il giovane giurista, alle prese con le prime ricerche e le prime produzioni scientifiche». È vero che tra i redattori delle note è nutrita la rappresentanza di studenti, dottorandi e giovani ricercatori, ma la scrittura di questo testo è praticata da personalità appartenenti a tutte le posizioni e le professioni del diritto, anche perché i professori spesso svolgono anche professioni “più pratiche”, come l'avvocato. Ma molti sono anche gli autori che non incarnano questo sdoppiamento e, lavorando unicamente come magistrati e avvocati, scrivono note a sentenza. Questa varietà di scriventi trova un riscontro già a partire dal corpus³ raccolto per questo studio, in cui convergono note firmate da professori, magistrati, avvocati, ricercatori e studenti. Non solo: il numero di note a sentenza

³ NOARS (cfr. § 4.1).

scritte da avvocati e magistrati eguaglia quello delle note redatte all'interno delle mura delle università da professori, ricercatori e studenti.

Il tipo di pubblicazione all'interno della quale possiamo leggere una nota a sentenza è la rivista professionale giuridica. Si tratta di un genere accademico basato su un supporto cartaceo, e in questa forma è diffuso prevalentemente anche oggi; negli ultimi anni, però, sta conoscendo ampia e rapida diffusione in fonti secondarie di formato elettronico, grazie alle sempre più ricche banche date on-line offerte ai professionisti della giurisprudenza dalle case editrici del settore.

Generalmente la rivista propone una sentenza particolarmente significativa alla quale è abbinato un commento. Talvolta la sentenza è riportata nella sua totalità; molto più spesso, per motivi editoriali, viene pubblicata solo la porzione di testo più significativa, quella contenente il fulcro della questione o quella specificamente commentata dalla nota. Anche se è ovvio, va ricordato che nelle riviste giuridiche trova posto primariamente uno dei testi dottrinali per eccellenza, il saggio dottrinale o articolo, che consiste nell'analisi critica, cioè un commento, di un particolare problema di natura giurisprudenziale.

Soffermandosi solamente sul concetto di commento, potrebbe, lecitamente, venire spontaneo porsi la seguente domanda: ma quale differenza esiste tra una nota a sentenza e un articolo, dato che entrambi sono, in pratica, un saggio, una disquisizione di stampo dottrinale su un problema di ordine giurisprudenziale? La risposta è insita nella seconda parte della definizione di Cavagnoli – «su quanto emerge nella sentenza» – e risiede principalmente nel diverso punto di partenza che i due testi possono avere. Una nota a sentenza nasce sempre a partire da una sentenza, da un testo applicativo, dunque qualcosa di concreto e reale, che ha prodotto già effetti pratici, attraverso una serie di decisioni delle quali si cerca di spiegare le motivazioni. Oggetto della nota sono sentenze significative, «che sembrano più interessanti, o perché decidono questioni di grande rilievo, o perché affermano principi giuridici nuovi» (Falcon, 1999: 103).

L'articolo, invece, è, la trattazione di una questione giurisprudenziale più in generale. Può, dunque, avere come tema un caso reso pratico e concreto da una pronuncia di tribunale registrata da una sentenza (come la nota a sentenza), ma, molto più spesso, può occuparsi di questioni teoriche non originate da una decisione specifica. Si può dire che di solito l'articolo si forma a partire da uno stadio anteriore a quello in cui si forma la sentenza e quindi, di conseguenza, la nota a sentenza: le idee, le teorie e i ragionamenti che vi si leggono sono ancora nel novero delle possibilità, delle eventualità, non spiegano un dato di fatto, una questione caratterizzata da una decisione in tribunale ormai presa e definitiva, «l'applicazione nella realtà delle norme» (Cavagnoli, 2008: 286).

2. Classificazione della nota a sentenza tra i generi testuali della giurisprudenza

Da quanto detto nel paragrafo precedente emerge la vicinanza, a livello di genesi testuale, di note a sentenza e articoli. I secondi, si è detto, sono tra i principali testi della dottrina giurisprudenziale. Parrebbe, dunque, pressoché scontato inserire la note a sentenza tra i testi dottrinali, o interpretativi, quelli nei quali la giurisprudenza interroga e analizza se stessa.

L'attribuzione alla categoria non è, però, così diretta, né la questione tanto semplice. È utile tornare al titolo dell'intervento di Cavagnoli citato poco sopra. Se uno dei pochissimi studi – e probabilmente il più completo tra questi – che si occupa di note a sentenza esordisce parlando di «genere unificante di prassi e dottrina giuridica», qualche riserva è consigliabile mantenerla.

Ecco perché, per iniziare l'analisi di un testo come la nota sentenza, sarà utile partire dal suo posizionamento all'interno del panorama degli scritti del diritto, sia affidandosi alle classificazioni operate in precedenza da linguisti e

giuristi sia tenendo conto direttamente delle caratteristiche testuali di questo genere.

Le attività del diritto possono essere suddivise in tre principali raggruppamenti⁴. Da una parte si può sistemare la creazione delle regole del diritto, detta anche attività normativa (o, meglio, prescrittiva⁵), quella cioè che si può riassumere, in modo semplice, come preposta alla produzione di leggi e regolamenti. La seconda partizione è quella dell'applicazione: le norme prodotte dalla prima attività vengono utilizzate per interpretare il quotidiano nei suoi bisogni di giustizia e regolamentazione. È questa l'attività di magistrati, giudici, avvocati, attuata attraverso il confronto nei tribunali e nelle procure. Alla terza sezione si è accennato nei paragrafi precedenti: si tratta dell'«attività teorica dell'interpretazione» (Mortara Garavelli, 2001: 22), quella cioè portata avanti dagli operatori del diritto con lo studio e l'analisi della norme e della giurisprudenza, con la produzione di manuali e saggi; si parla, in definitiva, dell'attività scientifica di questo settore, la vera e propria giurisprudenza, quella che la rende a tutti gli effetti scienza del diritto. È infatti attraverso questa sua faccia che il diritto è collegato al mondo scientifico-accademico.

Ciascuna di queste attività produce dei testi. Nasce allora il problema di classificare queste produzioni scritte, un proposito che non risulta affatto semplice perché molteplici sono sia le angolazioni da cui si può affrontare il problema sia i parametri utilizzati quale discriminare per ordinare questi scritti.

Come regola generale per determinare l'appartenenza di una produzione scritta all'insieme dei testi giuridici si può assumere quella formulata da Ondelli (2007: 14):

⁴ Per una panoramica completa ed esaustiva, cfr. Mortara Garavelli (2001: 22-25).

⁵ Secondo Cavagnoli (2008) la differenza tra i due aggettivi «si concretizza sulla base dei destinatari». Le leggi e i regolamenti (testi normativi per antonomasia) si rivolgono alla regolazione dei rapporti della collettività. Ma in questa suddivisione vanno fatti rientrare anche testi come i contratti, che regolano rapporti legati all'individualità e che, quindi, rendono più adeguato il ricorso a un'etichetta più completa e calzante come *attività prescrittiva*. Ad ogni modo, per comodità d'interpretazione, nel corso del lavoro, continuerò a riferirmi a questa prima suddivisione del diritto con l'espressione *attività normativa*.

Un testo può essere considerato un esempio di linguaggio giuridico se realizza un qualche scopo caratterizzabile giuridicamente, e ciò a prescindere da caratteristiche formali rinvenibili in superficie, quale una minore o maggiore coerenza terminologica.

L'interpretazione dell'etichetta «scopo caratterizzabile giuridicamente» è di fondamentale importanza. È qui usata, infatti, nel senso più ampio del termine: è testo giuridico ogni scritto che, in qualunque modo, apporti nuovi dati e informazioni al mondo del diritto, provenga esso dalle attività più pratiche di produzione e applicazione delle norme o da quella più teorica dell'interpretazione. Per capacità di realizzare uno scopo, dunque, non si intende solo la performatività⁶ di un testo, vale a dire la possibilità che certi enunciati hanno di intervenire sulla realtà dei fatti. Performativo è il tipo di enunciato in grado di realizzare un atto o, almeno, di ricoprire un ruolo principale nell'espletamento di quest'azione (Austin 1980). Elementi di performatività, nel diritto italiano, per esempio, sono contenuti nelle sentenze. In particolare, performativo è il dispositivo, che, grazie alla decisione che porta in seno, è in grado di intervenire nella sfera giuridica di una o più persone⁷. In opposizione a un testo performativo sta quello con valore constatativo, che ha il compito, cioè, di descrivere uno stato. La dicotomia è riassunta bene da Ondelli (2007: 26) quando dice che «a questo punto, insomma, la distinzione tra performativi e constatativi coincide con la differenza tra “fare” e “dire”». Un testo, dunque, realizza uno scopo caratterizzabile giuridicamente sia che attenga alla sfera del “fare” sia che attenga a quella del “dire”. Dello stesso parere è Belvedere (1994: 21), quando conclude che tra i testi del diritto possa essere inserito «qualsiasi discorso (non importa fatto da chi) che esprima la valutazione giuridica (più o meno corretta) di una situazione reale o immaginaria».

Secondo Wróblewski (1976), esiste una fondamentale distinzione tra il linguaggio della legislazione, usato per la creazione di leggi e altre fonti del

⁶ Per approfondimenti sul concetto di performatività, cfr. Austin (1980), Kurzon (1986) e Ondelli (2007).

⁷ Un giudice, «quando pronuncia una decisione, esercita una funzione applicativa della legge: afferma l'esistenza di una determinata situazione giuridica produttiva di effetti sul piano dei rapporti interpersonali» (Mortara Garavelli, 2001: 24).

diritto, e il linguaggio dei giuristi, vale a dire quello usato dagli studiosi di diritto quando esaminano, commentano e criticano le stesse fonti del diritto. All'incirca sullo stesso piano si pone, nello stesso anno, Cesarini Sforza (1976: 215) quando esplicita il proprio punto di vista circa la difficoltà di classificazione della lingua del diritto:

La ricerca – col metodo dell'analisi linguistica – del tipo di linguaggio al quale appartiene quello giuridico è resa difficile dal fatto che questo linguaggio è usato tanto dal legislatore e da chiunque formuli norme giuridiche, quanto dalla scienza di queste norme (la « scienza del diritto ») nell'esprimere enunciati intorno alle norme stesse. È un linguaggio, dunque, usato per due scopi che qui poniamo come nettamente distinguibili l'uno dall'altro: lo scopo pratico di chi statuisce regole di condotta come fonti di valutazioni giuridiche, e lo scopo teoretico di chi considera tali regole come fonti di conoscenza.

Rimanendo sui binari tracciati dalle due precedenti disamine, però, risulta difficile trovare uno spazio agli scritti prodotti a seguito dell'attività applicativa. Non mi sembra possano essere inseriti in nessuna delle due categorie delineate: né nella prima (una sentenza non è un testo legislativo o che crea diritto, perlomeno nell'ordinamento italiano) né nella seconda, rivolta solo a teoria e dottrina della giurisprudenza, non alla sua componente pratica. Occorre introdurre un'ulteriore – e più efficace – strutturazione dicotomica: la distinzione tra i *discorsi del diritto* e i *discorsi sul diritto*. I primi comprendono i testi in cui “a parlare” e “agire in prima persona” è il diritto, quelli attraverso cui esso viene creato ed applicato. Si possono attribuire a questa sezione gli scritti generati a partire dall'attività normativa e da quella applicativa: in questo modo la prima suddivisione delle schematizzazioni pensate da Wróblewski e Cesarini Sforza si espande, per comprendere al suo interno anche testi come le sentenze, ecc. I discorsi sul diritto, invece, corrispondono a perfettamente alla seconda suddivisione individuata, quella relativa ai testi dottrinali.

Il testo dottrinale come discorso sul diritto porta direttamente al concetto di *testo secondo* del diritto – proposto da Cortelazzo (2000a) e ripreso da Ondelli

(2007: 90) – e pone le basi per un’utile deviazione lungo la strada di questo *excursus* sulla classificazione dei testi giuridici. Una deviazione che mi permetterà di tornare sulla via segnalata in apertura di capitolo, quella relativa alla mancanza di studi sui testi scientifici e accademici della giurisprudenza.

I testi dottrinali hanno come oggetto altri testi (leggi, sentenze, ecc.) e ciò li pone, sotto questo punto di vista, «in una situazione simile a quella di alcune discipline umanistiche, come la critica letteraria» (Cortelazzo, 2000a: 338-339). Per questo si parla, con un’etichetta suggerita a Cortelazzo da Bice Mortara Garavelli, di *testi secondi*.

Cortelazzo segnala l’esigenza di fondare una tipologia delle forme testuali della scrittura accademica, «in grado di abbracciare le forme in uso in tutte le branche disciplinari (siano esse scientifiche o umanistiche) coltivate nelle università» (2000a: 339). A questo proposito, propone uno schema riassuntivo⁸ delle tipologie della scrittura accademica «sorto per esigenze diverse da quelle della descrizione linguistica»⁹, che ritengo utile riportare integralmente, per trovare i puntelli a cui appoggiarsi per completare la descrizione dei testi secondi della giurisprudenza e posizionare adeguatamente gli articoli delle riviste giuridiche:

- *Monografia*: trattato teorico, in genere sottoforma di volume, che riporta in modo organico risultati di una ricerca o discute tematiche di carattere generale.
- *Saggio*: articolo che riporta risultati specifici di una ricerca o approfondimenti su singole tematiche teoriche.
- *Relazione*: contributo di un certo respiro presentato a un convegno, richiesto all’autore dagli organizzatori, dal valore scientifico più circoscritto del saggio.
- *Comunicazione*: contributo presentato a un convegno, di ampiezza e respiro più circoscritti della relazione, in genere non richiesto all’autore dagli organizzatori, ma proposto dall’autore stesso.

⁸ Lo schema raggruppa le tipologie testuali in base a «criteri esterni al testo, o comunque appartenenti alla fisionomia più esteriore del testo (dimensioni, supporti di pubblicazione, ecc.). Solo in seguito, all’interno delle categorie così individuate, converrà procedere all’individuazione di tratti linguistici caratteristici.

⁹ L’occasione è un *dossier* costruito in occasione dei lavori del nucleo di valutazione dell’Università di Padova.

- *Technical report*: rapporto conclusivo su una attività di ricerca, senza particolari approfondimenti.
- *Working paper*: versione provvisoria di articoli scientifici, da sottoporre ad affinamenti in genere attraverso una circolazione preventiva tra i colleghi.
- *Voce enciclopedica*: articolo di enciclopedia o di dizionario enciclopedico o specialistico.
- *Nota (critica)*: contributo di critica, di commento o di integrazione al lavoro di altri studiosi.
- *Introduzione*: saggio organico, con apporti originali, di illustrazione e presentazione di un'opera.
- *Prefazione (o premessa o presentazione)*: semplice illustrazione introduttiva, priva di apporti originali, di un'opera.
- *Schede*: apparati di documentazione analitica (ad es. illustrazione di un'opera d'arte, di un procedimento di restauro, di modalità di effettuazione di un esperimento) inglobati in opere di più ampio respiro, o riunite in opere apposite (per es. cataloghi).
- *Bibliografia*: presentazione ragionata e organica della pubblicistica relativa a specifici o generali temi di ricerca scientifica.
- *Recensione*: illustrazione e discussione, spesso con note critiche o integrazioni, di una pubblicazione di altri studiosi.
- *Segnalazione bibliografica*: semplice illustrazione di una pubblicazione di altri studiosi.

Cortelazzo nota che alcuni di questi tipi di testo sono estranei alle scienze giuridiche, perché tipici di discipline scientifiche (per esempio, il *technical report* e il *working paper*). Tra i testi che, invece, possiamo incontrare nell'ambito delle scienze del diritto, è opportuno focalizzare l'attenzione sul *saggio*¹⁰. Alcune sue caratteristiche – la natura di «articolo» (e la conseguente collocazione all'interno di riviste del settore) e la trattazione di tematiche teoriche – rimandano palesemente all'articolo giuridico. Pur non essendo un testo di natura esclusivamente accademica – in esso è forte la componente di strumento professionale, utile per la consultazione rivolta all'aggiornamento professionale per gli operatori del diritto (avvocati, magistrati, ecc.) – l'articolo giuridico trova la sua collocazione in questa casella dello schema riportato da Cortelazzo¹¹.

¹⁰ «O articolo che lo si voglia chiamare», aggiunge Cortelazzo (2000a: 340).

¹¹ «Ai fini del nostro discorso, risulta confermata la valenza di *testi secondi* che hanno le produzioni scientifiche di ambito giuridico» (Cortelazzo, 2000a: 341).

Manca, invece, un elemento a cui sovrapporre perfettamente la nota a sentenza. Ritroviamo certe sue caratteristiche in alcuni dei testi accademici da cui siamo partiti: nel *saggio*, nella *nota critica* e nella *recensione*; con queste ultime due ha in comune il riferimento e il commento a un altro testo. Quest'altro testo, però, nel caso della nota a sentenza non è una pubblicazione scientifica né una ricerca né una semplice disquisizione teorica, ma una sentenza: un testo che oltre a contenere in sé uno studio delle norme e il conseguente processo decisionale, è un atto pratico, ufficiale, che produce un effetto nella sfera giuridica delle persone a cui è rivolto. Dunque, nessuno dei tipi di testo proposti dallo schema è in grado di rappresentare pienamente la nota a sentenza. Ciò può portare a due conseguenze: da una parte la conferma dell'assoluta specificità di questo genere testuale, dall'altra la sua natura ibrida.. La nota a sentenza ha alcune delle caratteristiche testuali degli scritti accademici, ma non è un testo accademico a tutti gli effetti. Questo perché nasce a partire da un testo giuridico e, oltre ad essere una pubblicazione che riflette sugli assunti teorici del diritto e la loro applicazione, è strumento per la professione giuridica, presente in pubblicazioni che, oltre che nelle biblioteche delle facoltà di giurisprudenza, non mancano mai in quelle degli studi legali e dei tribunali. Chi scrive una nota a sentenza, infatti, deve tenere conto «della prassi, delle sentenze, degli atti processuali, sovrapponendo modelli testuali e linguistici molto diversi tra loro» (Cavagnoli, 2008: 292).

Il percorso di individuazione delle caratteristiche della nota a sentenza utili ad una sua classificazione ha finora portato alla luce i seguenti tratti:

- testo constattativo
- discorso sul diritto
- testo secondo
- presenta alcune caratteristiche dei testi accademico-scientifici del diritto (testi dottrinali)

- trae origine dalle sentenze (testi applicativi)

Resta da vedere in quale categoria degli scritti giuridici vada inserita questa tipologia testuale.

Cortelazzo (2000a: 339) giunge alla conclusione che anche per i testi delle scienze giuridiche «sia più prudente cercare di delineare empiricamente una tipologia delle *forme testuali*, basata in gran parte su criteri esterni al testo, o comunque appartenenti alla fisionomia più esteriore del testo (dimensioni, supporti di pubblicazione ecc.), cercando poi di individuare, se esistono delle caratterizzazioni linguistico-testuali delle singole forme», ma non prosegue il proprio intervento abbozzando una simile schematizzazione.

Una tale schematizzazione è stata proposta poco tempo dopo (2001) da Bice Mortara Garavelli, che ha prodotto quello che, a tutt'oggi, si può ritenere il più preciso e completo – almeno dal punto di vista di un linguista – inventario dei testi giuridici italiani contemporanei¹². Mortara Garavelli non procede nel modo auspicato da Cortelazzo, ma, quantomeno, vi si avvicina, accantonando l'idea di una tipologia su basi linguistiche e privilegiando «criteri contenutistici, pertinenti a istituzioni ed elementi giuridici» (2001: 21). Il suo punto di partenza è, infatti, la tripartizione delle attività del diritto (normativa, dottrinale, applicativa). L'approdo è una suddivisione in tre macroaree: testi normativi, testi interpretativi e testi applicativi.

Dei *testi normativi* fanno parte le costituzioni, le convenzioni internazionali, le leggi (statali e regionali) – in forma sia di legge ordinaria sia di decreto, legge e legislativo, i codici (civile, penale, di procedura civile e penale), i regolamenti, gli statuti.

I *testi interpretativi* (o dottrinali), nel disegno di Mortara Garavelli, corrispondono alla dottrina e vi rientrano le lezioni, i libri di diritto, (trattati manuali, enciclopedie ecc.), articoli di riviste, note a sentenza, tesi di laurea e di

¹² Non rientrano nell'elenco testi appartenenti ad altre epoche, come, ad esempio, i placiti.

dottorato, interventi a convegni. Tutti testi in cui «il ragionamento è mantenuto su un piano astratto, e obbedisce a una speciale logica che ha i suoi fondamenti nella teoria giuridica dell'interpretazione» (2001: 27). Tutti testi secondi. È qui, infatti, che ritroviamo le note a sentenza.

La categoria dei *testi applicativi* è la più complessa. Una prima distinzione isola atti processuali, atti amministrativi e atti giuridici privati. Tra i primi rientrano provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze, decreti), atti del pubblico ministero (requisitorie scritte e registrazioni o trascrizioni di requisitorie orali) e atti difensivi (scritte o, nel caso di alcuni processi penali, registrate e poi trascritte). Gli atti amministrativi sono quelli attraverso cui operano le pubbliche amministrazioni e assumono una grande varietà di forme: decreti, ordinanze, avvisi, verbali, ordini di servizio, proposte, pareri, certificati, ecc. Ci possono essere testi giuridici prodotti da soggetti non pubblici o in situazioni non pubbliche. È il caso degli atti giuridici privati, che comprendono scritti come gli atti notarili, i contratti (di locazione, di vendita, preliminari d'acquisto e molti altri), i testamenti, le procure, ecc.

3. La nota a sentenza: un testo di collegamento tra gli scritti dottrinali e quelli applicativi.

Anche per Cavagnoli (2008), che riprende la classificazione di Mortara Garavelli, la nota a sentenza va inserita, per una preliminare suddivisione dei testi giuridici basata su parametri contenutistici e testuali, tra gli scritti interpretativi. Ma subito dopo dà spazio al tema principale del suo intervento proponendo l'idea, ricordata ai §§ 1. e 2., della nota a sentenza come genere unificante di prassi e dottrina, quindi come ponte tra gli scritti applicativi e quelli interpretativi, in base a caratteristiche testuali e, soprattutto, linguistiche.

Il fatto che ci possa essere una commistione tra gli elaborati del diritto che porti a scritti che presentano caratteristiche di almeno due delle tre grandi branche dei testi giuridici, è anche l'idea che si percepiva muoversi sotto i ragionamenti di Cortelazzo, riportati nei paragrafi precedenti, e che lo stesso autore ha provato a sviluppare, almeno a livello embrionale, nel corso del suo saggio (Cortelazzo 2000a). Ad esempio, nota che lo stile commatico, il particolare andamento con cui sono scritte le leggi che prevede la costante coincidenza tra periodo e capoverso, è spesso esteso anche ai testi interpretativi. Sembra, dunque, che alcune caratteristiche tipiche del linguaggio giuridico, e quindi dei suoi testi primari (normativi e applicativi), possano trasferirsi ai suoi testi secondari. In particolare, Cortelazzo (2000a: 344) presuppone che esistano «tratti sintetici e testuali che differenziano il testo accademico giuridico da altri tipi di testo accademico e che si possono spiegare solo con l'estensione al testo accademico di caratteristiche dei testi giuridici primari». Dunque, un

primo obiettivo di una ricerca sui testi accademici delle scienze giuridiche dovrebbe essere la determinazione più precisa delle loro forme testuali, con l'individuazione delle caratteristiche formali di ogni tipo e la verifica se ad esse sono correlate precise caratteristiche stilistiche. (Cortelazzo 2001: 341)

4. Obiettivi della ricerca

Gli elementi ora ci sono tutti. In questi primi tre paragrafi emergono le motivazioni che hanno dato il via al mio lavoro, che ne delineano intenzioni e scopi e che ne indirizzeranno lo sviluppo.

Oggetto della ricerca, come anticipato, sono le note a sentenza, un testo finora pressoché ignorato dalle analisi linguistiche e appartenente alla categoria degli scritti giuridici meno esplorata. Ciò che mi prefiggo di fare è tratteggiarne

un'immagine quanto più accurata possibile, prendendo in esame il più elevato numero possibile di livelli d'analisi: lessicale, morfosintattico e testuale.

Dalla (scarsa e scarna) letteratura sull'argomento emerge un dato che arricchisce e stimola l'approccio a questo tipo di testo e al suo contorno. La nota a sentenza è vista, da chi se ne è occupato più da vicino, come un testo dalla conformazione e dalla collocazione più complesse di quello che può sembrare a un primo sguardo, principalmente orientato alle sue caratteristiche esteriori. Essendo sostanzialmente un testo interpretativo che analizza un testo applicativo, si ipotizza che la nota a sentenza possa essere uno spazio in cui confluiscono caratteristiche dell'una e dell'altra categoria. Il mio studio assume primariamente questo come scopo: dimostrare, reperendo dati quantitativi e qualitativi su tratti linguistici e testuali, la natura ibrida della nota sentenza, la natura di un testo ponte tra le sentenze e gli articoli giuridici, rispettivamente sua componente applicativa e sua componente interpretativa.

Per la realizzazione del progetto di ricerca, la prima fase è stato quello di costruire un corpus di note a sentenza, procedere allo spoglio, analizzarlo e poi, per confrontare i risultati con i dati relativi ai testi scelti come paragone, rivolgersi alla letteratura scientifica specifica. Se questa poteva essere una strategia efficace per il confronto con le caratteristiche delle sentenze – tipologia testuale sufficientemente presa in esame, specie negli ultimi anni, dagli studi linguistici – non altrettanto si poteva dire relativamente ai testi dottrinali. Le lamentazioni e l'appello di Cortelazzo non erano troppo pessimisti. Effettivamente, gli studi – almeno quelli che sono stato in grado di raccogliere – sui testi dottrinali della giurisprudenza sono in numero decisamente esiguo. Soprattutto se, come nel caso della mia ricerca, si ha l'intenzione di avvalersi anche del reperimento, dell'analisi e del confronto di dati quantitativi.

Per questo motivo, ho deciso di integrare il primo corpus con altre due raccolte di testi: una composta di articoli giuridici, l'altra di sentenze. Il corpus così completato prende il nome di NOARS (NOte a sentenza – ARTicoli giuridici

– Sentenze), etichetta con la quale verrà identificato in questo studio da qui in avanti. Costruire dei subcorpora *ad hoc*, permette di strutturarli e disporli in modo da rendere omogenea l'interrogazione a cui si vuole sottoporli. Si potrà indagare lo stesso fenomeno secondo i medesimi parametri in tutte e tre le tipologie testuali, senza dover rinunciare ai dati di una di esse, evitando di incappare nei vuoti di documentazione che un ricorso alla sola letteratura porta in dote. Non sempre chi ha indagato lo stesso fenomeno del quale ci si occupa ne ha preso in esame le medesime caratteristiche che interessano; ancor meno spesso fornirà dati quantitativi direttamente confrontabili con le grandezze emerse dal proprio lavoro.

Non per questo, però, rinuncerò al confronto con i dati raccolti da altri studiosi: questo tipo di raffronto sarà tenuto in serbo come una risorsa preziosa e, anzi, in alcune occasioni, orienterà preventivamente l'analisi, focalizzandola su particolare aspetto della lingua giuridica che merita di essere messo a fuoco e poi utilizzato come termine di confronto.

Il ricorso a subcorpora di articoli e sentenze e la loro analisi secondo criteri principalmente quantitativi finiscono coll'attribuire alla ricerca anche nuovi motivi d'interesse e ulteriori propositi da realizzare. Il raggio d'azione del mio studio si allarga: pur rimanendo la nota a sentenza e i suoi rapporti con i testi contigui i principali oggetti d'analisi, i dati su articoli e sentenze permetteranno, più o meno direttamente, di fermare ed esporre anche alcune caratteristiche degli altri generi testuali del diritto toccati da questo studio. Non solo: si tenterà un lavoro comparativo che prenderà in esame anche le caratteristiche relative alle diverse materie del diritto¹³ a cui appartengono i testi del NOARS. Inoltre, auspico che l'insieme dei dati raccolti possa costituire un piccolo serbatoio per altri studiosi che vogliano attingervi per avere a disposizione riscontri numerici, utili ai loro studi, relativamente ai diversi fenomeni linguistici trattati nel mio studio.

¹³ Sono stati scelti testi appartenenti al diritto amministrativo, civile e penale. L'argomento è sviluppato all'interno del cap. 2.

4.1. *Un metodo composito*

Data la natura particolare del testo oggetto della ricerca e del corpus di testi impostato per il suo studio, ho scelto – come si evince da quanto anticipato – di avvalermi di un metodo d’analisi che può essere definito “composito”. Tale giustapposizione di strategie d’indagine si rifletterà inevitabilmente sulla struttura di quest’elaborato, organizzandola e scandendola. I tre diversi approcci al testo di cui ho deciso di avvalermi sono:

- analisi quantitativa
- analisi qualitativa
- analisi automatica dei testi

Date le significative dimensioni¹⁴ del corpus costituito e la conformazione favorevole al confronto tra sue partizioni interne¹⁵, ho inizialmente optato per un approccio che avesse come struttura portante il connubio tra analisi quantitativa e analisi automatica dei testi¹⁶. In altre parole, mi sono orientato verso l’analisi statistica dei dati testuali, una tecnica di tipo essenzialmente lessicometrico, che è stata sviluppata nei paesi di lingua francese; è basata «principalmente sul confronto dei profili lessicali e quindi sulla distribuzione delle occorrenze delle parole senza passare attraverso la lettura diretta del testo» (Giuliano, 2008: 8). Corpora di grandi dimensioni¹⁷ vengono sottoposti a software appositi che

¹⁴ Cfr. il cap. 2 per misure e dettagli riguardanti il corpus.

¹⁵ Cfr. il cap. 2.

¹⁶ Cfr. Aureli Cutilo-Bolasco (2004), Bolasco–Giuliano–Galli De’ Paratesi (2006), Cortelazzo-Tuzzi (2008), Giuliano (2004), Giuliano-La Rocca (2008), Tuzzi (2003 e 2008).

¹⁷ Attualmente, nell’ordine di milioni di parole.

restituiscono dati. Sostanzialmente si tratta di tabelle, statistiche e percentuali che, una volta prodotti dal programma informatico, il linguista deve saper “far parlare”, non solo attribuendovi il giusto significato, ma anche – e soprattutto – individuando prima quale utilità possono avere i numeri forgiati dal software e quale sia la direzione da seguire per tenerne conto.

La seconda via di analisi, quella che io ho definito analisi quantitativa, avrebbe nell’espressione *analisi dei dati qualitativi assistita dal computer* la sua più adeguata etichetta (in inglese, *CAQDAS, Computer Assisted Qualitative Data Analysis Softwares*). Si tratta di un approccio semi-automatico che ha lo scopo di «facilitare la lettura e interrogazione dei documenti [...] per trarne sistematicamente delle risposte sulla base di domande “a priori”, oppure essere di aiuto per la costruzione di ipotesi e teorie che emergono dalla esplorazione diretta delle fonti stesse» (Giuliano 2008: 8.). Tentando una semplificazione si può dire che con l’analisi automatica prima si ottengono i dati relativi a un testo, a un corpus o più corpora di testi e poi si provvede a trovarne un utilizzo e quindi un significato utile alla ricerca impostata; per quanto riguarda il secondo approccio, invece, il percorso è, in qualche modo, inverso. Prima, in base alle nozioni sull’argomento e al sostegno della letteratura, si decide cosa cercare, poi si procede a interrogare il testo per ottenere dati quantitativi sui fenomeni linguistici selezionati. Ad esempio, può essere che interessi un dato fenomeno linguistico, ad esempio l’enclisi di *si* con gli infiniti retti da modale: si studieranno allora i percorsi migliori (le «domande “a priori”») per isolare, attraverso software appositi, all’interno dal corpus, le informazioni riguardanti presenza e frequenza di questo tratto.

Approccio automatico e approccio quantitativo sono estremamente funzionali alla parte dello studio che si prefigge di operare un confronto tra le caratteristiche delle diverse componenti del corpus, sia esso tra note a sentenza, articoli giuridici e sentenze o tra le partizioni del diritto rappresentate all’interno del NOARS. Non tutti gli aspetti della lingua, però, sono indagabili

quantitativamente o attraverso software per l'analisi automatica. Per verificare la presenza e le caratteristiche di alcuni tratti tipici della lingua del diritto all'interno del testo nota a sentenza, procederò servendomi di un più semplice approccio qualitativo, integrato – eventualmente – da alcune rapide notazioni di ordine numerico.

La convivenza di tre differenti metodi d'analisi può risultare difficile. Per alcuni apparirà come una scelta non condivisibile. C'è rischio che, a fronte dei vantaggi (pochi o molti che siano), vengano moltiplicati per tre, oltre agli approcci d'analisi, anche gli svantaggi e i problemi che questi possono comportare. Se ho deciso di imboccare tre differenti percorsi metodologici, tuttavia, è perché ritengo che questa sia la strategia più adatta a rendere e comprendere la natura e le caratteristiche delle note a sentenza e del loro contesto di produzione e fruizione.

Capitolo 2

Corpus e modalità di interrogazione

1. La composizione del corpus

Accanto alla volontà di descrivere le caratteristiche testuali della tipologia testuale della nota a sentenza, ho espresso, nel precedente capitolo, l'intenzione di strutturare anche un confronto con sentenze e articoli scientifici giuridici. È tenendo conto di questa prospettiva che ho costituito l'insieme dei testi sul quale compiere le mie osservazioni ed analisi.

Fanno, dunque, parte del corpus che ho battezzato NOARS note a sentenza, articoli scientifici giuridici¹⁸ e sentenze. Ho escluso dalle dimensioni potenzialmente osservabili quella diacronica: ho selezionato solo testi contemporanei, equamente ripartiti, per ogni tipologia testuale, tra gli anni 2005, 2006 e 2007. Per rappresentare adeguatamente il mondo della diritto, ho selezionato testi appartenenti alle tre principali branche che lo compongono e che danno luogo alle tre diverse tipologie processuali dell'ordinamento italiano: amministrativo, civile, penale.

Ho determinato le dimensioni del NOARS in base alle indicazioni fornite dalla letteratura sull'analisi automatica dei dati testuali e, soprattutto, in base agli strumenti che ho scelto di utilizzare.

Per proseguire, è necessario a questo punto introdurre due fondamentali concetti dell'analisi automatica, quelli di *occorrenza* e di *forma grafica*. Le occorrenze (o *word token*) sono le parole totali di un testo, intese come unità statistiche. Il loro totale dà la dimensione del corpus (N).

¹⁸ Da qui in avanti, semplicemente *articoli*.

L'ampiezza del vocabolario di un corpus (V) è invece data dal totale delle sue forme grafiche (*word type*), il totale delle diverse parole che si possono incontrare. Ad esempio, nella frase *sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra crepa*, si contano 12 occorrenze e 7 forme grafiche, dato che *la*, *panca* e *capra* sono ripetute più di volta. Questa fondamentale distinzione accompagnerà gran parte delle analisi e dei ragionamenti sviluppati in questo studio.

Scrive Giuliano (2004: 64) nelle sue istruzioni per un approccio all'analisi automatica:

In generale un corpus di 15.000 occorrenze si può considerare di "piccola dimensione"; un corpus di 50.000-100.000 occorrenze di media dimensione e un corpus maggiore di 200.000 occorrenze di grande dimensione. Un corpus sufficientemente grande (oltre le 500.000 occorrenze) può costituire una base per la costruzione di un lessico di frequenza rappresentativo di un linguaggio purché i testi siano abbastanza rappresentativi della sua eterogeneità.

Ho, dunque, quantificato l'estensione adeguata del NOARS in circa 500.000 occorrenze, ripartite il più equamente possibile tra note a sentenza, articoli e sentenze. Ho selezionato i testi in modo che anche quelli che d'ora in poi chiamerò *subcorpora materia* (diritto amministrativo, civile e penale) finissero per essere costituiti da un numero simile di occorrenze.

Il punto di riferimento a partire dal quale ho iniziato a costruire il corpus sono state – come ci si poteva attendere – le note a sentenza. Queste sono state estratte da cinque differenti riviste, tra le principali (per autorevolezza e diffusione) del settore giurisprudenziale:

- *Il Foro Amministrativo*, edita da Giuffrè Editore (riservata a questioni di diritto amministrativo)
- *La nuova giurisprudenza civile commentata*, edita da Cedam (diritto civile)
- *Rivista penale*, edita da Casa Editrice La Tribuna (diritto penale).

- *Il Foro Italiano*, edita Zanichelli (tutte le materie delle giurisprudenza)
- *Giurisprudenza Italiana*, edita da UTET (tutte le materie della giurisprudenza)

Alla base della decisione di utilizzare riviste pubblicate da cinque diversi editori sta l'intenzione di avere più versioni possibili del testo in esame, anche dal punto di vista di linee editoriali, impostazione grafica e testuale. Il tutto nel tentativo di soddisfare i requisiti di rappresentatività suggeriti da Giuliano.

Per raggiungere l'estensione di 500.000 occorrenze ho selezionato 90 note a sentenza, equamente suddivise per anno e materia (30 per ogni variabile). Anche l'appartenenza alle differenti riviste è stata adeguatamente calibrata: per ogni anno 12 note a sentenza provengono da una rivista specializzata, le restanti 18 dalle due pubblicazioni non specializzate (9 ciascuna).

Per quanto riguarda gli articoli, il raggiungimento delle occorrenze prefissate ha richiesto un minor numero di testi, 36 (12 articoli per ogni anno e 12 articoli per ogni materia). I testi provengono da sei differenti riviste (due per ogni branca del diritto), anche in questo caso tra le più autorevoli e diffuse¹⁹:

- *Giornale di diritto amministrativo*, edita da Ipsoa (riservata a questioni di diritto amministrativo)
- *Il Foro Amministrativo*, edita da Giuffrè Editore (riservata a questioni di diritto amministrativo)
- *Giustizia civile*, edita da Cedam (riservata a questioni di diritto civile)
- *Rivista di diritto civile*, edita da Cedam (riservata a questioni di diritto civile)
- *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, edita da Giuffrè (riservata a questioni di diritto penale)

¹⁹ Anche in questo caso ho privilegiato la differenziazione delle case editrici, sempre tendendo come ulteriore criterio la selezione di riviste dalla vasta diffusione e riconoscibilità.

- *Cassazione penale*, edita da Giuffrè (riservata a questioni di diritto penale)

Le sentenze del NOARS sono 54, sempre scelte in base a un'equa ripartizione per anno e materia (18 per parametro). A differenza delle prime due tipologie testuali, per le sentenze non poteva valere il criterio della rivista di provenienza. In questo caso, ho badato piuttosto che i testi raccolti fossero rappresentativi dei tribunali dell'intero Paese, cosicché non fosse privilegiata un'area geografica in particolare (e quindi, potenzialmente, alcuni tratti linguistici). Per il diritto civile e penale ho selezionato sentenze dei tribunali di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. Per il diritto amministrativo, sentenze dei TAR di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Le sentenze penali sono di vari gradi di giudizio. Tutte le sentenze provengono dalla banca dati online *De Jure* di Giuffrè Editore (dejure.giuffre.it).

2. Articolazione dello studio

Come anticipato nel primo capitolo, i percorsi d'accesso al corpus così costituito sono tre. Queste tre "differenti andature" determinano anche la scansione in capitoli del lavoro. In questa seconda sezione verrà posta maggior attenzione sulla natura del corpus e sulle peculiarità che di esso verranno portate a galla dall'analisi automatica.

Il terzo capitolo, invece, sarà riservato ad alcuni dei principali tratti caratteristici della lingua del diritto, la cui diffusione verrà osservata in ciascuna delle partizioni del NOARS. Appare evidente che è in questi due capitoli che si concentrerà l'analisi dei testi attraverso il ricorso agli strumenti informatici e la

dimensione comparativa dello studio, basata sul confronto tra i dati dei vari subcorpora.

Il quarto capitolo, invece, verrà riservato alla descrizione della tipologia testuale della nota a sentenza, sia sulla scorta dei dati quantitativi descritti dal secondo e terzo capitolo sia in base all'analisi qualitativa condotta attraverso un più tradizionale spoglio manuale del corpus.

Nel quinto e ultimo capitolo, tenterò di ricomporre il materiale ottenuto, per rispondere all'interrogativo alla base dello studio, vale a dire la possibile qualificazione della nota sentenza come testo ponte tra la prassi e la dottrina giuridica ovvero come testo in cui confluiscono tratti sia degli scritti applicativi sia di quelli dottrinali.

3. Strumenti d'analisi e prime impressioni quantitative

Lo strumento base di cui mi sono avvalso per l'interrogazione del corpus è *TaLTaC2* (acronimo per Trattamento Automatico Lessico-Testuale per l'Analisi del Contenuto), software per l'analisi testuale sviluppato da Sergio Bolasco, Francesco Baiocchi e Adolfo Morrone. Punto di forza di questo programma è l'integrazione di «risorse e tecniche che fanno riferimento sia alla statistica che alla linguistica» (Giuliano 2004: 51).

Il trattamento automatico, oltre a predisporre il testo per una significativa analisi quantitativa, consente anche, come recita la guida all'utilizzo sul sito del programma²⁰, di «scoprire alcune costanti di un testo, una sorta di Dna del corpus». Caratteristiche che, opportunamente interpretate, contribuiscono a delineare con maggiore precisione il profilo dei testi analizzati, specie se utilizzate per costruire un confronto tra i diversi subcorpora che costituiscono il corpus principale sottoposto al software. Ciò che *TaLTaC2* restituisce è una serie

²⁰ <http://www.taltac.it>

di dati organizzati in tabelle, interrogabili tramite filtri secondo molteplici direttrici.

Le principali dimensioni indagate con *TaLTaC2* sono state il *testo* e la *materia*, costituite rispettivamente dai subcorpora *nota a sentenza*, *articoli e sentenze*, e dai subcorpora *amministrativo*, *civile e penale*. L'incrocio di queste due dimensioni dà origine a ulteriori nove partizioni, i subcorpora *testo/materia*: *note a sentenza di diritto amministrativo*, *note a sentenza di diritto civile*, *note a sentenza di diritto penale*, *articoli di diritto amministrativo*, *articoli di diritto civile*, *articoli di diritto penale*, *sentenze di diritto amministrativo*, *sentenza di diritto civile*, *sentenze di diritto penale*. Sarà attraverso il confronto tra le partizioni delineate da queste tre dimensioni di frazionamento del NOARS che prevalentemente si muoverà la mia analisi.

Affinché sia trattabile secondo la prassi dell'analisi automatica (e quindi affinché sia sottoponibile anche a *TaLTaC2*), è importante che un corpus risponda a una serie di requisiti, definibili attraverso i parametri detti *misure lessicometriche*. Il primo requisito impone che il rapporto tra forme grafiche e occorrenze (V/N) moltiplicato per 100 dia come risultato un valore inferiore a 20, che esprime un basso tasso di ripetizione delle parole (e quindi una maggior ricchezza lessicale). Il secondo richiede che la percentuale degli *hapax* sul totale delle forme grafiche sia inferiore al 50%.

Il NOARS è costituito da 585.110 occorrenze, per un totale di 29.903 forme grafiche: questi numeri soddisfano il primo requisito, perché il rapporto V/N è pari a 5,11. Gli *hapax* non superano la soglia consentita, arrivando al 43,81% (13.103). Le 29.903 diverse forme grafiche sono riportate da *TaLTaC2* nella tabella che costituisce il vocabolario dell'intero corpus. È su questa tabella che si possono fare le principali osservazioni preliminari consentite dal software.

La tabella 2.1 riporta le dimensioni, in termini sia di occorrenze sia di forme grafiche, di tutti i subcorpora del NOARS.

Tabella 2.1. Dimensioni subcorpora NOARS.

subcorpus	occorrenze (N)	forme grafiche (V)	V/N	hapax	% hapax
note a sentenza	190930	15028	7,87	3823	25,43%
articoli	185150	15811	8,53	4385	27,73%
sentenze	209030	16976	8,12	4895	28,83%
amm	191231	14250	7,45	3470	24,35%
civ	203751	16396	8,04	4594	28,01%
pen	190128	17114	9,01	5039	29,44%
note amm	79097	8252	10,43	1202	14,56%
note civ	59403	7839	13,19	1303	16,62%
note pen	52430	7638	14,56	1318	17,25%
art amm	63942	7917	12,38	1359	17,16%
art civ	57478	7557	13,14	1282	16,96%
art pen	63730	8904	13,97	1744	19,58%
sent amm	48192	5960	12,36	909	15,25%
sent civ	86870	9871	11,36	2009	20,35%
sent pen	73968	9202	12,44	1977	21,48%
NOARS	585110	29903	5,11	13.103	43,81%

Anche i vari subcorpora rientrano nei parametri minimi della trattazione automatica.

Grafico 2.1. Dimensioni in termini di occorrenze (N) dei subcorpora che compongono il NOARS.





Grafico 2.2. Dimensioni in termini di forme grafiche (V) dei subcorpora che compongono il NOARS.



I grafici sono utili a far emergere chiaramente la differente ricchezza lessicale dei vari subcorpora. Tra i vari dati, ce n'è uno che spicca maggiormente. Ad esempio, il diritto penale, pur avendo l'estensione minore tra i subcorpora

materia (190.128 occorrenze), è quello che presenta il vocabolario più ricco, con 17.114 forme grafiche differenti.

3.1. Classi di frequenza

Un'osservazione che si rivela interessante è quella che riguarda la distribuzione delle frequenze delle forme grafiche del NOARS all'interno di tre differenti classi: alta, media e bassa frequenza. Per approfondire questo strumento è utile riportare quanto scrive Tuzzi (2003: 77):

A partire dalla prime parole del vocabolario per forme grafiche ordinate per frequenza decrescente, la fascia delle alte frequenze è compresa tra la parola con frequenza massima e la parola che precede la prima coppia di parole con uguale frequenza. Le prime parole del vocabolario hanno tutte frequenza diversa con ampi salti tra posizioni consecutive, ma la differenza tra la frequenza di una parola e quella della successiva è via via decrescente scendendo lungo l'elenco, fino ad arrivare al punto in cui si ha la prima differenza nulla, cioè una frequenza che si ripete uguale per due termini consecutivi diversi. Questa coppia di parole prende il nome di *prima parità* e delimita la fascia delle alte frequenze da quelle medie.

Simile è il procedimento sotteso all'individuazione del limite tra medie e basse frequenze:

In fondo al vocabolario si trovano un gran numero di parità e classi di frequenza non vuote per ogni ordine di frequenza. A partire dagli hapax, si trovano parole con frequenza pari a 1, a 2, a 3, e così via ordinatamente per tutti i numeri naturali, fino ad arrivare al primo salto di frequenza, cioè alla prima lacuna della successione. L'ultimo numero della successione interrotta rappresenta il limite tra la fascia delle basse frequenze e quella delle medie frequenze (Tuzzi 2003: 80).

Nel NOARS la fascia delle alte frequenze è costituita da 52 forme grafiche, tra le quali si contano, come era lecito attendersi, quasi esclusivamente

parole vuote. Le prime dieci forme grafiche per numero di occorrenze, ad esempio, sono: *di, la, in, e, il, che, del, della, l', a*. Le uniche parole piene di questa porzione del corpus sono (in ordine di frequenza): *numero, essere, parte*. Il peso delle occorrenze della prima fascia sul totale di N è pari a 37,87%. È significativo che questa percentuale sia quasi interamente costituita da parole vuote; parole vuote con un'elevatissima frequenza, dato che in termini di *types* le 52 forme grafiche corrispondono solo allo 0,17% del vocabolario del NOARS. Di Benedetto (2009: 25) spiega, infatti, che si tratta di «poche parole di altissima diffusione (si pensi ad esempio alla congiunzione *e*), che perciò ricorrono molto frequentemente in ogni testo: questo fa sì che riescano a coprire quasi la metà dell'intero *corpus*, incidendo ovviamente in modo esiguo sul vocabolario».

Le parole a bassa frequenza evidenziano caratteristiche opposte. Da sole coprono ben il 98,49% (29453) del vocabolario e il 38,91% di tutte le forme grafiche. Ciò dipende dal fatto che molte delle parole di questa fascia sono *hapax*.

La fascia delle medie frequenze contribuisce al 23,22% (133.289) delle occorrenze del corpus. Anche le forme grafiche di questa fascia, come quelle della prima, sono molto poche: appena 397, corrispondenti ad appena l'1,32% del vocabolario del NOARS. Le medie frequenze contengono, però, dati significativi: è in questa fascia che, di solito, si trovano le parole chiave dei testi in esame. Ad esempio, nel caso del NOARS, vi si rinvengono parole come: *legge, sentenza, amministrativo, pubblico, penale, norma, giurisprudenza, procedimento, provvedimento*; termini che, come nota Di Benedetto (2009: 26), «delineano i confini generali della tipologia discorsiva».

Inoltre, è quasi sempre all'interno della fascia delle medie occorrenze che ci si trova ad attingere quando, per individuare i temi ricorrenti del corpus, si ricercano le parole piene più frequenti dell'intero corpus. Alla base di questo procedimento sta il fatto che «sebbene estremamente grezza, la ripetizione è una prima misura dell'importanza di argomenti, fatti, luoghi e persone» (Tuzzi 2007:

14). Nel NOARS, le prime quindici²¹ parole piene sono: *numero, parte, fatto, giudice, legge, comma, sentenza, Corte, danno, pubblico, giudizio, amministrazione, atto, principio, causa*. Sono parole che possono essere considerate «il denominatore comune dell'intero *corpus*, che ne tracciano i confini rendendo subito manifesto di che cosa si tratti, seppur in modo generale e solo macroscopico» (Di Benedetto 2009: 28). In questo elenco, infatti, si riconoscono termini che rimandano alla suddivisione del corpus per materia: *pubblico, amministrazione, atto*²²; altri sono elementi fondanti del sistema giuridico: *legge, parte, giudice, sentenza, Corte*; altri ancora riconducono al forte impatto che le leggi e il riferimento ad esse necessariamente hanno nella giurisprudenza: *numero, comma*.

4. Segmenti specifici: tratti lessicali e semantici

Tra i possibili itinerari d'esplorazione del corpus NOARS attraverso l'analisi automatica, ho scelto di dare ampio spazio all'osservazione dei segmenti ripetuti. Si tratta di sequenze di forme grafiche composte a 2,3,4 ..., q forme che si ripetono per un certo numero di volte nel corpus (Bolasco, 1999). A volte, sono identificati anche come *forme testuali complesse*, sciogliendo e traducendo dall'inglese l'acronimo CTU (*complex textual units*). L'osservazione dei segmenti «consente di abbattere gran parte delle ambiguità spesso veicolate dalle forme grafiche, perché permettono di individuare con maggiore precisione il contesto semantico di riferimento» (Di Benedetto, 2009: 185). Da sole, infatti, le parole «non assorbono idee, concetti complessi, riflessioni profonde; è l'unione tra molte di esse e il contesto d'uso che più ampiamente e incisivamente

²¹ Una quantità che consente già di trarre conclusioni affidabili e «inquadrare il genere testuale» (Di Benedetto 2009: 29).

²² Per la maggior parte delle volte, *atto*, da solo o in apposite locuzioni, è usato per indicare l'atto di una pubblica amministrazione.

svolgono la funzione della vera comunicazione, della speculazione intellettuale, della cattura e trasmissione dei significati» (Bernardi-Tuzzi, 2007: 109). *TaLTaC2*, attraverso la funzione *Analisi dei segmenti*, permette di intraprendere anche questo tipo di ricerca all'interno del corpus selezionato.

Per non incorrere in eccessive complicazioni del percorso d'analisi, nell'impiego di questa tecnica generalmente si determina una soglia minima di occorrenze per i segmenti da tenere in considerazione. Giuliano (2004: 72) sottolinea come l'individuazione dei segmenti ripetuti possa essere «una procedura *time expensive*», specie se applicata a corpora molto estesi. Basti pensare alle infinite combinazioni di parole che è possibile creare abbinando le diverse forme grafiche di un corpus da centinaia di migliaia di parole. È per questo motivo che i software di analisi automatica permettono di inserire parametri utili per una preventiva scrematura dei dati estratti. Nel caso di *TaLTaC2* sono tre i parametri fondamentali su cui è dato incidere in sede di preparazione della ricerca di forme testuali complesse. Il primo riguarda la soglia di frequenza minima delle parole appartenenti al segmento: si può decidere di escludere dalla rilevazione i segmenti composte da parole con numero di occorrenze non superiore ad una certa soglia; per questo studio ho fissato il valore di tale parametro a 6. Il secondo aspetto su cui si può intervenire è quello del numero massimo di parole che compongono i segmenti di cui tener conto; in questo caso, ho selezionato un numero massimo di 6 parole. Infine, si può chiedere al programma di tener conto solo dei segmenti che superano un certo numero di occorrenze: ciò consente di escludere CTU hapax o dalla frequenza talmente bassa da non essere statisticamente rilevante; nella mia disamina ho tenuto conto solo di segmenti che compaiono almeno 5 volte.

Generalmente, con corpora molto estesi, dopo questo procedimento, si ottengono alcune migliaia di segmenti (spesso si va oltre i diecimila elementi). Nel caso del NOARS, infatti, le forme testuali complesse individuate sono più di 17.000. E di ogni tipo. Possono finire nel novero anche forme incomplete o

spezzate: ad esempio *del popolo italiano* può essere conteggiato isolatamente rispetto all'espressione completa *in nome del popolo italiano*. In molti altri casi a venire conteggiati saranno dei segmenti “vuoti”, privi di particolare significato o valore semantico: per esempio *di tre quarti, del tribunale, delle due Camere*, ma anche semplicemente forme verbali composte, che, a meno che non si stia perseguendo effettivamente la loro analisi, risultano per la maggior parte dei casi poco utili (*è vero, è stato detto, ha deciso*).

Per orientarsi in un insieme così ricco ed eterogeneo di risultati è necessario far ricorso ad uno strumento messo a disposizione dall'analisi statistica: l'indice di significatività (o, più semplicemente, IS), che permette di valutare la rilevanza dei diversi segmenti all'interno del corpus. L'indice di significatività «mostra il grado di assorbimento del segmento ripetuto rispetto alle parole che lo costituiscono»: per ognuna delle forme (L) che compongono il segmento si considera il rapporto tra le occorrenze del segmento sulla forma grafica che ne fa parte. La somma (da 1 a L) di questi rapporti viene moltiplicata per le parole piene che costituiscono il segmento (Giuliano, 2004)²³.

$$IS = \left[\sum_{i=1}^L \frac{f_{segm}}{f_{fg_i}} \right] \times P$$

L'IS, dunque, varia tra zero e un valore massimo dato dal numero di parole del segmento al quadrato. Se per un segmento di quattro parole il valore dell'IS è 16 (il massimo possibile), vuol dire che in quel segmento quelle quattro parole sono tutte parole piene e sono sempre e solo usate in quella data unità testuale complessa. I valori di IS più alti identificano generalmente i segmenti più lunghi, composti da un maggior numero di parole e densi di significato: questi, però, proprio per questo motivo, sono anche i meno frequenti.

²³ Cfr. anche Morrone (1993) e Bolasco (1999).

L'indice di significatività (anche detto indice IS assoluto) porta con sé anche un altro concetto, quello di indice IS relativo. Questo nuovo parametro si ottiene rapportando l'indice IS assoluto al suo valore massimo possibile. Ad esempio, si ponga che un segmento come *diritto di cronaca* abbia un indice IS assoluto pari a 2,79. Essendo un segmento di tre parole, il valore di IS più elevato possibile è 9. Ecco che, allora, rapportando 2,79 a 9, si ottiene un indice IS relativo pari a 0,31. Poiché si tratta di un rapporto, l'indice IS relativo può variare solo tra 0 e 1. Il dato va interpretato in questo modo: più il valore è vicino a 1, più le parole del segmento sono state usate per la maggior parte delle volte in quel segmento. Se *diritto di cronaca* avesse un indice IS relativo pari a 1, vorrebbe dire che *diritto*, *di* e *cronaca* comparirebbero all'interno del NOARS solo in questa polirematica. Mettendo i punteggi dell'IS relativo in ordine decrescente, si hanno ai primi posti i segmenti più corti, ma anche i più coesi e cristallizzati, quindi i più significativi: in altre parole, con questo metodo, dovrebbero emergere unità testuali complesse costituenti termini specialistici del lessico in esame.

Una volta selezionati i segmenti di maggior interesse – grazie a una valutazione sostenuta dallo strumento indice IS, assoluto e relativo – affinché sia possibile analizzarli usufruendo degli stessi parametri che *TaLTaC2* mette a disposizione per le forme semplici, è necessario introdurli nel vocabolario delle forme grafiche, attraverso il processo della lessicalizzazione. Una volta terminato, forme grafiche semplici e unità testuali complesse selezionate saranno presenti nel vocabolario del software, con pari valore e possibilità d'analisi. Sarà, dunque, possibile verificare anche per i segmenti le occorrenze nei vari subcorpora e il grado di specificità.

Nel caso del NOARS, dopo aver individuato i segmenti, ho scelto di tenere in considerazione solo quelli con indice IS relativo superiore a 0,30, ottenendo 253 forme. Tra queste ho individuato quelle con specificità positiva, osservandone la disposizione per subcorpora in base sia al tipo di testo sia alla

materia. Per introdurre il concetto di *parole con specificità positiva* mi avvalgo dell'ottima spiegazione che ne fornisce Di Benedetto (2009: 187):

Con questo nome si intendono quelle parole e quelle espressioni che sono pronunciate «significativamente di più» in un *subcorpus* rispetto a un altro (ad esempio, *subcorpora* definiti in base a una periodizzazione o in base all'autore). Per riuscire a dare un senso a questa espressione «significativamente di più» si utilizza come «metro» un modello probabilistico chiamato ipergeometrico.

Il modello ipergeometrico individua attraverso una stima di probabilità quali parole e quali espressioni sono state utilizzate in quel dato subcorpus con un numero di ripetizioni significativamente superiore a quello che ci si poteva attendere data la dimensione dei testi che lo compongono rispetto al corpus totale. Una forma, continua Di Benedetto,

si può dunque considerare specifica di un *subcorpus* se la frequenza osservata, cioè il numero di volte in cui è effettivamente presente nel *subcorpus*, è significativamente superiore al valore atteso, cioè alla media.

Ciò che dona significatività all'analisi eseguita attraverso il modello ipergeometrico è il *p-value*, cioè il numero che si ottiene dalla somma di tutte le probabilità a partire da quella osservata fino alla massima possibile. Una forma è considerata specifica a partire da valori di *p-value* sotto il 2,5%.

I risultati sono riassunti nelle tabelle 2.2 e 2.3. Il simbolo + indica che la forma, oltre ad presentare una specificità positiva per quella partizione, è anche un termine che viene utilizzato esclusivamente in essa. Sono state incluse 40 forme di ogni subcorpora, scegliendo quelle con *p-value* più basso.

È interessante notare che, relativamente ai subcorpora testo, nessun segmento specifico per una categoria lo è anche per le altre. L'unica eccezione è costituita dal termine *Corte di Giustizia*, che è specifico sia per gli articoli sia per le note a sentenza. Tale dato acquisisce ancor più risalto quando si scopre che

Corte di Giustizia è anche l'unico segmento con specificità positiva plurima anche per quanto riguarda le partizioni materia: compare infatti nella colonna del diritto amministrativo e in quella del diritto penale, con valori di *p-value* molto simili (rispettivamente, 0,0075 e 0,0077).

Le note a sentenza e gli articoli hanno in comune tra loro il fatto che tra i quaranta segmenti con specificità positiva figurano in quantità decisamente esigue forme che si possano definire come caratteristiche di una delle due tipologie testuali.

Nella colonna delle note, infatti, si incontra solo *sentenza in commento*, formula che, oltre a incarnare l'essenza stessa delle note (il commento alla sentenza) testimonia la testualità fatta di rimandi e citazioni di cui sono costruite le note. Può sorprendere il fatto che, invece, tale segmento non sia esclusivo del subcorpus note a sentenza: accanto alle 40 occorrenze di questa partizione si conta anche un piccolo nucleo di 3 apparizioni nel subcorpus degli articoli.

Tabella 2.2. Specificità positive: tipo di testo.

note a sentenza	articoli	sentenze
pensione di invalidità +	potere esecutivo +	casa di cura +

punti di raccolta + sentenza in commento servizio pubblico diritto di accesso + rivendite di generi di monopolio + diritto allo studio + datore di lavoro danno esistenziale clausole vessatorie + Corte Costituzionale equa riparazione + obbligazioni pecuniarie + adunanza plenaria + sezioni unite rapporto di lavoro Corte dei Conti energia elettrica + Tar Lazio giurisdizione esclusiva lavoro temporaneo + diritto di cronaca + Pubblica Amministrazione generi di monopolio servizi pubblici locali giudice amministrativo cauzione provvisoria + pubblico ufficiale cassa forense + materia prima + sostanze dopanti + fondazioni bancarie + svalutazione monetaria + prodotti alimentari contratto di lavoro persona fisica mandato d' arresto europeo Corte di Cassazione termini perentori	arbitrato rituale + incidente probatorio procedura di evidenza pubblica + provvedimento costitutivo + giudice delegato procreazione assistita + inquinamento acustico + pena di morte + consulenza tecnica product placement + soluzione consultativa + società affidataria traffico telefonico + stati membri concordato preventivo mercati finanziari + esecuzione coatta amministrativa + diritto penale mappe acustiche + legge finanziaria pubblicità occulta + stato vegetativo + esecuzione coatta + funzione consultiva + verità biologica + Banca Centrale + mercato finanziario + funzioni amministrative Consiglio d'amministrazione in house providing decreto legge punto di vista affidamento diretto codice di procedura penale tutela dell'ambiente ex ante Corte di giustizia usi civici	in nome del popolo italiano + Repubblica Italiana + tribunale amministrativo regionale danno morale legge regionale in persona del legale rappresentante + motivi della decisione + attenuanti generiche elettivamente domiciliato + rappresentato e difeso + rappresenta e difende + decreto ingiuntivo perché il fatto non sussiste relativi allegati + mansioni superiori + caso di specie spese processuali falso nome + depositata in segreteria + pronto soccorso + rischio oncologico + terre da scavo + sospensione condizionale intervento chirurgico + de cuius persona offesa interessi legali procura a margine + valori soglia + giallo lampeggiante + svolgimento del processo camera di consiglio giudizio abbreviato cartella clinica + ai sensi dell'articolo associazione a delinquere financial services danno da vacanza rovinata +
---	--	--

Tabella 2.3. Specificità positive: materia.

amministrativo	civile	penale
----------------	--------	--------

Pubblica Amministrazione enti locali + giudice amministrativo Consiglio di Stato tribunale amministrativo regionale + servizio pubblico motivi aggiunti + Corte dei conti Tar Lazio + punti di raccolta + potere esecutivo + società mista + diritto di accesso + procedura di evidenza pubblica + affidamento diretto + provvedimento costitutivo + rivendite di generi di monopolio + diritto allo studio + inquinamento acustico + società affidataria legge regionale consulenza tecnica in house providing + azione amministrativa product placement + stazione appaltante + terre da scavo + relativi allegati legge finanziaria legge quadro mercati finanziari + danno esistenziale generi di monopolio + servizi pubblici locali + Tar Campania + esecuzione coatta amministrativa + depositata in segreteria equa riparazione + adunanza plenaria +	casa di cura + concordato preventivo + giudice delegato pensione di invalidità + arbitrato rituale + danno morale interessi legali + decreto ingiuntivo + procreazione assistita + rappresenta e difende + tour operator + usi civici + de cuius + mansioni superiori + clausole vessatorie + obbligazioni pecuniarie + procura a margine + energia elettrica + lavoro temporaneo + tenore di vita domanda attorea + cassa forense + verità biologica + danno da vacanza rovinata + comparsa conclusionale + svalutazione monetaria + bocca di lupo + conto corrente + codice civile caso di specie giurisprudenza di legittimità Corte d'appello codice di procedura civile evento dannoso pubblico impiego svolgimento del processo contratto di lavoro suprema Corte termini perentori	diritto penale persona offesa incidente probatorio + attenuanti generiche mandato d'arresto europeo + perché il fatto non sussiste + Pubblico ministero codice penale pena di morte + giudizio abbreviato + pubblico ufficiale soluzione consultativa + norma incriminatrice + falso nome + traffico telefonico + rischio oncologico + sospensione condizionale + stati membri nesso causale autorità giudiziaria giallo lampeggiante + persone offese + diritto di cronaca + stato vegetativo + associazione a delinquere Unione Europea pratiche catastali + ex ante + codice di procedura penale elemento soggettivo materia prima + sostanze dopanti + assegni circolari + artifici e raggiri + pronto soccorso punto di vista giudice penale intervento chirurgico decreto legge
---	---	---

Questo dato si spiega con la presenza, in un articolo di diritto penale, di tre rimandi alla sentenza «sentenza della corte di giustizia sul “caso pupino” in materia di incidente probatorio»²⁴ (il corsivo è mio):

(1)

²⁴ Il passo citato è estratto dal titolo dell'articolo: *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'unione europea, dopo la sentenza della corte di giustizia sul “caso pupino” in materia di incidente probatorio.*

La sentenza in commento - nel cui ordito motivazionale sono agevolmente riconoscibili passaggi di notevole originalità - sollecita lo studioso della disciplina del processo penale a formulare riflessioni di duplice natura. [1p200601]

(2)

Ed allora, è di tutta evidenza la innovatività della sentenza in commento, con la quale la Corte di giustizia ha asserito che i giudici nazionali hanno l'obbligo di interpretare le norme del diritto nazionale in maniera conforme alle disposizioni contenute in una decisione quadro, adottata in una delle materie del titolo VI del Trattato dell'Unione europea, anche se non ancora recepita in un proprio atto dal relativo Stato membro. [1p200601]

(3)

A parte i - non trascurabili - problemi di inadeguatezza, anche culturale, ad affrontare una problematiche di siffatta natura (soprattutto in un così profondamente mutato quadro di riferimento delle fonti, caratterizzato da una «alluvionale» produzione normativa) , va osservato come è stata la stessa Corte di giustizia, nella stessa sentenza in commento, ad indicare una serie di «paletti» che dovrebbero guidare il compito del giudice di «interpretazione conforme» delle norme penali nazionali. [1p200601]

Può succedere, infatti, che l'articolo di una rivista giuridica prenda le mosse da una sentenza che, con la decisione espressa, crea a un interessante caso da affrontare anche a livello teorico, in sede di dottrina. Quest'evenienza assottiglia molto il diaframma che, a livello di classificazione testuale, separa articoli e note a sentenza.

È interessante notare, nella colonna degli articoli, la presenza del sintagma *pena di morte*, contrassegnato anche dal simbolo che indica che è presente esclusivamente in tale partizione del corpus. È questa la sede in cui ci si poteva aspettare di trovare un'espressione di questo tipo. Gli articoli, come accennato anche più sopra, sono il tipo di testo deputato alla trattazione di questioni teoriche del diritto. In Italia, come è noto, il codice penale non prevede la pena di morte. Molto raro, dunque, trovare sentenze in cui il termine compaia e, di conseguenza, anche trovare note che queste sentenze commentino. Quindi, nell'evenienza che si fosse incontrato un riferimento alla pena di morte, sarebbe stato molto probabile che esso avesse fatto riscontrare un'elevata specificità

positiva per il subcorpus degli articoli (come in effetti è stato). A riprova, il segmento *pena di morte* presenta specificità positiva anche (e solo) per il subcorpus testo/materia articoli di diritto penale.

Diversamente delle due categorie precedenti, le sentenze hanno, tra le quaranta specificità positive, ben 8 poliformi²⁵ direttamente riconducibili al testo sentenza: *in nome del popolo italiano, Repubblica Italiana, motivi della decisione, rappresentato e difeso, rappresenta e difende, perché il fatto non sussiste, depositata in segreteria, svolgimento del processo.*

Repubblica Italiana e in nome del popolo italiano costituiscono, assieme²⁶, la formula di apertura delle sentenze di ogni tribunale italiano, si tratti di diritto amministrativo, civile o penale. La voce *motivi della decisione* indica la sezione della sentenza in cui sono indicate le motivazioni che hanno indotto il giudice a pronunciarsi in quel modo. *Rappresentato e difeso e rappresenta e difende* vengono usati in apertura del testo, quando si elencano le parti a processo e i relativi avvocati. *Perché il fatto non sussiste* è frase comunemente usata per motivare le assoluzioni nelle sentenze di diritto penale. È, infatti, solo in questo subcorpus materia che compaiono le 25 occorrenze di tale segmento (contrassegnato dal simbolo +). Di queste, 24 compaiono in sentenze, una sola in una nota a sentenza, dove semplicemente è riportata dall'autore per commentare e condividere il pronunciamento del giudice:

(4)

In considerazione, pertanto, della assoluta inidoneità attestata anche dal competente ente preposto alla tutela del bene, dei lavori compiuti per la loro estrema marginalità a costituire un effettivo pregiudizio per la salvaguardia dell'immobile interessato, il Giudice ha giustamente assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 118 perché il fatto non sussiste. [0p200504]

²⁵ Anche se due di questi, come si può leggere più avanti, sono da considerare come parte di un'unica entità.

²⁶ Non è stato rilevato come segmento ripetuto l'intero incipit *Repubblica Italiana // In nome del popolo italiano* perché esso sfora la soglia delle sei parole massime per segmento impostata all'inizio della ricerca.

Depositata in segreteria è la formula con cui, dopo che sono state pubblicate, si chiudono abitualmente le sentenze dei tribunali amministrativi, riprendendo le parole dall'articolo 55 della legge n° 186 del 27 aprile 1982 oggi ribadito dal comma 2 dell'articolo 89 del nuovo codice del processo amministrativo (decreto legislativo n° 104 del 2 luglio 2010):

2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

Il legame con il diritto amministrativo è sottolineato dal conto delle occorrenze: la quasi totalità (18 su 19) è registrata in questo subcorpus (e sempre in sentenze amministrative), mentre solo una volta l'espressione compare in una sentenza di diritto civile. L'etichetta *svolgimento del processo* indica la porzione della sentenza in cui è riportata la cronaca del processo, comprensiva dei fatti che hanno portato alla necessità di instaurare un dibattimento.

La sentenza, tra i tre testi in esame, è certamente quello con la struttura testuale più riconoscibile e univoca, con sezioni scandite e obbligate, quella che Bachmann (2001) chiama «parti rituali» di una sentenza. Ondelli (2004: 68) sottolinea come il contenuto sia ripartito in suddivisioni fortemente stereotipate²⁷, «laddove la libertà redazionale del giudice viene ridotta al minimo dalle precise disposizioni normative o dalla forte influenza della tradizione²⁸.

È facilmente comprensibile, allora, che tra i segmenti con elevata specificità positiva figurino voci di natura formulare, come etichette che indicano le sezioni del testo (*svolgimento del processo, motivi della decisione*) e formule di apertura e chiusura (*in nome del popolo italiano, depositata in segreteria*).

²⁷ Addirittura il periodo viene graficamente disposto in modo da isolare i contenuti essenziali che lo compongono (Ondelli, 2004: 71).

²⁸ Tradizione e invalsa abitudine scrittoria giocano davvero un ruolo fondamentale anche nella scansione testuale della sentenza, se è vero che, come prosegue Ondelli (2004: 68), va notato che «l'indicazione *Repubblica Italiana*, per quanto assolutamente costante, non è prevista dall'art. 546 c.p.p.», deputato a fornire le indicazioni sulla stesura delle sentenze pensali.

Il quadro proposto dalla tabella 2.3 è diverso: in questo caso, tutti e tre i subcorpora evidenziano tratti caratteristici della materia giurisprudenziale che rappresentano.

Nella colonna del diritto amministrativo si incontrano *Pubblica Amministrazione, enti locali, giudice amministrativo, Consiglio di Stato, tribunale amministrativo regionale, servizio pubblico, Tar Lazio, società mista, diritto di accesso, procedura di evidenza pubblica*. Alcuni sono i termini “più amministrativi” possibili: *Pubblica Amministrazione, enti locali, giudice amministrativo, Consiglio di Stato e tribunale amministrativo regionale* indicano elementi e organi alla base del concetto stesso di diritto amministrativo in Italia. Così come anche il *diritto di accesso* ai documenti amministrativi, dopo l’entrata in vigore della legge n°241 del 7 agosto 1990 (che ha rifondato il procedimento amministrativo), è diventato un aspetto fondamentale del diritto amministrativo, elevandolo a un ormai consolidato e irrinunciabile livello di trasparenza e garantendo la necessaria facoltà di partecipazione agli interessati. Su questo stesso piano può essere messa anche la *procedura di evidenza pubblica*.

Scorrendo la lista fino al fondo, si leggono anche altre parole che rimandano con precisione al diritto che regola l’operato delle pubbliche amministrazioni. Alcuni segmenti identificano azioni e provvedimenti (*azione amministrativa, esecuzione coatta amministrativa*) o espressioni relative a organi dell’apparato amministrativo statale (*Tar Lazio, Tar Campania, servizi pubblici locali*).

Spicca il concetto di *in house providing*, che riporta alla gestione dei servizi a rilevanza economica di un ente locale. Questo termine inglese²⁹ sta a designare la soluzione “interna”, quella cioè che prevede l’assegnazione della gestione di un servizio senza che si passi per l’indizione di gare d’appalto³⁰. Tale

²⁹ È questo, peraltro, uno dei pochi forestierismi che godono di un’elevata diffusione all’interno del mio corpus.

³⁰ Il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell’evidenza pubblica, invece di affidare all’esterno alcune prestazioni, provvede in proprio – cioè all’interno – attribuendo l’appalto o il servizio in questione ad un’altra entità giuridica di diritto pubblico, senza gara d’appalto. Negli affidamenti *in house* non vi è, quindi, il coinvolgimento degli operatori economici nell’esercizio

pratica di recente è stata giudicata dall'Unione Europea poco trasparente e potenziale fonte di sprechi. Con il decreto legge n° 112 del 25 giugno del 2008 – poi convertito nella legge n° 133 del 6 agosto del 2008 – è stata introdotta una deroga all'articolo 113 del Testo Unico degli enti locali che impone il ricorso a gare d'appalto o l'affidamento diretto a società miste (composte da una parte pubblica e da una privata) e relega il ricorso all'*in house providing* a situazioni eccezionali e meno frequenti (tendenzialmente solo quando non ha senso il ricorso al mercato). L'effetto della nuova norma sul ricorso a questa pratica – ci si può attendere una diminuzione del ricorso a questa locuzione – non è ancora avvertibile nel corpus NOARS, che raccoglie testi che non si spingono oltre l'anno 2007. Ecco che, allora, l'*in house providing* risulta ancora come una delle espressioni più significative del diritto amministrativo.

Per quanto riguarda alcuni dei segmenti rimanenti, si entra maggiormente nel merito delle questioni che quotidianamente i processi amministrativi devono dirimere. Buona parte dei ricorsi amministrativi hanno come argomento principale la concessione di appalti. Accanto a questi, trovano ampio spazio anche le concessioni edilizie e tutto quanto attenga al mondo delle costruzioni³¹. Non stupisce, dunque, che tra le espressioni più specifiche del diritto amministrativo trovino posto anche *stazione appaltante* e *terre da scavo*.

In chiusura va annotato che dei 40 segmenti più rappresentativi del diritto amministrativo, più della metà (24) sono anche esclusivi di questo sub corpus. Tra questi si trovano anche molte delle espressioni maggiormente rappresentative analizzate in precedenza: *enti locali*, *tribunale amministrativo regionale*, *diritto di accesso*, *procedura di evidenza pubblica*, *in house providing*, *stazione appaltante*, *servizi pubblici locali*.

Dalle espressioni che, in modo generico, contestualizzano i testi come appartenenti alla giurisprudenza civile (*codice civile*, *codice di procedura civile*)

dell'attività della Pubblica Amministrazione, per cui le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non trovano applicazione.

³¹ Spesso – e qui trovano unione i due argomenti osservati – gli appalti pubblici oggetto dei processi riguardano opere di edilizia.

a quelle che rappresentano tecnicismi specialistici, come *decreto ingiuntivo*, *obbligazione pecuniaria* e *clausole vessatorie*, anche i segmenti relativi al diritto civile contengono un buon numero di termini che rimandano direttamente a questa partizione del corpus.

Tra i numerosi argomenti possibili, frutto delle varie suddivisioni della giurisprudenza civile, quelli più rappresentati dai segmenti con maggiore specificità positiva sono il diritto fallimentare e quello commerciale. Il *concordato preventivo* è la procedura concorsuale attraverso cui un imprenditore cerca un accordo con i suoi creditori per non essere dichiarato fallito o per tentare di superare la crisi in cui versa la sua impresa. Il *giudice delegato* è il giudice che controlla e vigila sulla regolarità delle procedure fallimentari. Il *decreto ingiuntivo* è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta, per esempio il pagamento di una somma di denaro. Le *obbligazioni pecuniarie* sono quelle obbligazioni che impongono di corrispondere una somma di denaro. Si nota una certa prevalenza dell'area economico-finanziaria, con particolare riferimento a termini che attengono alla regolazione dei meccanismi di debito e credito.

Un'altra area semantica ben rappresentata è quella di salute e condizione fisica. Quattro (e tutti con valori di *p-value* massimamente lontani dalla media) sono i segmenti che la richiamano: *casa di cura*, *pensione di invalidità*, *procreazione assistita*, *verità biologica*. A conferma del particolare legame tra vicende medico-sanitarie e diritto civile, si può citare il fatto che tutte e quattro le espressioni riportate, oltre ad essere altamente specifiche, sono anche esclusive di questa porzione del corpus.

Anche nella colonna del diritto penale vi sono molte espressioni appartenenti alla relativa partizione della giurisprudenza. Oltre a termini di carattere più generale (*diritto penale*, *codice penale*), si trovano segmenti che descrivono fasi ed elementi tipici di diritto e procedura penale: *incidente probatorio*, *mandato d'arresto europeo*, *giudizio abbreviato*, *attenuanti*

generiche, la *persona offesa* dal reato (di questi, i primi tre sono anche esclusivi del subcorpus penale).

Nella lista si incontrano altre due forme particolarmente rappresentative della giurisprudenza penale. La prima, *perché il fatto non sussiste*, fa parte della tipica formula con cui vengono chiusi i processi (e quindi le sentenze) penali in caso di assoluzione per un imputato a cui viene riconosciuto di non aver commesso alcun atto perseguibile per legge. Il secondo termine identifica uno dei protagonisti del dibattimento penale, forse il principale: *il pubblico ministero*. Una figura che rappresenta al meglio il processo penale, poiché per quelli amministrativi e civili un ruolo simile non è previsto.

Oltre le primissime posizioni della lista, la presenza di espressioni caratteristiche del penale è leggermente più rarefatta, ma comunque ben rappresentata: spiccano *norma incriminatrice*, *sospensione condizionale*, *autorità giudiziaria*, *persone offese*, *associazione a delinquere*, *codice di procedura penale*, *giudice penale*. Gli altri elementi con specificità positiva sono collegati all'argomento della sentenza, dell'articolo o della nota esaminata. Ci sono, ad esempio, alcune espressioni mediche, come *rischio oncologico* e *stato vegetativo*, riconducibili, rispettivamente, a una sentenza³² contro un medico colpevole di un'errata valutazione circa l'opportunità di un intervento di mastectomia e un articolo³³ che indaga il campo dell'interruzione dell'alimentazione artificiale.

Ciò che emerge dalla tabella 2.3 è che isolando i segmenti con specificità positiva si fa affiorare il lessico più tipico (quello tecnico³⁴ e quello più usato) di ogni partizione del corpus. Non solo. Attraverso l'osservazione di questi parametri si possono anche isolare le aree semantiche più rappresentate e, a partire da queste, evidenziare gli argomenti che più spesso vengono trattati nel diritto amministrativo, civile e penale.

³² 2p200606.

³³ 1p200602.

³⁴ In questo caso, è meglio affidarsi al calcolo delle specificità dei segmenti piuttosto che alla misurazione dell'indice IS relativo (come accennato all'inizio di questo paragrafo) perché quest'ultimo fornirebbe indicazioni sull'intero corpus NOARS, non su ciascuno dei suoi subcorpora materia.

5. Lunghezza dei periodi e leggibilità

Dall'analisi automatica di un corpus si possono ottenere dati d'insieme utili a formulare alcune ipotesi circa la natura sintattica dei testi che lo compongono. A questo livello d'analisi appartiene la determinazione del numero di parole che compongono i periodi dei testi esaminati. Quando un periodo è molto lungo, è molto probabile che la sua struttura sintattica sia complessa, articolata in molteplici proposizioni. In casi, come questi, tra i primi parametri che ne risentono, c'è quello della leggibilità: «sono più chiari testi costruiti attraverso frasi brevi, possibilmente con meno di venti parole» (Ursini 2007: 198). Secondo Piemontese (1996), tale è anche la soglia sotto la quale dovrebbero rimanere i testi di natura pubblica.

Accanto alla lunghezza dei periodi, ci sono altri strumenti per quantificare la complessità di un testo e la sua facilità di ricezione e comprensione: gli indici di leggibilità. Tra questi, uno dei più utilizzati è l'indice *Gulpease*, costituito dal gruppo di studio *GULP* dell'Università de "La Sapienza". Tale strumento valuta la comprensibilità dei testi in relazione alla scolarizzazione dei loro fruitori. Quanto più alto è l'indice, tanto più elevata è la leggibilità di un testo:

- indice > 80 = di facile comprensione per un lettore con scolarizzazione elementare
- indice > 60 = di facile comprensione per un lettore con scolarizzazione media
- indice > 40 = di facile comprensione per un lettore con scolarizzazione media superiore

Per calcolare lunghezza dei periodi e indice Gulpease, mi sono servito di un altro software oltre a *TaLTaC2: AutoGulp*³⁵. Nella tabella 2.4 sono riportati i dati restituiti dal software dopo l'analisi dei subcorpora del NOARS.

Tabella 2.4. Analisi dei subcorpora del NOARS tramite il software AutoGulp: indice Gulpease; suddivisione in dato percentuale delle periodi in base alla lunghezza; lunghezza media dei periodi; numero di periodi per ciascun subcorpus.

subcorpus	indice Gulpease	da 1 a 7 parole	da 8 a 20 parole	oltre 20 parole	lunghezza media periodi in parole	tot parole periodi
note a sentenza	39,87	6,24%	14%	79,76%	47,79	3996
articoli	40,44	4,37%	19,67%	75,96%	42,29	4378
sentenze	44,51	22,89%	18,97%	58,14%	35,41	5904

subcorpus	indice Gulpease	da 1 a 7 parole	da 8 a 20 parole	oltre 20 parole	lunghezza media periodi in parole	tot parole periodi
amministrativo	40,03	11,84%	17,98%	70,18%	41,02	4661
civile	41,97	13,16%	15,42%	71,42%	42,69	4772

³⁵ Si tratta di un software *freeware*, creato dal gruppo Èulogos srl-Ingegneria della lingua italiana, con la consulenza scientifica di Maria Emanuela Piemontese, del Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell'Università de "La Sapienza".

penale	43,15	13,08%	19,91%	67,01%	39,05	4868
subcorpus	indice Gulpease	da 1 a 7 parole	da 8 a 20 parole	oltre 20 parole	lunghezza media periodi in parole	tot parole periodi
note amm	38,25	5,06%	11,92%	83,02%	50,47	1567
note civ	40,68	7,78%	14,78%	77,44%	45,85	1295
note pen	41,48	7,44%	15,77%	76,79%	45,63	1149
art amm	39,85	4,97%	21,41%	73,61%	40,01	1598
art civ	41,12	3,76%	17,66%	78,58%	45,87	1253
art pen	40,42	4,23%	19,51%	76,27%	41,75	1526
sent amm	43,15	26,16%	20,63%	53,21%	32,24	1494
sent civ	43,41	21,48%	14,54%	63,98%	39,11	2221
sent pen	46,71	22,19%	22,37%	55,44%	33,73	2192

La lunghezza media dei periodi del corpus è molto elevata: 40,98 parole. È un primo segnale che i testi che fanno parte del NOARS sono probabilmente testi dalla sintassi complessa. L'indice di leggibilità dell'intero corpus è pari a 41,65, un valore molto basso, che sta a indicare che si tratta di testi rivolti a un pubblico non solo altamente scolarizzato, ma probabilmente anche specializzato, formato appositamente per loro la comprensione.

Spostando l'obiettivo sui subcorpora testo, va subito detto che tutti e tre presentano una lunghezza media dei periodi assai elevata, molto distante (dai dieci punti in su) dal valore suggerito da Ursini e Piemonte. Nel dettaglio, si osserva che i testi con la lunghezza media dei periodi più elevata sono le note a sentenza, con 47,79. Le frasi mediamente meno lunghe sono, invece, quelle delle sentenze, con 35,41. All'incirca a metà strada possono essere collocati gli articoli, con 42,29 parole per periodo. La tendenza delle note ad articolarsi in periodi molto lunghi è confermata anche dal dato sulla percentuale di periodi composti da più di 20 parole: quasi quattro quinti dei periodi (79,76%) vanno oltre questo limite. Su valori simili si assestano gli articoli, con il 75,96%. Molto

più distanti, in questo caso, le sentenze, i cui periodi solo nel 58,14% sono composti da venti o più parole.

A confermare la nota a sentenza come il testo più complesso dei tre contribuisce anche l'indice *Gulpease*, che non supera i quaranta punti (39,87). Anche relativamente a questo parametro, note a sentenza e articoli si pongono su livelli simili, distanziando di qualche punto le sentenze. Queste ultime, infatti, arrivano a sfiorare i quarantacinque punti di indice (44,51%), mentre gli articoli superano le note per meno di un punto (40,44). Inoltre, le sentenze mostrano un'alta percentuale di periodi composti da un numero ridotto di parole: ben il 22,89% non supera l'estensione di 7 parole, contro il 6,24% delle note e il 4,37% degli articoli.

Per quanto riguarda i subcorpora di diritto amministrativo, civile e penale, non si registrano, invece, significative differenze quanto a lunghezza in parole dei periodi e indice di leggibilità. La dimensione *materia* non sembra avere influenza sul grado di complessità dei testi appartenenti al NOARS.

All'interno delle partizioni *testo/materia*, emergono i valori di una tipologia testuale in particolare, quelli della nota a sentenza di diritto amministrativo, che risulta essere nettamente la più complessa del lotto. È, infatti, l'unico scritto in cui la lunghezza media dei periodi supera le cinquanta parole (50,47%); in tutti gli altri casi tale parametro non va oltre le quarantacinque parole, con un livello minimo fissato alle 32,24 delle sentenze di diritto amministrativo. Anche per quanto riguarda la leggibilità, le note di diritto amministrativo si configurano come il testo più complesso, avendo l'indice *Gulpease* più basso, 38,25.

L'osservazione dei subcorpora *testo/materia* corrobora anche l'impressione secondo cui la nota a sentenza è la tipologia testuale più complessa contenuta nel NOARS. Oltre ai valori massimi delle note di diritto amministrativo, anche quelle di diritto civile e penale evidenziano numeri significativi in questo senso.

Capitolo 3

Tratti caratteristici della lingua del diritto: un'analisi quantitativa.

1. Impostazione dell'analisi

L'analisi automatica permette di delineare alcune caratteristiche di base relative al corpus, ma fornisce anche le fondamenta – divisione in subcorpora, vocabolario, formule e tecniche – per impostare un'analisi quantitativa di alcuni dei più caratteristici tratti della lingua del diritto.

Ho selezionato una serie di fenomeni lessicali, morfologici e sintattici molto significativi per i testi della giurisprudenza: latinismi, aulicismi e arcaismi, nominalizzazioni con suffisso *-ità/-età*, enclisi di *si* con infinito retto da verbi modali, enclisi di *si* con forme verbali finite, posizione degli avverbiali strumentali, sovraestensione dell'infinito. L'obiettivo è saggiarne la diffusione all'interno dei testi del NOARS, modellando l'osservazione in base alle varie partizioni individuate dalle variabili: testo, materia, testo/materia.

Pur essendo stati costruiti con l'intento che fossero di dimensioni più simili possibili, i corpora non hanno numeri di parole perfettamente sovrapponibili. È palese che lo stesso numero di occorrenze di uno stesso fenomeno assume un peso diverso se fatto registrare in un corpus composto da 200.000 parole o in uno di 150.000. Per questo motivo, è fondamentale ricorrere a un procedimento che «permetta di confrontare tra loro i testi come se avessero la stessa dimensione» (Giuliano-La Rocca 2008: 176). Per questo, occorre

ragionare in termini di frequenze relative o, più precisamente, di occorrenze normalizzate. Il risultato di questo processo è un dato, che definirò *indice*, che può essere messo in relazione a tutti quelli provenienti dalle altre partizioni del NOARS.

È qui utile un esempio. Poniamo che le occorrenze del “fenomeno x” nei corpora “Uno” e “Due” siano rispettivamente 43 e 45. Visti così, al di fuori di un contesto, potrebbero sembrare due valori congruenti. Solo sapendo, invece, che il corpus “Uno” è composto da 80.000 occorrenze, mentre il “Due” da 45.000, si può dare la corretta interpretazione al dato. Nel caso del primo corpus la formula della normalizzazione delle occorrenze reciterebbe: $(43/80.000) \times 100.000^{36} = 53,75$; per il secondo, invece, sarebbe: $(45/45.000) \times 100.000 = 100$. La proporzione quasi doppia del secondo indice riporta un'altra realtà rispetto a quella che, in un primo momento, cifre “grezze” e non contestualizzate, avevano prefigurato. Alla base di tutte le analisi e i confronti di questo capitolo ci saranno occorrenze tradotte in indici.

2. *Latinismi*

Le espressioni latine sono molto frequenti all'interno della lingua della giurisprudenza italiana. Rappresentano «la testimonianza, nell'attività pratica, della tradizione romana in cui affonda le proprie radici il diritto italiano e continentale, tanto che si può affermare che le facoltà di giurisprudenza sono oggi uno dei rari luoghi in cui il latino è ancora vivo» (Ondelli 2007: 76). Dello stesso parere Serianni (2003: 118), per il quale il latino è «la lingua di quel diritto romano che sta a fondamento dei diritti europei»³⁷. Ogni volta che il diritto

³⁶ In questo caso la determinazione dell'indice prevede una formula tarata su base 100.000, la proporzione più adatta alle dimensioni del NOARS, che sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di parole.

³⁷ Ovviamente «con l'eccezione rilevante di quello inglese» (*ibid.*).

ricorre a parole e singole frasi in latino, dunque, mette ancor più in risalto la propria patina arcaica.

Si va dalla semplice identificazione di articoli e commi con aggettivi come *bis, ter, quater* – comprensibili anche per chi non conosce né il latino né il diritto – sino a intere proposizioni completamente in latino, come *tempus regit actum, absit injuria verbis, id quod plerumque accidit*.

Proprio il grado di comprensibilità per il fruitore del discorso giuridico diventa un'importante chiave di lettura riguardo la presenza del latino nei testi del diritto. Luogo privilegiato della loro diffusione – perché sede di ragionamento e studio sulla legge, anche in chiave storico-filosofica – è la dottrina, dove, secondo Ondelli (2004, *ibid.*), compaiono quali «segnali d'autorità interpretativa e come rimando alla coerenza e coesione di un sistema di pensiero il quale fonda la propria autorità su una lunga tradizione nazionale che ne giustifica la validità convenzionale». I testi dottrinali sono rivolti a esperti della giurisprudenza (avvocati, magistrati, professori, studenti), per i quali parole e formule latine rappresentano “strumenti del mestiere”, entità linguistiche tecniche chiare e, in molti casi, indispensabili, né più né meno di quanto siano per un medico, per esempio, i nomi scientifici delle diverse patologie.

I problemi sopraggiungono quando parole latine compaiono in testi rivolti a tutti i cittadini, testi non riservati alla rete di lavoratori e studiosi del diritto: esempi immediati sono leggi e sentenze. In questo caso, poiché i fruitori del testo (essendo un pubblico vasto ed eterogeneo per formazione e competenze) non sono più in grado di riconoscere il senso e il valore di espressioni che d'un colpo sono diventate formule vuote, «termini ed espressioni latini si riducono a mero orpello stilistico» (Ondelli 2007: *ibid.*), contribuendo ad aumentare la difficoltà di comprensione e il senso di straniamento. Attraverso la cristallizzazione e la ripetizione fuori dalle sedi adeguate, le espressioni latine contribuiscono a formare e mantenere il carattere rituale del lessico giuridico.

Il fenomeni di ritualità e cristallizzazione offrono lo spunto per affrontare, attraverso le definizioni e il ragionamento di Mortara Garavelli (2001, 2003), un'altra questione sul rapporto tra latino e giurisprudenza. I latinismi che possiamo incrociare in testo normativo, legislativo o dottrinale sono sostanzialmente di due tipi: latinismi strumentali del diritto e espressioni latine cristallizzate che fungono da puntello per uno stile ostentatamente dotto. Della prima categoria fanno parte «formule e massime del diritto romano, broccardi o enunciati che li riassumono adibiti come etichette di nozioni, di princìpi e di argomenti giuridici, come elementi di richiamo ai fondamenti dottrinari» (Mortara Garavelli, 2001: 17). Altra cosa sono le voci latine generiche, quelle che non apportano alcuna informazione significativa sul piano del diritto: ad esempio, *a fortiori*, *a quo*, *de qua/quibus/quo*, *ex multis*, *ex se*. Si tratta di voci che, pur vantando in molti casi un'origine nella *iurisprudencia* antica, appartengono ormai «a un lessico genericamente “dotto”» (Mortara Garavelli, 2001: 184), «formule che non sono specificamente giuridiche, ma alle quali chi redige testi giuridici sembra particolarmente affezionato». Per definire meglio il fenomeno, si potrebbe dire che, in qualche modo, le voci latine generiche sono in rapporto con i latinismi veri e proprio come i tecnicismi collaterali stanno ai tecnicismi specifici.

Data l'impossibilità di una ricerca via software, capillare ed esaustiva, che fosse in grado di conteggiare e collocare nel suo subcorpus di appartenenza le varie voci, per l'indagine dei latinismi ho scelto di creare un campione, una sorta spia in grado di rendere esplicito il livello di presenza di parole e sintagmi latini nei testi da me selezionati.

Ho creato questa lista di controllo dopo una ricognizione della bibliografia sull'argomento e una prima, veloce scorsa al corpus. L'intento era quello di arrivare a definire un gruppo di termini in grado di rappresentare nel modo più aderente possibile la categoria dei latinismi della lingua giuridica. Per farlo, gli elementi selezionati dovevano essere in grado di soddisfare principalmente

quattro criteri. Il primo richiedeva che la forma in questione avesse una certa diffusione nei testi del diritto. Il secondo esigeva la compresenza di singole parole, di sintagmi e di intere proposizioni. Le forme scelte, inoltre, non dovevano essere troppo od esclusivamente rappresentative di una sola delle principali partizioni del testo, sia si trattasse del piano “amministrativo/civile/penale” sia di quello “note a sentenza/articoli/sentenze”: la diffusione della forma selezionata doveva, in pratica, essere “trasversale” ai diversi subcorpora. Il quarto parametro, invece, imponeva di includere nel campione sia latinismi strumentali sia voci più generiche.

Procedendo su questi binari sono arrivato a comporre la seguente lista di 51 elementi³⁸: *aliunde, decisum, deminutio, devolutum, dicta/dictum, interpretatio, minus, naturaliter, quomodo, ratio, rectius, res, vulnus, a fortiori, a qua/quibus/quo, ad abundantiam, ad substantiam, contra legem, de facto, de qua/quibus/quo, ex lege, ex multis, ex nunc, ex plurimis, ex post, ex se, sub specie, absit injuria verbis, agere licet, causa petendi, condicio juris, condicio sine qua non, cuius commodo eius incommoda, fumus boni iuris, id quod plerumque accidit, in re ipsa, ipso iure, ius/iura in re aliena, iussu iudicis, jus receprum, lato sensu, more solito, more uxorio, nulla quaestio, perpetuatio jurisdictionis, quid pluris, res iudicata, res nullius, specie a genus, tempus regit actum, tot capita tot sententiae.*

Le voci sono poi state ricercate una ad una all’interno del corpus e in tutte le sue partizioni fondamentali. Per 9 elementi la rilevazione è stata infruttuosa: *devolutum, ad substantiam, cuius commodo eius incommoda, more solito, res iudicata, res nullius, specie a genus, tot capita tot sententiae* non compaiono nemmeno una volta nei testi selezionati. I dati relativi agli altri 42 elementi sono riassunti nella tabella 3.1:

³⁸ Gli elementi sono elencati in ordine alfabetico a seconda del gruppo di appartenenza: parola singola, sintagma composto da preposizione e sostantivo, sintagma più complesso o intera proposizione.

Tabella 3.1. Occorrenze dei latinismi della lista di controllo.

	note	art.	sent.	amm	civ	pen	note amm	note civ	note pen	art amm	art civ	art pen	sent amm	sent civ	sent pen	TOT
ratio	36	18	8	23	26	13	12	16	8	6	8	4	5	2	1	62
de qua/quo/quibus	27	13	19	27	12	20	11	5	11	10	1	2	6	6	7	59
ex lege	11	5	12	13	13	2	7	4	0	0	5	0	6	4	2	28
rectius	6	9	3	6	10	2	4	1	1	1	8	0	1	1	1	18
in re ipsa	6	2	5	3	7	3	3	2	1	0	0	2	0	5	0	13
ex post	4	7	0	4	3	4	2	1	1	2	2	3	0	0	0	11
res	4	1	6	0	5	6	0	0	4	0	1	0	0	4	2	11
condicio sine qua non	0	5	5	0	4	6	0	0	0	0	0	5	0	4	1	10
a quo	8	1	0	6	3	0	5	3	0	1	0	0	0	0	0	9
sub specie	2	5	2	4	5	0	0	2	0	3	2	0	1	1	0	9
contra legem	1	2	5	0	5	3	0	0	1	0	0	2	0	5	0	8
id quod plerumque accidit	2	4	3	0	3	6	0	0	2	0	0	4	0	3	0	9
tempus regit actum	0	6	2	1	5	2	0	0	0	1	5	0	0	0	2	8
a fortiori	3	4	1	3	4	1	1	2	0	1	2	1	1	0	0	8
causa petendi	3	3	2	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	8
ex plurimis	0	0	8	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8
vulnus	5	2	0	3	1	3	3	0	2	0	1	1	0	0	0	7
more uxorio	3	4	0	1	5	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	7
minus	4	1	1	1	3	2	1	2	1	0	0	1	0	1	0	6
ex multis	1	0	4	1	3	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	5
ex se	1	2	2	4	1	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	5
nunc	0	3	2	0	2	3	0	0	0	0	1	2	0	1	1	5
quomodo	0	5	0	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5
ipso iure	4	1	0	1	4	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	5
nulla quaestio	0	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
aliunde	2	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	4
ad abundantiam	1	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
decisum	3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
fumus boni iuris	2	1	0	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
de facto	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
lato sensu	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
naturaliter	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
ius in re aliena	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
lato sensu	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
dicta	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
deminutio	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	144	112	97	118	147	88	58	51	35	35	50	27	25	46	26	353
indice	75,42	60,49	46,41	61,71	72,14	46,28	73,32	85,85	66,75	54,73	86,98	42,36	51,87	52,95	35,15	

Il testo con una maggior presenza di latinismi è chiaramente la nota a sentenza, con un indice di 75,42 (e 144 occorrenze). A metà strada si situano gli articoli con 60,49 (112), mentre le meno ricche di quest'aspetto lessicale sono le sentenze, che si fermano a 46,41 (97). Le espressioni latine appaiono dunque essere più diffuse nei testi dottrinali: in questo caso, infatti, le note a sentenza, dato l'elevato indice espresso, che supera anche quello degli articoli (riferimento, nel mio corpus, per la lingua della dottrina), non possono che essere situate verso questo polo. Vengono dunque confermate le indicazioni fornite dalla letteratura e riassunte nel paragrafo precedente. All'interno del mio corpus i latinismi evidenziano un uso "virtuoso": prevalgono nei testi rivolti agli specialisti della giurisprudenza (che hanno strumenti e competenze per comprenderli e assimilarli), mentre negli scritti prodotti per un pubblico più vasto hanno un'incidenza inferiore, evitando le inutili complicazioni paventate da Ondelli.

La materia del diritto in cui i latinismi sono più diffusi è quella del civile, che presenta un indice di 72,14 (147 occorrenze). A scendere, si incontrano diritto amministrativo (61,71 e 118 occorrenze) e diritto penale (46,28 e 88).

Grafico 3.1. Latinismi: confronto indici note a sentenza, articoli e sentenze.






Grafico 3.2. *Latinismi: confronto indici diritto amministrativo, civile e penale.*



Passando a osservare i subcorpora testo/materia, si nota che, con indici quasi simili (86,98 e 85,85) i testi più ricchi di latinismi sono l'articolo di diritto civile e la nota a sentenza di diritto civile. I subcorpora delle note a sentenza hanno tutti e tre valori piuttosto elevati, almeno superiori al 65 di indice, quando, esclusi i già citati articoli di diritto civile, gli altri subcorpora non superano mai il 55. Questa diffusione elevata e uniforme conferma la nota a sentenza quale tipologia testuale incline all'uso di espressioni latine.

Grafico 3.3. Latinismi: confronto indici delle partizioni testo/materia.



3. Aulicismi e arcaismi

Sul piano del lessico, oltre ai latinismi, un altro tratto che caratterizza fortemente la lingua del diritto è l'elevata presenza di termini arcaici ed aulici. Per Ondelli (2007: 74-75), il linguaggio giuridico palesa «una scarsa propensione a disfarsi di vocaboli un tempo forse d'uso corrente ma ormai disusati, per soppiantarli con altri – come invece avverrebbe nella lingua comune – preferendo eventualmente la coesistenza di sinonimi». Secondo Mortara Garavelli, per la quale la tendenza alla conservazione di «cose superflue» (2001: 177) riguarda, ancor più che l'ambito lessicale, quello sintattico, diventa una collezione di «anticaglie che diventano di dominio comune specialmente quando si travasano nell'infausto “burocratese”» (*ibid.*).

E i punti di contatto con il “meccanismo di difesa” – o di offesa? – e l'appel del burocratese sembrano essere alla base anche della teoria di De Mauro (2002) sul perché la lingua del diritto italiano sia fortemente caratterizzata da termini e costruzioni che rimandano al passato e ad un registro elevato.

Occorre risalire sino agli anni della formazione dello Stato italiano, formazione durante la quale il paese versava ancora in una condizione di diffuso analfabetismo e minima competenza della lingua nazionale. In un simile contesto, in cui «per gran parte dei destinatari di un testo “pagamento di una multa” è estraneo come “oblazione dell’ammenda” e “consenso” o “accordo” estranei poco meno che “concerto”» (De Mauro, 2002: 158) la tentazione di parlare di “oblazioni” e “concerti” era assai forte. Il lessico diventa mura oltre le quali confinare chi non fa parte della cerchia degli iniziati e dietro le quali vengono nascoste informazioni a cui questi esclusi avrebbero tutto il diritto di accedere: un meccanismo, questo, ben applicato anche dal burocrate, dalla lingua delle amministrazioni, che con il “giuridichese” hanno più di un punto di contatto (le «pastroie dell’antilingua», Mortara Garavelli, 2001: 155).

Questo difetto, col tempo, è diventato prassi comune della lingua del diritto, entrando a far parte della natura stessa della giurisprudenza; una natura che, secondo Cortelazzo (1997) è istituzionalizzata e per questo «rende difficili le innovazioni lessicali e contribuisce al conservatorismo di fondo, portando però all’eccesso della ripetizione pedissequa e inerziale di formule riconosciute come “ufficiali” e quindi “sicure”» (Ondelli, 2007: 155).

Dato l’impatto che forme auliche e arcaiche hanno sul lessico della lingua giuridica, ho deciso di inserire anche questo tratto tra quelli usati per valutare il NOARS e, soprattutto, i rapporti tra le tipologie testuali che ne determinano le partizioni.

Il metodo d’analisi che subito mi è parso più adeguato è stato quello utilizzato anche per l’individuazione delle forme latine. Ho costruito una lista di controllo composta dagli aulicismi più comuni, selezionati in base alle informazioni rinvenute nella bibliografia e a seguito di un primo spoglio manuale del corpus, allo scopo di osservarne la distribuzione nei vari subcorpora: testo, materia e testo/materia.

Ho cercato di definire un elenco di lemmi quanto più bilanciato possibile, facendovi rientrare sostantivi, verbi, aggettivi, avverbi e congiunzioni, parole “piene” e parole “vuote”, parole tipiche degli scritti giuridici assieme ad arcaismi rinvenibili anche in altri settori. Il risultato finale è questa lista di 58 elementi: *acciocché, addivenire, adiuvaré, allorché, allorquando, altresì, ascrizione, atteso che, attesoché, benanco, commissivo, concludenza, corresponsione, cotale, custodiale, delibazione, detrimento, diniego, doglianza, esame, eziandio, financo, giacché, gravame, guisa (nel sintagma a guisa di), impingere, indi, instare, involgere, irrogabile, irrogare, irrogazione, laddove, laonde, niuno, nocumento, nullificare, onde, opinamento, orbene, ordunque, ostensibile, poscia, pretermettere, pretermissione, quivi, rammostrare, siffatto, statuire, statuizione, sussumere, sussumibile, sussunzione, taluno, tampoco, testé, trasfondere, uopo (nelle espressioni all’uopo, d’uopo)*. Una volta selezionate le forme, sono passato a controllarne presenza e frequenza all’interno del corpus.


Circa un quarto dei termini ricercati, 12 su 58, non ha avuto riscontro, non emergendo in alcun testo del NOARS. Si tratta delle seguenti forme: *acciocchè, ascrizione, attesoché, benanco, cotale, eziandio, laonde, niuno, nullificare, ordunque, poscia, quivi*. Si distinguono tra questi quasi tutti termini, in particolare congiunzioni e connettivi, che fortemente rimandano a un italiano estremamente polveroso e datato (*acciocché, attesoché, benanco, eziandio, laonde, niuno, poscia*). Il fatto che non siano reperibili in nessuna parte del NOARS fa pensare che questo corpus, in accordo con la tendenza registrata negli ultimi anni, sia privo almeno dello strato più vecchio e stantio della patina arcaicizzante che di solito ricopre gli scritti giuridici italiani. I dati relativi ai 45 elementi della lista che hanno invece trovato riscontro nel corpus sono riassunti dalla tabella 3.2:

Tabella 3.2. Occorrenze di arcaismi/aulicismi della lista di controllo.

	note	art	sent	amm	civ	pen	note amm	note civ	note pen	art amm	art civ	art pen	sent amm	sent civ	sent pen	TOT
altresì	35	44	62	46	64	31	16	8	11	11	27	6	19	29	14	14
laddove	49	14	33	45	39	12	25	17	7	7	4	3	13	18	2	96
siffatto	27	38	15	22	28	30	12	10	5	3	11	24	7	7	1	80
diniego	15	1	52	62	0	6	14	0	1	0	0	1	48	0	4	68
gravame	19	8	29	34	20	2	6	12	1	0	8	0	28	0	1	56
onde	13	14	22	22	18	9	6	7	0	3	3	8	13	8	1	49
allorché	11	19	17	10	29	8	1	7	3	9	9	1	0	13	4	47
taluno	15	23	9	10	12	25	5	4	6	5	4	14	0	4	5	47
orbene	14	7	21	12	17	13	8	3	3	1	1	5	3	13	5	42
giacché	13	9	17	16	9	14	9	1	3	5	2	2	2	6	9	39
doglianza	3	0	28	22	7	2	1	2	0	0	0	0	21	5	2	31
nocumento	16	0	6	4	7	11	4	1	11	0	0	0	0	6	0	22
statuizione	7	12	3	12	7	3	3	4	0	9	0	3	0	3	0	22
allorquando	7	5	8	5	5	10	2	3	2	2	0	3	1	2	5	20
statuire	14	2	0	12	2	2	11	2	1	1	0	1	0	0	0	16
uopo	6	2	4	3	5	4	2	3	1	0	1	1	1	1	2	12
corresponsione	9	0	3	4	7	1	3	6	0	0	0	0	1	1	1	12
addivenire	9	0	2	5	4	2	5	3	1	0	0	0	0	1	1	11
guisa	2	7	1	2	4	4	0	1	1	2	2	3	0	1	0	10
irrogare	0	6	4	2	0	8	0	0	0	0	0	6	2	0	2	10
involgere	4	3	1	6	1	1	4	0	0	1	1	1	1	0	0	8
financo	1	6	1	2	2	4	1	0	0	1	2	3	0	0	1	8
testé	2	6	0	4	3	1	2	0	0	2	3	1	0	0	0	8
sussunzione	1	4	2	1	2	4	1	0	0	0	0	4	0	2	0	7
commissivo	1	1	5	0	5	2	0	0	1	0	1	0	0	4	1	7
irrogazione	1	2	4	5	0	2	0	0	1	2	0	0	3	0	1	7
pretermettere	5	0	1	2	3	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	6
adiuvare	1	3	1	0	5	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	5
opinamento	2	1	1	1	3	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4
sussumibile	2	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	4
indi	0	1	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	4
pretermissione	2	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
delibazione	2	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
detrimento	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
rammostrare	1	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3
custodiale	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
trasfondere	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
irrogabile	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
esamine	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
instare	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
sussumere	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
tampoco	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
impingere	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
concludenza	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ostensibile	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	315	243	366	382	319	223	150	102	63	66	83	94	166	134	66	924
	164,9	131,2	175,0	199,7	156,5	117,2	189,6	171,7	120,1	103,2	144,4	147,4	344,4	154,2	89,2	
	8	4	9	5	6	8	4	1	6	1	1	9	5	5	2	

La tipologia testuale che più di tutte ricorre all'utilizzo di terminologia aulica e arcaica è la sentenza, che presenta un indice pari a 175,09 (con 366 occorrenze totali). Su valori non troppo inferiori troviamo anche la nota a sentenza: 164,98 di indice e 315 occorrenze. Più distanti, sulla scala della frequenza, sono posizionati gli articoli, con un indice che si ferma al 131,24 (243 occorrenze).

Grafico 3.4. Aulicismi/arcaismi: confronto indici note a sentenza, articoli e sentenze.



Rispetto alla tabella con i dati sui latinismi, dove spettava loro l'indice meno elevato, questa volta le sentenze contengono il maggior numero di occorrenze. L'esatto contrario avviene per gli articoli. Il comportamento dei dati relativo alle note a sentenza, invece, rimane invariato: si colloca sempre in mezzo agli altri due valori, in una posizione che tende fortemente verso l'indice maggiore. Relativamente ai latinismi, infatti, le note a sentenza fanno registrare un indice di 61,70, più vicino dunque al 72,14 degli articoli che al 46,28 delle sentenze. Nella tabella che computa le cifre di aulicismi e arcaismi, invece,

l'indice delle note a sentenza, come detto, è pari a 164,98 e si posiziona nettamente più vicino al 175,09 delle sentenze che al 131,24 degli articoli.

La varietà degli aulicismi e degli arcaismi utilizzati, rappresentata dalla percentuale degli elementi utilizzati tra quelli dell'intera lista di controllo, costituisce un ulteriore dato significativo. Note a sentenza e sentenze condividono la dimensione di questa percentuale: in entrambi i subcorpora, su 58 voci, se ne rinvenivano 37 (64%), mentre negli articoli se ne contano soltanto 30 (51%). Anche per quanto riguarda questo parametro, le note a sentenza si situano più vicino alle sentenze che agli articoli.

Passando all'osservazione della tabelle dal punto di vista delle materie giuridiche, si nota che il subcorpus che annovera il maggior numero di aulicismi e arcaismi all'interno del proprio lessico è quello diritto amministrativo, che ha un indice pari a 199,75 (382 occorrenze). Poi, a scendere, si incontrano il civile (156,56 di indice e 319 occorrenze) e il penale (117,28 e 223). Il calcolo della varietà di aulicismi e arcaismi presenti, in questo frangente, riserva dei risultati meno semplici da preventivare: la partizione con il minor numero totale di forme auliche e arcaiche (diritto penale) è anche quella che ne presenta la maggior varietà, con 36 termini differenti. Diritto amministrativo e diritto penale ne totalizzano rispettivamente 35 e 31.

I picchi evidenziati dalle due diverse direttrici d'analisi, si fondono idealmente nella partizione delle sentenze di diritto amministrativo, che palesa un elevatissimo indice di 344,45, quando il più elevato degli altri subcorpora testo/materia non supera mai i 200 punti e la media è attorno ai 140.

Grafico 3.5. Aulicismi/arcaismi: confronto indici diritto amministrativo, civile e penale.





Grafico 3.6. Aulicismi/arcaismi: confronto indici delle partizioni testo/materia.



Una così evidente propensione ad indulgere in termini polverosi e, per la maggior parte della popolazione, complessi è ben esemplificata da questi due

passi estrapolati dalla partizione del NOARS che contiene le sentenze amministrative³⁹:

(1)

La Regione Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del *gravame* proposto avverso il parere dalla stessa espresso in merito all'applicabilità della legge n. 27/93 e recepito dal provvedimento di *diniogo* del permesso di costruire espresso dal Comune. [2a200506]

(2)

Quindi, *atteso che* la controversia in esame *involge* questioni di diritto soggettivo, si rileva che il rito del silenzio non può essere esperito in presenza di situazioni di tale consistenza, anche nel caso in cui il giudice amministrativo sia dotato di giurisdizione esclusiva. [2a200601]

In entrambi i casi, in due periodi così brevi, si incontrano due termini della mia lista per il controllo di aulicismi e arcaismi; nel secondo passo riportato, le parole fanno parte della stessa proposizione. Nel primo, la concentrazione dei termini di difficile comprensione è aumentata dalla presenza di *reiezione*.

4. Astrazione: nominalizzazioni con suffisso -ità/-età.

Secondo Mortara Garavelli (2001: 171), la scrittura giuridica è «il trionfo delle astrazioni»⁴⁰. I motivi di questa caratteristica si individuano facilmente prendendo in esame alcuni dei principali tratti distintivi della lingua del diritto: l'impersonalità, la tendenza a ridurre gli snodi del discorso e la tendenza a mantenere un elevato livello di formalità. I primi due tratti segnalati da Mortara Garavelli coincidono con le prime due sezioni dello schema con cui Cortelazzo (2003a) riassume i principali parametri che regolano l'uso linguistico nella

³⁹ In corsivo ho evidenziato i termini presenti nella tabella 2.2.

⁴⁰ Similmente, Ondelli (2007: 77) parla di «predominio degli astratti».

costruzione delle sentenze: *impersonalità* e *concisione*⁴¹. Tra gli elementi che costruiscono il secondo parametro, Cortelazzo mette in risalto il frequente uso di nominalizzazioni.

Astrazione e nominalizzazioni, dunque. Per Mortara Garavelli (2001) le seconde sono uno dei principali strumenti attraverso cui la prima si irradia sulla lingua del diritto, «parafrasi riduttive, che contraggono in un nome (astratto) gli elementi di una proposizione (verbo + argomenti del verbo)» (2001: 173). La stessa idea era stata esposta, una ventina d'anni prima, anche da Metzeltin (1980:186), quando, cercando i motivi della difficoltà di comprensione del linguaggio, questi arrivava a parlare di «riduzione lessematica delle concettuazioni» e «condensazione delle proposizioni mediante sostantivi astratti».

D'altro canto, un frequente ricorso alle nominalizzazioni non è caratteristica peculiare della sola scrittura giuridica. L'elevato grado di formalità e generalità che questi costrutti sono in grado garantire ne fanno uno dei tratti linguistici più tipici della lingua dei testi scientifici, tecnici e accademici⁴². Ancor più se si tratta di nominalizzazioni dal carattere preminentemente astratto, come sottolinea Rovere (2005:87) quando ricorda che queste sono «un tratto universale del discorso teorico-scientifico».

Le istanze appena enunciate non possono non richiamare alla mente alcuni argomenti accennati nel corso del primo capitolo. La sovrapposizione di lingua del diritto e lingua dei testi scientifico-accademici è, per molti versi, alla base di questo studio. Le note a sentenza sono state da subito presentate come un testo in cui ci si aspetta di incontrare segni della convivenza di due delle tre principali anime della scrittura giuridica, quella dei testi applicativi e quella degli scritti della dottrina, disciplina della quale si è messa in evidenza la contiguità col mondo accademico. Mi sembra, allora, che occuparsi di astrazione e

⁴¹ Il terzo è la *settorialità*, etichetta sotto la quale Cortelazzo identifica il distacco della lingua del diritto da quella corrente; un distacco che trova attuazione attraverso fenomeni quali la frequente preferenza per costrutti enclitici, l'omissione di funzionali o la permanenza del valore verbale del participio presente.

⁴² Su questo tema, cfr. anche Mortara Garavelli (2001: 173).

nominalizzazioni – tratti comuni a entrambi gli universi testuali a cui si è deciso di guardare – sia di fondamentale importanza. Non stupirà allora se dell’incontro di questi due diversi fenomeni se ne è tratto un parametro d’analisi del corpus e di confronto tra le sue partizioni. In sede di interpretazioni dei dati, occorrerà però tenere conto della duplice natura del tratto esaminato.

Il passo successivo è stato l’individuazione di uno specifico costruito in grado di dare corpo nel modo migliore al concetto di nominalizzazione astratta e di permettere la ricerca di questo tratto all’interno del NOARS. Anche in questo caso, è giovato accostarsi al lavoro di Rovere, che dedica uno dei suoi capitoli di linguistica giuridica al suffisso *-ità* (e alla sua variante allomorfa *-età*), descrivendolo, sulla scorta delle osservazioni di Durante (1981) e Serianni (1993), come «il suffisso canonico per la formazione di nomi con alto grado di astrattezza» (Rovere, 2005: 87).

Ho dunque scelto di inserire tra i parametri di analisi del NOARS i sostantivi costruiti con i suffissi *-ità* ed *-età*. Ho ricercato e analizzato dati secondo due direttrici diverse, ma allo stesso tempo collegate. Ho preso in esame sia la gamma dei diversi sostantivi trovati (forme grafiche o *V*, secondo la terminologia dell’analisi automatica⁴³) sia il totale dei sostantivi in *-ità/-età* rinvenuti nelle varie partizioni (occorrenze o *N*).

A seguito del primo procedimento, ho isolato 560 diverse forme grafiche. Essendo, all’interno del corpus di riferimento, i lemmi classificabili come sostantivi poco più di 10.000, si evince che circa un sostantivo su venti, nel NOARS, è veicolo di un carico di astrattezza.

I termini più significativi, però, si incontrano scorrendo la lista in direzione dei sostantivi meno frequenti. Sono spesso le situazioni in cui sarebbe molto più facile esprimere il concetto voluto con un enunciato a nucleo verbale piuttosto che con una nominalizzazione, quelle che finiscono col dare alla luce i sostantivi più caratteristici e astratti, spesso neologismi dall’alto grado di

⁴³ Cfr. cap. 2.

astrazione e di “compressione” del valore semantico. Scorrendo, dunque, la lista verso il basso si possono incrociare casi di questo genere. Il complesso e criptico *antigiuridicità*, nel NOARS, si può leggere 20 volte, la maggior parte delle quali (17) negli articoli giuridici. Facilmente sostituibile da una proposizione, nelle sue 14 occorrenze, sarebbe anche *inapplicabilità*:

(3)

Nella giurisprudenza autoctona sulle clausole abusive, se è stata ribadita *l'inapplicabilità* della presunzione di vessatorietà nel caso in cui la controparte del professionista sia una persona giuridica, si registra una parziale apertura in relazione ad una figura sui generis quale il condominio. [0c200507]

Il passo in questione esemplifica anche come, spesso, l'utilizzo di una nominalizzazione inneschi di conseguenza il ricorso ad ulteriori sostantivi astratti, al fine di gestire lo sviluppo successivo del periodo, creando quelle vere e proprie concrezioni nominali tipiche della lingua giuridica. Altro esempio di questo tipo è costituito da *cancerogenicità* (11 occorrenze):

(4)

D'altra parte, se la *cancerogenicità* fosse davvero una sottospecie della tossicità, movendo dai dati noti di tossicità di un determinato composto dovrebbe potersi prevedere anche la sua possibile *cancerogenicità* già per via sperimentale. [1p200603]

La tendenza alla nominalizzazione, nella sua sistematicità, porta inevitabilmente alla creazione di neologismi o, quantomeno, all'utilizzo di parole, se non totalmente nuove, non ancora entrate stabilmente nell'uso. Sono ascrivibili a questa categoria termini come *bigenitorialità* (3 occorrenze), *assentibilità* (1), *sinallagmaticità* (1) e *antisindacalità* (1):

(5)

E sotto tale profilo pare troppo netta la contrapposizione che la Corte opera tra i profili esistenziali e quelli economici del rapporto di vita che si vuole attuare tra (ambedue) i genitori ed i figli. Quasi, cioè, che la *bigenitorialità* possa riguardare, per sua stessa essenza, solo « l'interesse "esistenziale" »

del minore » , «prescindendo dagli aspetti economici riguardanti la vita del minore » medesimo. [0c200703]

(6)

Di conseguenza, poiché per quanto riguarda il piano di lottizzazione "Dell'Amico" risultava già approvata e sottoscritta dalle parti la convenzione con obbligo da parte del privato di realizzare le opere di urbanizzazione, per effetto della variante generale non potevano intendersi decadute le previsioni contenute nel piano, da cui *l'assentibilità* della richiesta di concessione ad edificare presentata dalla ricorrente. [2a200506]

(7)

Per converso, se il "lucrum captandum" da parte del privato non sia soltanto l'effetto naturale della mancata realizzazione del danno ingiusto, ma costituisca la finalità esclusiva o prevalente del favore offerto dal soggetto pubblico o a lui richiesto, ponendosi l'accordo fra le parti in termini di *sinallagmaticità* e, quindi, di libera contrattazione, con esclusione di ogni soggezione del privato nei confronti del soggetto pubblico, il reato configurabile risulta quello di corruzione, Cass., Sez. VI, 17.12.1996, n. 10851, negli stessi termini Cass. Sez. VI, 13 aprile 2000, n. 11918, che parla della necessaria sussistenza di una «pretesa (anche implicita od indiretta) avanzata dal pubblico ufficiale e di una correlativa pressione sul privato cittadino tale da determinare in uno stato di soggezione rispetto ad una volontà percepita come dominante». [2p200601]

(8)

Dunque è venuto meno il tabù della doppia cognizione: non vi sono ostacoli a che lo stesso comportamento della pubblica amministrazione sia valutato dal giudice ordinario, ai fini della dichiarazione di *antisindacalità* dello stesso, e dal giudice amministrativo, ai fini della tutela di «situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego». [0c200610]

Il conteggio delle occorrenze (N) ha dato come risultato la presenza in tutto il NOARS di 8.146 sostantivi con suffisso in ità/-età. Il prospetto subcorpus per subcorpus è ordinato dalla tabella 3.4.

La partizione testo con il dato più alto è quella degli articoli, con un indice pari a 1679,17 (e 3109 occorrenze); quello che palesa il valore più basso è il subcorpus delle sentenze, 1050,56 (2196). A metà strada tra i due – ma con un valore leggermente più vicino a quello degli articoli – si collocano le note a sentenza (1487,97 l'indice, 2841 le occorrenze).

Tabella 3.3. Nominalizzazioni con suffisso -ità/-età: conteggio occorrenze (N).

partizione	n° forme grafiche	indice
note a sentenza	2841	1487,97
articoli	3109	1679,17
sentenze	2196	1050,56
amministrativo	2904	1518,58
civile	2674	1312,38
penale	2568	1350,66
note amministrativo	1237	1563,91
note civile	843	1419,12
note penale	761	1451,45
articoli amministrativo	1118	1748,45
articoli civile	823	1431,85
articoli penale	1168	1832,73
sentenze amministrativo	549	1139,19
sentenze civile	1008	1160,35
sentenze penale	639	863,88

Sul versante della materia giuridica, la maggior presenza di sostantivi in l –ità/–età si registra negli scritti di diritto amministrativo, che evidenziano un indice di 1518,58 (con 2904 occorrenze). Meno ricchi ne sono il diritto civile e il diritto penale, che si fermano attorno a un indice di 1350: 1312, 38 (con 2674 occorrenze) il primo, 1350,66 (con 2568 occorrenze) il secondo.

Il subcorpus testo/materia con indice più elevato è quello degli articoli di diritto penale: 1832,73 l’indice, 1168 le occorrenze. Il secondo indice più elevato è quello degli articoli di diritto amministrativo (1748,45 l’indice, 1118 le occorrenze). Il valore di gran lunga più basso appartiene alle sentenze di diritto penale, che non superano nemmeno i 1000 punti di indice (863,88, con 639 occorrenze).

L’elevato indice espresso dal subcorpus degli articoli – sia che si parli di forme grafiche sia che si parli di occorrenze – conferma quanto anticipato in apertura di questo paragrafo. Il frequente ricorso a nominalizzazioni astratte è tratto peculiare sia dei testi giuridici sia di quelli scientifico-accademici. Era

prevedibile, dunque, che nel caso di testi appartenenti a entrambe le categorie il risultato fosse una elevata diffusione dei sostantivi che di questo tratto sono espressione rispetto agli altri scritti della giurisprudenza. Le note a sentenza, che – come detto – una parte del vena scientifico-accademica degli articoli la captano, esprimono i valori che maggiormente si avvicinano a quelli più elevati.

È rispettato il pronostico di Mortara Garavelli (2001: 173), seppur formulato secondo un «grossolano giudizio intuitivo», secondo cui tra gli scritti del diritto che più tutti farebbero ricorso alle nominalizzazioni ci sarebbero i testi dottrinali. Mortara Garavelli, inseriva, accanto a questi e in posizione elevata rispetto ai testi legislativi, anche i testi applicativi. Non avendo esteso la mia analisi anche a questa categoria non mi è dato constatare l'esattezza di quest'ipotesi. Senza dubbio, però, va segnalato il divario, ulteriormente corroborato dai dati espressi nel § 4.1, tra le due classificazioni – testi dottrinali e testi applicativi – emerso dall'analisi del NOARS.

L'uso degli astratti è tipico, sempre secondo Mortara Garavelli (2001: 172) «di ogni discorso che verta su principî, su categorie piuttosto che su accadimenti particolari». In queste parole si può fermare la motivazione della differenza di valori tra testi dottrinali e testi accademici: per quanto anche le sentenze siano ricche di passaggi riservati a ragionamento e interpretazione, in non potrà mai mancare un collegamento con la realtà fattuale. Nei testi dottrinali, dove prevalentemente si trovano enunciazioni teoriche e si formulano criteri generali di interpretazione della materia giuridica, la componente astratta avrà giocoforza molta più probabilità di essere espressa ed enfatizzata.

L'aggiunta di una negazione tramite prefisso (solitamente *in-*) eleva notevolmente il grado di astrazione, poiché richiede, da parte del destinatario del testo, una più impegnativa elaborazione delle informazioni e dei concetti veicolati dal sostantivo.

Dall'esplorazione del NOARS è emersa una lista di 46 sostantivi (per 358 occorrenze totali) in *-ità/-età* su cui vale la pena soffermarsi, sia dal punto di vista

quantitativo sia da quello degli spunti di riflessione che i termini isolati sono in grado di offrire.

Tabella 3.4. Nominalizzazioni con suffisso -ità/-età: ricorso al prefisso negativo in-

	note	art	sent	amm	civ	pen	note amm	note civ	note pen	art amm	art civ	art pen	sent amm	sent civ	sent pen	TOT
invalidità	77	26	21	25	97	2	9	68	0	15	9	2	1	20	0	124
inammissibilità	17	4	27	24	19	5	6	10	1	1	3	0	17	6	4	48
incompatibilità	21	9	3	6	22	5	4	15	2	1	7	1	1	0	2	33
incostituzionalità	18	8	2	15	11	2	12	6	0	1	5	2	2	0	0	28
inapplicabilità	9	1	4	3	8	3	2	6	1	0	1	0	1	1	2	14
incapacità	3	7	3	3	7	3	1	2	0	2	3	2	0	2	1	13
im idoneità	7	1	3	4	2	5	2	0	5	1	0	0	1	2	0	11
inedificabilità	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
indisponibilità	1	5	1	1	4	2	0	0	1	1	3	1	0	1	0	7
inderogabilità	6	0	1	2	5	0	1	5	0	0	0	0	1	0	0	7
inopportunità	1	3	1	0	4	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	5
incommensurabilità	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
intollerabilità	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
inutilizzabilità	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
inscindibilità	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3
ineleggibilità	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
incontestabilità	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
insensibilità	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
inuscupibilità	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
intangibilità	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
inoperatività	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
indispensabilità	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
instabilità	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
insindacabilità	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
infettibilità	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
inoffensività	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
inopponibilità	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
inagibilità	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
intempestività	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
invisibilità	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
inconoscibilità	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
insostenibilità	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
inattività	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
infrazionabilità	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
inesigibilità	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
inaccogliibilità	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
incriminabilità	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
inopinabilità	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
inviolabilità	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
inconciliabilità	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
incongruità	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ineffettività	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
indivisibilità	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
inalterabilità	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
incredulità	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
incomprensibilità	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
177	94	87	102	202	54	40	120	17	27	42	25	35	40	12	358	
indice	92,71	50,76	41,62	53,33	99,14	28,41	52,58	202,01	32,42	42,22	73,07	39,22	72,62	46,04	16,22	

La maggior concentrazione di forme negative si registra nelle note a sentenza: l'indice di 92,71 (177 forme grafiche) è doppio rispetto ai subcorpora di articoli (50,76; 94) e sentenze (41,62; 87). Quanto alla materia, la partizione più interessata è quella del diritto civile, con un indice di 99,14 (e 202 forme grafiche); amministrativo e penale hanno valori molto più bassi.

Tra i subcorpora testo materia spiccano visibilmente le note di diritto civile, che hanno un indice (202,01) più che doppio rispetto al più elevato espresso dalle altre partizioni. Nel soppesare questo dato va tenuto certamente conto dell'apporto fornito dalla voce *invalidità*, che da sola costituisce più di metà delle occorrenze del sostantivo; tuttavia, anche non tenendo di tali occorrenze, la sezione delle note a sentenza raggiungerebbe un indice pari a 87,53, risultando ugualmente il subcorpus testo/materia più ricco di nominalizzazioni astratte con suffisso negativo.

Il ricorso al prefisso *in-* dona ai testi del NOARS ulteriore prolificità nella creazione di nuovi termini, tutti accomunati dal fatto di essere non facilmente leggibili e di essere immediatamente etichettabili come lessico dall'evidente sapore giuridico-burocratico: *inopponibilità* (2 occorrenze), *inusucapibilità* (2), *ineffettività* (1), *inesigibilità* (1).

(9)

Quanto, infine, all'ultimo motivo di opposizione, pure riconducibile alla norma dell'art. 615 cpc., poiché relativo alla pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, si rileva *l'inopponibilità* di questo alla società creditrice, odierna opposta. [2c200704]

(10)

L'*inusucapibilità* si pone in termini di assolutezza. Né è dato ammettere che porzioni dei terreni in oggetto possano essere isolatamente acquisite – attraverso il decorso del tempo – perché non interessate, nel relativo periodo, dall'esercizio di specifiche facoltà di godimento, non potendo tali facoltà essere disgiunte dal contenuto, unitario e non scomponibile, dei diritti di uso civico. [1c200604]

(11)

È di tutta evidenza che l'opera di riforma nasce dalla convinzione che solo un'analisi approfondita delle cause della crisi possa consentire di operare sui diversi fronti, convergendo anche le riforme "soprastrutturali" nella buona riuscita dell'ammodernamento dell'ordinamento giuridico nel suo complesso. Questa intima interconnessione ha suggerito alla Commissione di presentare al Sig. Ministro, con la "Bozza" e la Relazione che l'accompagna, una serie di raccomandazioni, essendo essa convinta che, senza la soluzione di nodi sovrastrutturali, qualsiasi codice corre rischi di *ineffettività* certamente da prevenire. [1p200702]

(12)

La stessa dottrina, inoltre, aggiunge che, a parte ciò, la giurisprudenza potrebbe correttamente giungere alla medesima conclusione «facendo leva sull'esigenza di ritenere di generale portata l'istituto della rimessione in termini per *inesigibilità* in concreto, date le circostanze, del tempestivo esercizio del potere soggetto al termine (in tesi sicuramente) perentorio considerato; e ciò come corollario necessario del dovuto rispetto che conviene, anche a questi propositi, tributare al diritto costituzionale di difesa (art. 24, comma 2°, Cost.)». [0c200504]

4.1. Sostantivi in –mento e –zione

I sostantivi con suffisso *-ità/-età*, pur essendone il principale mezzo di applicazione, non sono gli unici a veicolare il tratto dell'astrattezza. Esistono, come noto, altri suffissi molto fecondi per la creazione di nominalizzazioni. Tra tutti, vanno indicati *-mento* e *-zione*.

Mi è sembrato opportuno, per creare un termine di controllo, costruire anche un'analisi che affiancasse alle nominalizzazioni astratte per antonomasia anche i sostantivi prodotti tramite i suffissi *-mento* e *-zione*. Nel NOARS i primi ammontano a 5629 occorrenze totali, con 225 forme grafiche diverse; i secondi raggiungono le 16610 occorrenze a fronte di 659 forme grafiche. Il conteggio ripartito per subcorpus, comprensivo dell'apporto dei sostantivi in *-ità/-età*, è riassunto dalla tabella 3.5.

Tabella 3.5. Nominalizzazioni con suffisso *-zione*, *-mento*, *-ità/-età*: conteggio occorrenze (N).

	note	articoli	sentenze	TOT		amm	civ	pen	TOT
-zione	5888	5572	5150	16610	-zione	6628	5315	4667	16610
-mento	2029	1823	1777	5629	-mento	2380	1914	1335	5629
-ità/-età	2841	3109	2196	8146	-ità/-età	2904	2674	2568	8146
	10758	10504	9123	30385		11912	9903	8570	30385
indice	5643,52	5673,23	4364,44		indice	6229,11	4860,34	4507,48	

	note									TOT
	amm	note civ	note pen	art amm	art civ	art pen	sent amm	sent civ	sent pen	
-zione	2797	1780	1311	2230	1414	1928	1601	2121	1428	16610
-mento	1025	597	407	772	557	494	583	760	434	5629
-ità/-età	1237	843	761	1118	823	1168	549	1008	639	8146
	5059	3220	2479	4120	2794	3590	2733	3889	2501	30385
indice	6395,94	5420,61	4728,21	6443,33	4860,99	5633,13	5671,06	4476,81	3381,19	

Con indici e numero di occorrenze molto simili, articoli e note a sentenza si configurano come i testi in cui i gruppi di sostantivi in esame raggiungono i valori più elevati. Pur essendo il dato degli articoli lievemente più alto (indice di 5673,23 contro il 5643,23 delle note), la differenza tra i due subcorpora è irrilevante. Specie se paragonata al profondo scalino – circa 1300 punti di indice in meno – che li separa dalla terza partizione: le sentenze, con un indice pari a 4364,44, non raggiungono nemmeno i tre quarti dei valori di articoli e note a sentenza. Tradurre l’analisi in termini di occorrenze conferma le evidenze significative percepite in termini di indice: nonostante il corpus delle sentenze sia il più esteso – 209030 parole contro le 190930 delle note a sentenza e le 185150 degli articoli – contiene più di 1000 occorrenze in meno rispetto a entrambi gli altri due subcorpora.

In termini di materia giuridica, la partizione con più nominalizzazioni è il diritto amministrativo, che raggiunge un indice di 6229,11, superiore di circa 1300 punti rispetto a quello del diritto civile (4860,34) e di oltre 1500 rispetto al penale (4507,48).

In linea con quanto si poteva prevedere in base ai dati di tipologia testuale e materia giuridica, le partizioni testo/materia con i valori più elevati (e molto

simili tra loro) sono le note a sentenza e gli articoli di diritto amministrativo, che, con indici rispettivamente di 6395,94 e 6443,33, distanziano di almeno 700 punti tutti gli altri subcorpora, che esprimono peraltro una media attorno agli 4880 punti di indice.

Anche per quanto riguarda i suffissi *-zione* e *-mento*, vale la pena uscire momentaneamente dalla dimensione prettamente quantitativa per impostare alcune osservazioni di stampo qualitativo. Il suffisso *-mento* si rivela essere piuttosto prolifico per la creazione di sostantivi in grado, attraverso un processo di risemantizzazione, di diventare termini centrali nel lessico della giurisprudenza. Nascono con questo sistema di derivazione parole come *provvedimento* (500), *procedimento* (459) e, con numeri minori, *dibattimento* (42 occorrenze nel NOARS), *favoreggiamento* (24) e *nocumento* (22).

In chiusura, si può affermare che i dati della tabella 3.5 sostanzialmente corroborino le evidenze relative alle nominalizzazioni astratte in *-ità/-età*. Gli articoli sono confermati nella loro posizione di testo maggiormente caratterizzato dalla presenza di nominalizzazioni. Dopo aver evidenziato l'indice più elevato relativamente alle forme grafiche e alle occorrenze dei sostantivi in *-ità/-età*, mantengono questa condizione anche con l'allargamento del fenomeno analizzato (seppur affiancati dalle note a sentenza). I dati sulla materia delle occorrenze dei sostantivi in *-zione*, *-mento*, *-ità/-età* si allineano con quelli delle occorrenze delle sole nominalizzazioni in *-ità/-età*: da una parte il dato più alto relativo al diritto amministrativo, dall'altra, con valori inferiori e molto simili, sono posizionati il civile e il penale.

5. *Enclisi di si con infinito retto da verbi modali*

La perifrasi “verbo modale+infinito+*si* enclitico” è uno degli stereotipi più diffusi della lingua del diritto. Come nota Mortara Garavelli (2001: 159-169),

semplicemente procedendo alla «lettura di atti di Convegni e di testi di dottrina giuridica si metterebbe insieme una massa di esempi imponente per la densità con cui il costrutto ricorre».

Tale “endemica” diffusione è agevolata dal fatto che in un solo costrutto finiscono convogliate tre caratteristiche tendenze della lingua giurisprudenziale. Da un lato, si configura la preferenza per uno stile arcaico e polveroso, una «sostenutezza compassata, che sa di antiquato rispetto alla sintassi dell’uso scritto corrente, anche di livello alto» (Mortara Garavelli, 2001: 159); dall’altro, si distingue la nota predilezione per i costrutti sintetici. È proprio all’interno dell’insieme di questi fenomeni – assieme alla sovraestensione dell’infinito, all’uso di complete all’infinito e frasi ridotte participiali – che Mortara Garavelli (2001), redigendo il proprio catalogo di stereotipi sintattici del “giuridichese”, annovera l’enclisi di *si* con infinito retto da verbi modali. La terza caratteristica rappresentata dal costrutto in questione è l’impersonalità (Cortelazzo, 2003a): l’uso di *si* passivo accompagnato ad un verbo modale affianca l’elevato uso di forme verbali passive nel fornire ai testi giuridici una riconoscibile impronta impersonale. Anche Ondelli (2007) e ancora Mortara Garavelli (2003) e Cortelazzo (1997) inseriscono il *si* enclitico con infinito retto da modale tra le caratteristiche più evidenti della morfo-sintassi del diritto.

Si tratta di una costruzione così radicata nel linguaggio giuridico da essere in grado di riproporsi con successo in tutti quelle particolari sfumature dell’italiano che dalla lingua del diritto sono ispirati e contaminati, come ad esempio l’italiano burocratico e quello politico-istituzionale. Per quest’ultimo settore valgono le parole con cui Di Benedetto (2009) accenna al fenomeno all’interno del suo lavoro sui discorsi programmatici di governo per sottolinearne il già citato tratto dell’impersonalità:

L’enclisi rende la struttura impersonale ancor più distaccata, perché ne aumenta il senso di formalità con una scelta poco diffusa e superata, che suona assolutamente distante dall’uso

comune, delineando così un testo lontano dallo standard, che riecheggia piuttosto formule dell'italiano giuridico.

Con queste abbondanti premesse, era inevitabile cercare delle conferme di natura quantitativa e inserire l'argomento tra quelli esaminati attraverso l'analisi automatica, anche per valutare la posizione delle note a sentenza rispetto al fenomeno. Ho applicato l'osservazione alla terza persona singolare e plurale del presente indicativo dei verbi *potere* e *dovere*, prendendo in considerazione sia le forme che presentano enclisi sia quelle in cui il clitico è anteposto, in modo da poter anche procedere a un confronto tra le due diverse modalità. Per rispondere a esigenze di economicità, ho scelto di concentrare l'attenzione solo sul presente indicativo (il tempo maggiormente utilizzato all'interno del corpus, cfr. cap. 4). Ho tenuto in considerazione la totalità delle occorrenze senza distinguere tra i diversi valori di *si* (passivo, impersonale, ecc.), perché l'enclisi di questa particella è aspetto diffuso indipendentemente dalla funzione logica. Il totale delle occorrenze del *si* enclitico ammonta a 422, mentre la "risalita" si conta 203 volte. Il dettaglio dei risultati è riportato nelle tabelle 3.6 e 3.7.

Tabella 3.6. Enclisi di *si* con infiniti retti da verbi modali

	note	art.	sent.	amm.	civ.	pen.	note amm.	art. amm.	sent. amm.	note civ.	art. civ.	sent. civ.	note pen.	art. pen.	sent. pen.
può	55	63	90	48	102	58	18	18	12	21	24	57	16	21	21
possono	4	12	9	7	11	7	2	4	1	1	5	5	1	3	3
deve	30	44	102	34	98	44	10	18	6	10	19	69	10	7	27
devono	5	3	5	4	5	4	2	2	0	2	0	3	1	1	2
	94	122	206	93	216	113	32	42	19	34	48	134	28	32	53
	49,2	65,8	98,5		106,0	59,4				57,2	83,5	154,2		50,2	71,6
indice	3	9	5	48,63	1	3	40,45	65,68	39,42	3	1	5	53,4	1	5

Tabella 3.7. Anteposizione di *si* con infiniti retti da verbi modali

	note	art.	sent.	amm.	civ.	pen.	note amm.	art. amm.	sent. amm.	note civ.	art. civ.	sent. civ.	note pen.	art. pen.	sent. pen.
può	49	54	24	38	48	41	23	8	7	14	21	13	12	25	4
possono	4	7	1	3	1	8	1	1	1	1	0	0	2	6	0
deve	24	17	19	20	28	12	9	7	4	10	5	13	5	5	2
devono	1	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0
	78	80	45	63	78	62	34	17	12	25	26	27	19	37	6
indice	40,85	43,21	21,51	32,94	38,28	32,61	42,98	26,58	24,91	42,08	45,23	31,08	36,23	58,05	8,11

Il tipo di testo che presenta il maggior numero di occorrenze è la sentenza, che presenta un indice di 98,55 (206 casi). L'indice più basso (49,23) si legge nella casella delle note a sentenza, che contengono meno della metà delle occorrenze rispetto ai testi applicativi (94). Tra i due *si* collocano gli articoli, in ogni caso spostati – se li si immagina su un ipotetico asse con alle estremità opposte sentenze e note – verso il secondo dato (indice 65,89, occorrenze 122).

Rispetto alla posizione enclitica di *si*, le note a sentenza mantengono un comportamento più simile a quello degli articoli che a quello delle sentenze. Come più volte sottolineato, questa seconda tipologia testuale è quella generalmente più allineata agli stereotipi della scrittura giuridica e, in effetti, questa tendenza trova conferma nei dati isolati: un elemento così caratteristico della lingua del diritto come l'enclisi di *si* con infiniti retti da verbi servili risulta sensibilmente più utilizzato nelle sentenze rispetto agli altri subcorpora. Le note a sentenza, dunque, in quest'occasione sono più allineate all'uso dell'italiano standard piuttosto che a quello dell'italiano giuridico.

Trasferendo l'attenzione al piano della materia giurisprudenziale, la partizione in cui l'enclisi è più frequente è decisamente il diritto civile, che, con un indice di 106,01, si assesta su valori pressoché doppi rispetto al diritto penale (59,43) e ancor maggiori rispetto al diritto amministrativo (48,63); tali termini di confronto valgono anche si prendono in esame le occorrenze: 216 contro 113 e 93.

Nei valori relativi alle sentenze di diritto civile si incrociano e ricevono ulteriore conferma i dati fin qui descritti: da sole le occorrenze registrate in questo subcorpus (134) rappresentano circa un terzo dei casi totali dell'intero corpus (422) di enclisi di *si* in dipendenza da modali. Ragionando invece in termini di indici, questa categoria raggiunge un valore quasi doppio (154,25) rispetto al secondo valore più elevato all'interno del novero dei subcorpora testo/materia, quello degli articoli di diritto civile (83,51). Tali numeri forniscono dunque un'ulteriore conferma alla già evidenziata frequenza del costrutto in osservazione all'interno del diritto civile.

Combinare la lettura della tabella 3.7 con quella della tabella 3.8 – e dunque paragonare i dati sull'enclisi di *si* a quelli sulla sua “risalita” – permette di impostare un confronto, il quale, oltre che fecondo, è fondamentale. I dati sull'anteposizione del clitico completano quelli sull'enclisi, ne sono specchio e immagine negativa, permettendo di attribuire ai secondi (vero obiettivo dell'indagine) il giusto peso all'interno del corpus.

Subito si nota che, questa volta, le sentenze hanno l'indice di presenza meno elevato: solo 21,5 (e 45 casi) contro il 43,2 (80) degli articoli e il 40,85 (78) delle note a sentenza, che si posizionano sullo stesso piano. Diritto amministrativo (32,94, con 63 occorrenze), civile (38,28, con 78) e penale (32,6, con 62) si assestano più o meno su livelli simili tra loro.

Osservando la tabella 3.8, si può dire che in molti casi, dove i valori prima erano alti, ora sono, invece, più bassi. Questo dato funge da conferma ai numeri del precedente paragrafo. La sentenza predilige l'enclisi di *si*, di conseguenza

sulla scala che misura questo elemento si colloca al vertice. Nel momento in cui, invece, a essere quantificato è l'uso della versione standard del costrutto, i numeri crollano: chi scrive una sentenza, infatti, quando deve scegliere tra enclisi e risalita del *si*, la maggior parte delle volte propende per la prima opzione e la seconda sarà di conseguenza limitata a quella frequenza minore testimoniata nel mio corpus dall'indice di 21,5.

Un altro esempio simile lo costituiscono i subcorpora degli articoli di diritto civile e delle sentenze di diritto civile. Prima avevano, rispettivamente, il primo e il terzo valore più alti; ora il loro indice scende repentinamente, assestandosi nei pressi della media. Lo stesso succede alla sentenza penale che, avendo prima espresso il secondo dato più elevato, ora finisce sul fondo della scala, con appena l'8,11 di indice. Il sostanziale riequilibrio è documentato anche da un'ulteriore evidenza numerica. Nella tabella 3.7 (*si* enclitico), relativamente ai subcorpora testo/materia, la differenza tra l'indice più elevato e quello più basso ammontava a 114,83; nella tabella 3.8 (*si* anteposto), invece, tale differenza non superava i cinquanta punti (49,94).

Anche il confronto tra i totali delle occorrenze delle due diverse declinazioni del fenomeno (enclisi o anteposizione) rivela una realtà significativa: i casi di *si* enclitico (422) sono più che doppi rispetto a quelli del *si* non enclitico (203). La netta prevalenza per la versione generalmente prediletta dai testi giuridici situa con sicurezza il corpus all'interno della lingua del diritto, indipendentemente dalle sfumature interne dovute alla giustapposizione di tipologie testuali differenti.

Confrontando i dati relativi al totale del mio corpus con quelli messi a disposizione da Mortara Garavelli (2001), si notano alcune corrispondenze. Va sottolineato che alla base dei ragionamenti vi sono corpora estremamente diversi: da una parte note a sentenza, articoli giuridici e sentenze; dall'altra, di volta in volta, vengono presi a riferimento il codice civile, il codice di procedura civile, il

codice penale, il codice di procedura penale (testi normativi). Inoltre, Mortara Garavelli considera tutti i modi e i tempi, non solo il presente indicativo.

Anche Mortara Garavelli sottolinea come sia molto più frequente la costruzione “modale+infinito+si enclitico” rispetto a quella in cui il pronome è anticipato. Ad esempio, nei «primi mille articoli del codice civile⁴⁴ il *si* compare in posizione enclitica almeno 78 volte (di cui almeno 52 con valore passivo o impersonale), contro le 43 in cui *si* precede il modale. Nel codice di procedura civile⁴⁵ si contano almeno 90 casi di enclisi (in 55 dei quali il *-si* è passivante o impersonale) contro 24 proclisi del *si*».

Sommando le occorrenze del codice civile con quelle del codice di procedura civile si ottengono i seguenti totali: 168 casi di enclisi contro 67 di risalita del clitico, con un rapporto pari a 2,5. Se si confronta questo dato con quello relativo al confronto enclisi/proclisi nei testi di diritto civile del mio corpus, si ottiene la tabella 3.8:

Tabella 3.8. Rapporto enclisi/anteposizione di *si* con infiniti retti da verbo modale in testi di diritto civile: confronto tra Mortara Garavelli (2001) e il mio corpus.

	Mortara Garavelli (2001)	NOARS
enclisi <i>si</i>	168 (71,49%)	216 (73,47%)
anteposizione <i>si</i>	67 (28,51%)	78 (26,53%)
rapporto	2,5	2,76

Dal confronto scaturiscono due rapporti molto simili, 2,5 contro 2,76. Il dato è replicato e corroborato (a scanso di dubbi circa la casualità del risultato) dai numeri relativi al diritto penale. Anche in questo caso, sono state sommate le occorrenze del codice penale (15 casi di enclisi, 14 di risalita) con quelle del codice di procedura penale⁴⁶ (42 contro 15); il risultato poi è stato confrontato con il dato relativo alla sezione di diritto penale del mio corpus:

⁴⁴ Il codice in questione è quello precedente alla riforma del 2003.

⁴⁵ Il codice in questione è quello precedente alla riforma del 2009.

⁴⁶ Il codice in questione è quello precedente alla riscrittura di alcuni articoli, operata dal cosiddetto Pacchetto Sicurezza del 2008.

Tabella 3.9. Rapporto enclisi/anteposizione di *si* con infiniti retti da verbo modale in testi di diritto penale: confronto tra Mortara Garavelli (2001) e il mio corpus.

	Mortara Garavelli (2001)	NOARS
enclisi <i>si</i>	57 (66,28%)	113 (64,57%)
anteposizione <i>si</i>	29 (33,72%)	62 (35,43%)
rapporto	1,96	1,82

Anche in questo caso, i due rapporti sono estremamente simili, palesando una differenza addirittura inferiore di qualche centesimo di punto rispetto alla situazione del diritto civile. Anche le percentuali secondo cui enclisi e anteposizione sono ripartite sono tra loro più simili.

6. L'enclisi di *si* nelle forme verbali finite

Accanto alla diffusione nella lingua giuridica dell'enclisi di *si* con gli infiniti retti da verbi modali, va ricordata anche l'enclisi di *si* anche per quanto riguarda le forme verbali finite. Questo tratto – che, ad ogni modo, gode di un'estensione minore rispetto a quello trattato nel paragrafo precedente – normalmente emerge nelle forme verbali alla terza persona singolare, in particolare al presente indicativo. Nel suo elenco di stereotipi sintattici, Mortara Garavelli (2001: 160) tocca marginalmente quest'argomento, limitandosi a prendere in esame «il persistere, sia pure non generalizzato, di uno stereotipo come *trattasi*». Imbastisce una trattazione più completa due anni più tardi, quando specifica anche che la diffusione dell'enclisi di *-si* con forme verbali finite ha tra le sue principali motivazioni la frequenza dell'enclisi di *-si* con gli infiniti in dipendenza da verbi modali:

La preferenza per la posizione enclitica del *-si* concorre in buona misura all'andamento compassato del linguaggio, scritto e orale, di avvocati e di giudici. È talmente diffusa da estendersi a forme di modi verbali finiti: *trattasi, tratta vasi, dicevasi, vedasi*. Leggo in una comparsa conclusionale che è un modello di sapienza argomentativa: «Questo fatto – *ripetesi* – è coerente con il disposto...».

Effettivamente *trattasi* rappresenta la manifestazione più frequente di questo fenomeno, ma sono anche altri i verbi che spesso, nei testi giuridici, danno luogo a forme riflessive in cui il *si*, invece di figurare anteposto come da ordine standard, prende forma di clitico.

Nella mia analisi del NOARS, dunque, ho pensato di aggiungere tra i parametri di ricerca anche questo tratto. La tabella 3.10 riassume i risultati ottenuti.

Tabella 3.10. Enclisi di *si* con forme verbali finite.

	note	art.	sent.	amm.	civ.	pen.	note amm.	note civ.	note pen.	art. amm.	art. civ.	art. pen.	sent. amm.	sent. civ.	sent. pen.	TOT
trattasi	4	1	20	17	5	3	2	2	0	1	0	0	14	3	3	25
vedasi	0	0	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
ripetesi	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
dicasi	2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
ricordasi	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
stimasi	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
devesi	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
considerasi	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
rivolgesi	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
dicesi	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	6	5	28	19	12	8	2	3	1	2	3	0	15	6	7	39
	3,1	2,7	13,3	9,9	5,88	4,2	2,5	5,05	1,9	3,12	5,2	0	31,1	6,9	9,4	

Come nel paragrafo riservato all'enclisi con gli infiniti retti da verbi modali, anche in questo ho ritenuto opportuno estendere l'indagine ai casi in cui al *si* enclitico viene preferita la sua anteposizione. Per ottenere dei dati

confrontabili con la prima tabella ho ricercato l'anteposizione di *si* relativamente alle stesse forme verbali portate alla luce dalla ricognizione effettuata per l'enclisi. I risultati sono riportati nella tabella 3.11.

Tabella 3.11. Anteposizione di *si* con forme verbali finite.

	note	art.	sent.	amm	civ	pen	note amm.	note civ.	note pen.	art. amm.	art. civ.	art. pen.	sent. amm.	sent. civ.	sent. pen.	TOT
si tratta	43	62	44	49	53	47	17	16	10	22	16	24	10	21	13	149
si deve	27	19	20	20	33	13	9	13	5	7	6	6	4	14	2	66
si veda	3	0	15	2	12	4	2	0	1	0	0	0	0	12	3	18
si considera	5	7	3	4	9	2	0	4	1	4	3	0	0	2	1	15
si ripete	0	4	8	2	8	2	0	0	0	0	3	1	2	5	1	12
si dice	2	6	3	0	9	2	0	2	0	0	5	1	0	2	1	11
si stima	0	0	9	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9
si ricorda	2	0	6	0	7	1	0	1	1	0	0	0	0	6	0	8
si rivolge	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
si dica	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	82	100	110	77	142	73	28	36	18	33	34	33	16	72	22	292
	42,94	54,01	52,62	40,26	69,69	38,39	35,39	60,6	34,33	51,97	59,15	51,78	33,2	82,88	29,74	

Le occorrenze di *si* enclitico con forme verbali finite sono in tutto 39: una cifra che, se rapportata alle dimensioni del NOARS, appare decisamente esigua. Tale sensazione è ribadita dal confronto con i numeri relativi all'altra forma d'enclisi osservata. Bisogna qui ricordare che l'analisi dell'enclisi di *si* con infiniti retti da verbi modali era stata applicata solo a quattro forme verbali (può, possono, deve, devono): il totale delle forme enclitiche rinvenute secondo tali parametri ammontava a 422. Nel caso dell'enclisi di *si* con le forme verbali finite, invece, si hanno 39 occorrenze di *si* enclitico sul totale di tutte le forme verbali, coniugate secondo ogni modo e tempo. La frequenza marcatamente minore dell'enclisi di *si* con i verbi finiti rispetto agli infiniti retti da modale era stata anticipata da Cortelazzo (2003a) nel suo intervento sulla testualità delle sentenze.

Le forme diverse trovate sono in totale dieci: *trattasi*, *vedasi*, *ripetesi*, *dicasi*, *ricordasi*, *stimasi*, *devesi*, *considerasi*, *rivolgesi* e *dicasi*. La più frequente in assoluto è *trattasi*, che, ricorrendo 25 volte, costituisce da sola i due terzi delle

occorrenze totali. Tutte le altre forme si attestano su valori a confronto esigui, non ricorrendo mai più di 4 volte.

Per quanto riguarda la suddivisione relativa al genere testuale, spicca il dato delle sentenze: con un indice (13,3) quattro volte maggiore rispetto alle note e agli articoli, questa partizione si rivela sede privilegiata (quasi unica) all'interno del NOARS del fenomeno analizzato. Con indici simili, note e articoli si collocano molto distanti: appena 3,1 e 2,7. In questo caso, dunque, un tratto tipico della scrittura giuridica viene maggiormente osservato proprio nel testo – l'unico primario tra due secondari – che della scrittura giuridica si può ritenere più rappresentativo.

Passando al confronto tra le materie giuridiche, tra i dati relativi alle tre partizioni non si registra una differenza evidente come nel caso del dato precedente: in ogni caso, si legge la prevalenza del diritto amministrativo (indice 9,9) sugli altri due subcorpora (5,88 il diritto civile, 4,2 il diritto penale).

Tra i subcorpora testo/materia risalta su tutti il dato delle sentenze di diritto amministrativo: l'indice espresso è di 31,1, quando nel resto delle partizioni simili non supera mai i dieci punti. Da solo questo sub corpus fornisce circa il 40% delle occorrenze di *si* enclitico, lasciando il restante 60% diviso in altri 8 subcorpora.

A conclusione delle osservazioni relative alla tabella 3.11, si può dire che, per quanto riguarda i verbi finiti, l'enclisi di *si* nei testi del NOARS è estremamente rara. L'unica tipologia testuale che conserva una memoria minimamente apprezzabile di questo tratto stereotipico della lingua del diritto è quella delle sentenze.

L'osservazione della tabella 3.12 offre la possibilità di una verifica sui dati raccolti dalla 3.11. Note, sentenze e articoli esprimono valori molto più omogenei, con una leggerissima prevalenza degli articoli (indice 54,01) rispetto alle sentenze (52,62) e un lieve distacco delle note dai primi due.

Le sentenze di diritto amministrativo – che prima erano la partizione testo/materia in cui l'enclisi era più frequente – ora esprimono uno dei valori più bassi. Questo calo, indirettamente ma efficacemente, conferma il dato registrato nella prima tabella. Per una tipologia testuale in cui è privilegiata l'enclisi, infatti, quando ad essere controllata è la risalita del clitico, è molto probabile che il dato che emerge si attesti su valori molto bassi rispetto alle media.

7. Avverbiali strumentali

Rovere (2005) indica gli avverbiali strumentali come uno dei tratti più rilevanti e frequenti nei testi giuridici:

Ciò che, sotto il profilo dell'argomento qui affrontato, colpisce alla lettura di testi giuridici è la frequenza relativamente alta degli avverbiali strumentali, specie se confrontata con quanto rilevato da Wandruszka in rapporto al corpus di testi letterari e giornalistici da lui vagliato.

La frequenza riscontrabile nei testi del diritto non è da intendersi elevata solo nei confronti di opere letterarie e articoli di giornali e riviste: è rispetto alla lingua italiana nella sua totalità che i testi giuridici propongono un sovraccarico di avverbiali strumentali.

Anche Mortara Garavelli (2001: 167-170) affronta l'argomento, inserendo gli avverbiali strumentali nel proprio elenco dei più diffusi stereotipi sintattici della lingua del diritto⁴⁷ e concentrandosi principalmente sulla posizione degli avverbiali, peraltro riprendendo i dati e le intuizioni di Rovere.

Nello studio di quest'ultimo, infatti, l'osservazione sulla frequenza è accompagnata dal ragionamento circa la posizione che gli avverbiali strumentali generalmente occupano nei testi della giurisprudenza. Per l'individuazione di

⁴⁷ Cfr. Mortara Garavelli, a partire da pag. 155.

entrambi gli aspetti, Rovere (2005: 126) ha impostato l'interrogazione del corpus in questo modo: individuazione di alcuni verbi frequenti; conteggio degli avverbiali strumentali che li accompagnano; a partire dal gruppo degli avverbiali individuati, «secondo criteri semantici e di frequenza», inclusione solo di quelli che presentavano il sintagma nominale costituito da uno di questi sostantivi: *controricorso, decisione, decreto, delibera, deliberazione, ordinanza, procedimento, pronuncia, provvedimento, ricorso, sentenza*; esclusione dei casi in cui «la posizione è condizionata da fattori contestuali (frasi al passivo, subordinate con inversione, del soggetto, ecc.)».

Nella lingua italiana⁴⁸, la posizione tipica dell'avverbiale strumentale è nella parte finale della frase⁴⁹. Nei testi della giurisprudenza, invece, il sintagma in questione si trova in altre posizioni, spesso in apertura di frase o tra soggetto e verbo (ad ogni modo, posizioni preverbal). Nel corpus di Rovere, infatti, sono queste le posizioni privilegiate. La posizione maggiormente sfruttata è quella tra soggetto e verbo, che ritorna 684 volte. Segue il posizionamento dell'avverbiale in apertura di periodo o proposizione, 431 volte. Gli avverbiali strumentali in posizione finale, invece, sono solo 343. Se si somma il dato della posizione iniziale e di quella tra soggetto e verbo – a costituire le occorrenze in posizione preverbale – e poi si confronta il risultato con le occorrenze della posizione postverbale si osserva un rapporto di tre a uno (1105 contro 343).

Rovere prosegue l'analisi concentrandosi anche sulle «correlazioni significative tra singoli verbi, gli avverbiali selezionati e la loro posizione più frequente». Ad esempio, la posizione postverbale è tipica di *resistere* che si presenta in tutte e 77 le occorrenze; inoltre, i sostantivi che caratterizzano i sintagmi costruiti con questo verbo sono sempre *ricorso* e *controricorso*.

Riguardo alla posizione iniziale, l'annotazione più significativa è quella che dimostra come gli avverbiali strumentali di norma abbiano questa

⁴⁸ Cfr., ad esempio, Wandruszka (1982).

⁴⁹ Secondo Wandruszka (1982), all'interno della lingua italiana, gli avverbiali strumentali sono addirittura la tipologia di avverbiali che più frequentante ricorre nella posizione finale.

collocazione quando il soggetto che compie l'azione «è rappresentato da una delle parti in causa e il verbo esprime un'azione giuridica riservata ad esse». In questa posizione i verbi più utilizzati sono *adire, convenire (in giudizio), chiedere e impugnare*.

Tra soggetto e verbo, invece, gli avverbiali compaiono di preferenza quando fanno parte di una proposizione in cui il soggetto è un agente istituzionale (*Corte, Collegio, Giudice*); di conseguenza i sostantivi che più spesso compariranno in questo tipo di sintagma saranno quelli che indicano atti tipicamente collegabili alle entità giuridiche appena menzionate: *sentenza, decisione, ordinanza, provvedimento*. I verbi maggiormente interessati sono *dichiarare, accogliere, (ri)affermare, ordinare, rigettare, sospendere, stabilire, disporre*.

A partire dal metodo costruito da Rovere, con qualche modifica, ho sviluppato la ricerca degli avverbiali strumentali all'interno del mio corpus e le loro analisi e interpretazione. Punto di partenza sono stati gli undici sostantivi individuati da Rovere come i più frequenti all'interno del sintagma nominale degli avverbiali strumentali e riportati nelle righe precedenti. Attraverso lo strumento delle concordanze, ho ricercato gli avverbiali che contenevano i nomi in questione, producendo poi un consuntivo delle occorrenze differenziato per sostantivo di riferimento, tipo di testo e suddivisione del diritto. La tipologia di avverbiale strumentale ricercata è quella osservabile negli esempi seguenti:

(13)

L'amministrazione intimata si è costituita *con controricorso*⁽⁵⁰⁾, nel quale chiede che il gravame sia dichiarato inammissibile. [2a200601]

(14)

Con l'ordinanza in epigrafe la Sezione si occupa dell'interpretazione dell'art. 51 comma 5, DPR 21 dicembre 1999 n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e richiama il principio di diritto, sopra massimato, già recentemente

⁵⁰ Il corsivo è mio. D'ora in avanti, sino alla fine del paragrafo 7, gli avverbiali strumentali riportati negli esempi saranno evidenziati col corsivo.

affermato nella sentenza del TAR Veneto 30 maggio 2005 n. 2231 andando, così, in contrario avviso rispetto alla posizione espressa sul tema da altri Tribunali amministrativi regionali. [0a200502]

(15)

Infatti, come anche chiarito dalla Cassazione *con la sentenza a sezioni unite numero 44711 del 27.10.04* il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. [2p200702]

I dati raccolti sono serviti a osservazioni su due diversi aspetti: prima mi sono concentrato sul numero di avverbiali strumentali, poi sulla loro posizione all'interno della frase.

La ricerca degli avverbiali strumentali all'interno del mio corpus è riassunta dalla tabella 3.12.

Tabella 3.12. Avverbiali strumentali.

	note	art.	sent.	amm	civ	pen	amm note	amm art.	amm sent.	civ note	civ art.	civ sent.	pen note	pen art.	pen sent.	tot
controricorso	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
decisione	5	4	0	3	1	5	1	2	0	1	0	0	3	2	0	9
decreto	11	17	14	18	7	17	9	4	5	1	5	1	1	8	8	42
delibera	0	0	6	5	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	6
deliberazione	1	0	5	6	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	6
ordinanza	10	4	10	14	9	1	5	4	5	4	0	5	1	0	0	24
procedimento	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
provvedimento	3	5	18	20	4	2	2	3	15	0	2	2	1	0	1	26
ricorso	4	2	31	26	10	1	3	0	21	1	1	8	0	1	0	37
sentenza	34	16	33	25	40	18	13	5	7	15	9	13	6	2	10	83
	69	48	118	119	72	44	35	18	64	22	17	30	12	13	19	235
indice	36,13	25,92	56,45	62,22	35,33	23,14	44,24	28,1	132,81	37,03	29,5	34,5	22,8	20,3	25,6	40,16

In totale si contano 235 avverbiali strumentali. Se si prende in esame la suddivisione secondo tipologia di testo, si nota che il maggior numero di occorrenze si rinviene all'interno delle sentenze, con un indice di 56,45 e 118 occorrenze: valori quasi doppi rispetto alle note a sentenza (36,13 di indice e 69 occorrenze) e separati da un divario ancor più ampio rispetto agli articoli (25,92 e 48).

La partizione del diritto che fa maggior uso di avverbiali strumentali è il diritto amministrativo: indice 62,22 (con 119 occorrenze) contro 35,33 (72) del civile e 23,14 (44) del penale. Ideale punto d'unione tra questi ultimi numeri e quelli riguardanti la tipologia testuale è il numero di occorrenze registrato per le sentenze di diritto amministrativo: con un indice pari a 132,81 e 64 casi, questo subcorpus di gran lunga quello che presenta la maggior densità di avverbiali strumentali. Scendendo la scala, infatti, i successivi valori che si incontrano non superano i 45 punti di indice (44,24 e 37,03, rispettivamente per le note di diritto amministrativo e civile).

Sulla scorta di questi dati, si può riconoscere la sentenza come una tipologia testuale fortemente caratterizzata da rimandi intertestuali: il frequente

uso di avverbiali strumentali testimonia il continuo riferimento ai testi (altre sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti, ecc.) che i magistrati devono utilizzare per “costruire” le sentenze. Ragionamenti e decisioni devono tener conto e appoggiarsi a leggi e regolamenti, affinché venga emesso un giudizio corretto. Ancor prima di questa fase, chi scrive deve riassumere – solitamente nella sezione del *fatto* – il percorso (costituito da fatti, denunce, ricorsi, istanze, ecc.) che ha portato alla necessità del processo cui la sentenza darà una soluzione. Si tratta, in pratica, di quella parte nella quale la sentenza risponde a un’esigenza di tipo prettamente descrittivo⁵¹: sua caratteristica peculiare è «la citazione dei contenuti dei riferimenti giurisprudenziali e delle norme applicate alla decisione, in base ai quali viene inquadrato il fatto, o almeno gli aspetti che il giudice ha stabilito essere rilevanti ai fini del giudizio» (Ondelli 2007: 35).

L’elevato numero di avverbiali strumentali rinvenuto nel subcorpus delle sentenze identifica questo tipo di testo come il più legato – tra i tre in esame – alla lingua giuridica, annoverando quest’ultima tra le sue caratteristiche peculiari proprio il frequente impiego di questo tipo di costruzione.

Le posizioni in cui gli avverbiali strumentali vengono utilizzati sono quattro, ascrivibili a due sovra categorie: posizione preverbale e posizione postverbale. Nella prima rientrano la posizione iniziale e quella tra soggetto e verbo; della seconda fanno parte la posizione intraverbale – nei tempi composti, l’avverbiale è inserito tra ausiliare e participio – e la vera e propria posizione postverbale, che prevede l’inserimento dello strumentale nella parte finale della proposizione.

Per indagare la posizione degli avverbiali strumentali – seguendo il procedimento sviluppato da Rovere – ho dovuto intervenire sull’insieme dei 235 casi rinvenuti alla prima ricognizione, per isolare ed eliminare tutti quelli in cui la

⁵¹ Secondo Ondelli, il genere sentenza ha al proprio interno quattro diverse tipologie testuali, che, all’incirca, corrispondono alle diverse sezioni in cui una sentenza è scomponibile dal punto di vista del contenuto, nonché da quello testuale e grafico: 1) testo narrativo: racconto dei fatti e svolgimento del processo; 2) testo descrittivo; 3) parte argomentativa, in cui il giudice cerca di dimostrare la validità delle proprie scelte; 4) dispositivo o parte performativa.

posizione dello strumentale potesse essere vincolata ad altri elementi della frase, come, ad esempio, nell'eventualità di costruzioni al passivo. Dopo la scrematura, ho ottenuto un nuovo totale di 126 occorrenze, ripartite come descritto dalle tabella 3.13.

Tabella 3.13. Posizione degli avverbiali strumentali

	note	articoli	sentenze	TOT	amm.	civ.	pen.	TOT
iniziale	28 (14,66)	10 (5,4)	19 (9,08)	57	27 (14,11)	13 (6,38)	17 (8,94)	57
tra V e S	14 (7,33)	12 (6,4)	12 (5,74)	38	12 (6,27)	9 (4,41)	7 (3,68)	38
intraverbale	1 (0,52)	0	2 (0,95)	3	2 (1,04)	1 (0,49)	0	3
postverbale	5 (2,61)	10 (5,4)	13 (6,21)	28	17 (8,88)	5 (2,45)	6 (3,15)	28
	48 (25,14)	32 (17,28)	46 (22,01)	126	58 (30,32)	38 (18,65)	30 (15,77)	126

Il primo dato che salta agli occhi è la netta prevalenza della posizione iniziale, scelta per quasi la metà degli avverbiali strumentali non vincolati da fattori contestuali (57 su 126). A seguire, la posizione tra soggetto e verbo, che compare 38 volte. Solo 28, invece, all'avverbiale strumentale è riservato lo spazio in chiusura di frase. Data l'esiguità dei valori osservati, si può fare a meno di considerare i dati relativi alla posizione intraverbale.

Se si prendono in esame le due posizioni che più tipicamente l'italiano giuridico riserva agli avverbiali strumentali – posizione iniziale e posizione tra soggetto e verbo – è la categoria note a sentenza a presentare gli indici maggiori: 14,66 (con 28 occorrenze) e 7,33 (con 14 occorrenze); tra i due casi, spicca il primo, che presenta un divario molto elevato rispetto ai numeri espressi dalle altre due tipologie testuali. In questo modo, la nota a sentenza risulta essere il testo che presenta in modo più marcato le caratteristiche del testo giuridico. La posizione postverbale è scelta più frequentemente nelle sentenze (indice 6,21, occorrenze 13). Questo dato pare in qualche modo attenuare la conclusione espressa sopra: le sentenze sono sì il testo con più avverbiali strumentali, ma anche quello in cui questi sintagmi assumono la posizione meno marcata, più

aderente allo standard della lingua italiana. Maggiormente significativi, relativi alla posizione del sintagma avverbiale, sono i dati relativi alle note a sentenza, all'interno delle quali gli avverbiali strumentali si trovano nelle due posizioni più tipiche della lingua del diritto. Nel complesso, allora, relativamente al fenomeno degli avverbiali strumentali, possiamo ritenere note a sentenza e sentenze tipi di testo che, rispetto agli articoli (caratterizzati da valori modesti e simili tra i diversi testi e le diverse materie), maggiormente presentano e fanno emergere caratteristiche tipiche della lingua del diritto.

Concentrando l'attenzione sulle diverse partizioni del diritto, i testi di diritto amministrativo emergono come quelli in grado di far registrare il maggior numero di avverbiali strumentali, indipendentemente dalla posizione presa in esame. Questo valore conferma l'ampio uso di avverbiali strumentali in ambito amministrativo evidenziato anche dati sul numero totale di avverbiali strumentali, evidenziati dalla tabella 3.13.

A questo punto, può essere interessante fare un confronto con i dati ottenuti da Rovere⁵².

Tabella 3.14. Avverbiali strumentali: confronto con Rovere (2005)

	corpus Rovere (2005)	NOARS
posizione iniziale	431	57
posizione tra S e V	684	38
posizione postverbale	343	28
totale	1458	123

Si nota subito che, nel mio corpus, a prevalere è la posizione iniziale (57 casi) con un rapporto di 1,5 sulla posizione tra soggetto e verbo (38) e all'incirca doppio rispetto alla posizione postverbali. In Rovere, invece, la situazione è in qualche modo rovesciata, poiché è la posizione tra soggetto e verbo a essere 1,59 volte più frequente rispetto alla posizione iniziale; la posizione postverbale è sempre distaccata, separata dalla posizione più frequente anche in questo caso da

⁵² A questo scopo, torna ora utile la scelta di un metodo e di categorie di analisi sovrapponibili a quelli utilizzati da Rovere stesso.

un identico rapporto di 1 a 2 (343 contro 684). Si può dire, però, che, nel complesso, i dati relativi ai due corpora si equivalgano. Unendo le occorrenze della posizione iniziale con quelle della posizione postverbale – a formare le occorrenze della posizione preverbale, quella maggiormente osservabile nella lingua del diritto⁵³ – e dividendo il totale per le occorrenze della posizione postverbale, si ottiene un rapporto straordinariamente simile tra i due corpora: 3,25 per quello di Rovere, 3,39 per il mio. Dunque, un dato che sancisce la piena appartenenza dei due corpora alla lingua giuridica. L’inversione dei valori di posizione iniziale e posizione tra soggetto e verbo si spiega con le differenti tipologie testuali scelte per la composizione dei corpora: codici, formulari e riviste per quello di Rovere, riviste (note a sentenza e articoli) e sentenze per il NOARS.

8. *Sovraestensione dell’infinito*

La sintassi del “giuridichese” è ricca di complete all’infinito. All’interno dell’insieme di questo tipo di subordinate si collocano le “sovrastensioni” dell’infinito, costruzioni grammaticalmente anomale. Viene usato, per definirle, il termine *sovrastensione* perché in esse «l’infinito prende il posto del costrutto normale analitico» (Mortara Garavelli 2001: 161):

- 1) l’avvocato *chiede ammettersi* il testimone

in luogo di

- 2) l’avvocato *chiede venga ammesso* il testimone e
- 3) l’avvocato *chiede si ammetta* il testimone

⁵³ Rovere (2005: 126) riscontra una «netta tendenza dell’avverbale strumentale a collocarsi in posizioni preverbaliali».

Mortara Garavelli⁵⁴ le inserisce, all'interno del suo catalogo di stereotipi sintattici, tra quei costrutti che contribuiscono alla concisione e alla sinteticità della lingua del diritto. Anche Ondelli (2007), nella suo schema riepilogativo, li menziona, inserendoli tra i tratti sintattici più significativi della giurisprudenza scritta.

Ciò che, però, Mortara Garavelli tiene a sottolineare non è la particolare diffusione di questo tratto sintattico, ma la sua percezione da parte degli operatori del diritto. Rimanendo all'interno dei testi giurisprudenziali, gli esperti della legge ritengono perfettamente accettabili costruzioni di questo tipo. Quando, invece, sono calate in un contesto linguistico differente, quotidiano, le sovraestensioni non vengono accettate. Frasi come queste:

- 4) *la ragazza *chiede applicarsi* una toppa ai suoi jeans / *chiede acquistarsi* un altro libro

tratte dagli esempi di Mortara Garavelli (2001: 161), sono percepite come errori grammaticali. Da ciò si può dedurre che le sovraestensioni dell'infinito del "giuridichese" sono avvertiti come formule fisse, stereotipi «non esportabili in ogni altro settore e in particolare nel parlare e nello scrivere quotidiani» (*ibid.*).

Nello stilare l'elenco dei tratti linguistici da ricercare all'interno del NOARS, ho ritenuto fosse utile inserire anche le sovraestensioni dell'infinito. Non ovviamente per la loro diffusione – ritenuta esigua sia da Mortara Garavelli sia da Ondelli – ma proprio per il loro carattere così prettamente – e, si potrebbe aggiungere, unicamente – "giuridico". Anche avvocati e giudici ne riconoscono l'anomalia al di fuori del diritto e così, indirettamente, pure la forte e stretta appartenenza agli scritti della giurisprudenza. Penso, dunque, che la presenza o l'assenza di questo tratto possa essere una discriminante significativa nel caso di

⁵⁴ Ne constata la presenza principalmente in atti giudiziari e atti amministrativi.

classificazione e confronto di scritti giuridici. Ciò che mi aspetto è una sua maggiore presenza all'interno dei testi che si possono ritenere più "giuridici" – ovvero le sentenze – rispetto a dei testi, come gli articoli, in cui le influenze della scrittura del diritto sono mitigate da altre abitudini scritte.

La ricerca di sovraestensioni dell'infinito nel NOARS ha dato come esito il reperimento di soli 11 casi del fenomeno. La tabella 3.15 riporta le forme trovate, la sigla del testo di appartenenza e, per facilitare la comprensione, anche una concisa visualizzazione del contesto in cui appare la sovraestensione.

Tabella 3.15. Sovraestensione dell'infinito: elenco dei casi presenti nel NOARS.

testo	forma verbale	contesto
--------------	----------------------	-----------------

0c200705	<i>hanno ritenuto doversi</i>	hanno ritenuto doversi dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione
2a200704	<i>ritiene doversi</i>	ritiene doversi aver riguardo al risultato complessivo
2c200503	<i>disponeva procedersi</i>	disponeva procedersi ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio
2c200602	<i>si chiede ammettersi</i>	si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli
2c200602	<i>chiede ammettersi</i>	In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli
2c200604	<i>ha chiesto procedersi</i>	ha chiesto procedersi alla riduzione dell'atto di liberalità
2c200605	<i>chiedeva condannarsi</i>	chiedeva condannarsi la parte locatrice al risarcimento del danno
2c200703	<i>chiedeva determinarsi</i>	chiedeva determinarsi il grado delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro
2p200503	<i>chiede affermarsi</i>	chiede affermarsi la responsabilità penale dell'imputato
2p200504	<i>chiede affermarsi</i>	chiede affermarsi la responsabilità penale dell'imputato
2p200703	<i>dispone trasmettersi</i>	Dispone trasmettersi al P M. il libretto DD. GG. in atti per quanto di competenza.

Concentrando l'attenzione sull'etichetta indicante il testo, si ha piuttosto velocemente una prima idea della distribuzione del fenomeno all'interno di corpus principale e vari subcorpora. Eccetto un caso, che si identifica come appartenente alla partizione delle note a sentenza, tutte le altre occorrenze del fenomeno sono registrate in sentenze. La tabella III.2 riassume nel dettaglio la distribuzione delle sovraestensioni⁵⁵.

Tabella 3.16. *Sovraestensione dell'infinito: distribuzione per subcorpus.*

	note	note	note	note	art	art	art	sent	sent	sent		
	note	art	sent	amm	civ	pen	amm	civ	pen	amm	civ	pen

⁵⁵ Si è ugualmente optato per la visualizzazione dell'indice di ogni categoria, anche se con valori così bassi se ne sarebbe potuto fare a meno.

occorrenze	1	0	10	1	7	3	0	1	0	0	0	0	1	6	3
			4,7		3,0	1,5								6,9	4,0
indice	0,52	0	8	0,52	3	7	0	1,68	0	0	0	0	2,07	1	5

Sono confermate le impressioni di Mortara Garavelli circa la contenuta diffusione delle sovraestensioni dell'infinito: rispetto alla mole del corpus, la presenza del fenomeno è irrisoria. Ciò che, però, rende ugualmente interessante la sua osservazione è la ripartizione tra i diversi subcorpora. Degli 11 casi, la quasi totalità (10) è presente nelle sentenze. Resta fuori un'unica occorrenza, che si posiziona invece all'interno delle note a sentenza.

La schiacciante predominanza delle sentenze come sede del fenomeno corrobora i cenni introduttivi e conferma le aspettative che avevo espresso prima di procedere all'analisi del NOARS. Nonostante si ragioni su numeri molto contenuti, si può quantomeno affermare che la sovraestensione dell'infinito sia un tratto tipicamente – e quasi esclusivamente⁵⁶ – ascrivibile alla lingua del diritto. Note a sentenza e articoli scientifici giuridici sembrano quasi totalmente scevri di questo tratto.

Osservando nel dettaglio i dieci casi trovati – di seguito riportati⁵⁷ – si evincono alcuni dettagli circa le circostanze in cui vengono usate le sovraestensioni e i soggetti delle proposizioni che le reggono.

- 1) Le **sezioni unite**, investite della questione inerente la legittimità dell'attivazione officiosa della giurisdizione commissariale, che sia finalizzata ad assicurare l'esatta esecuzione delle decisioni adottate dal commissario medesimo ed ancora non eseguite, **hanno ritenuto doversi** dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione.
- 2) In proposito, oltre alla giurisprudenza che è richiamata dalla difesa comunale, il **Collegio** si rifà a quel consolidato orientamento che, al fine di individuare il carattere essenziale o meno di una

⁵⁶ Nella predilezione per questo costrutto la lingua del diritto è affiancata dal linguaggio burocratico.

⁵⁷ I corsivi che evidenziano sovraestensione dell'infinito e soggetto della reggente sono miei.

variante alla concessione edilizia, **ritiene doversi** aver riguardo al risultato complessivo dell'intervento costruttivo.

- 3) Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU sulle persone degli attori, il **Tribunale** con ordinanza del 22 gennaio 2004, **disponeva procedersi** ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio circa il rapporto di causalità tra la condotta dei convenuti e la morte della R. B., nominando all'uopo un collegio peritale.
- 4) Senza voler invertire l'onere della prova **si chiede ammettersi** prova per testi sui seguenti capitoli. *[il procuratore del convenuto]⁵⁸*
- 5) In via istruttoria **si chiede ammettersi** prova per testi sui seguenti capitoli. *[il procuratore del convenuto]*
- 6) Con atto notificato il giorno 14.12.2004 S.M.L., premesso d'essere proprietaria dell'appartamento situato in Roma, via Borgo Vittorio 10, concesso in locazione a Studio Borgo 10 s.a.s. di L.R. con contratto avente scadenza al giorno al 31.3.2004, per un canone attuale d'euro 1.239,50 **chiedeva condannarsi** la parte locatrice al risarcimento del danno per ritardato rilascio. *[la parte resistente]*
- 7) In via subordinata **chiedeva determinarsi** il grado delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, applicarsi l'art. 1227 c.c. con esclusione del danno evitabile (non prendendo posto sul ciclomotore ed indossando il casco protettivo) e condannarsi Do.V. ed A.F. (n.q. di genitori di D.E.), R.P. e la Sara Assicurazioni SPA in forma solidale ed indivisibile tra loro a rifonderle il risarcimento eventualmente pagato in misura corrispondente al grado di colpa eventualmente ascritto al conducente della vettura in garanzia, nonché le spese ed i compensi del rapporto processuale inter partes. *[Ergo Assicurazioni S.p.A.]*
- 8) Il **PM: chiede affermarsi** la responsabilità penale dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di mesi 5 di arresto e euro 21000,00 di ammenda.
- 9) Il **PM: chiede affermarsi** la responsabilità penale dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di anni 1 di reclusione.
- 10) **Dispone trasmettersi** al PM il libretto DD. GG. in atti per quanto di competenza. *[il giudice]*

⁵⁸ Ove il soggetto sia sottinteso o risalente a un periodo anteriore (a volte anche molto distante) l'ho riportato in corsivo tra parentesi quadre alla fine del frammento. Per quanto riguarda gli esempi 4) e 5), caratterizzati dalla forma impersonale del verbo, ho indicato, in base al contesto, il soggetto che, effettivamente, chiede l'ammissione della «prova per testi».

Si possono sostanzialmente individuare due situazioni tipo in cui compare la sovraestensione dell'infinito. Da una parte, è utilizzata quando il giudice del tribunale (*le sezioni unite, il Collegio, il Tribunale, il giudice*) che esamina il caso compie un'azione, si tratti di ordinare una nuova consulenza o di emettere una decisione sulla controversia. L'altro caso vede protagoniste le parti del processo: i casi in cui incontriamo una sovraestensione dell'infinito sono tutti casi in cui *PM, convenuto o parte resistente* fanno una precisa richiesta al giudice, esprimendo le proprie ragioni. Tale bipartizione è corroborata anche dall'osservazione dei verbi utilizzati: nel primo caso abbiamo tutti verbi che implicano una decisione: *hanno ritenuto, ritiene, disponeva, dispone*. Negli altri esempi, invece, l'unico verbo utilizzato è *chiedere*.

All'interno della lingua del diritto, si può dunque ritenere la sovraestensione dell'infinito un costrutto poco frequente ma particolarmente significativo e dotato di precisi e determinati contesti d'uso e funzioni.

Capitolo 4

Nota a sentenza: tratti testuali, lessicali, morfologici e sintattici.

1. Carta d'identità di una tipologia testuale

Dopo aver messo a fuoco alcuni numeri sulle note a sentenza, è giunto il momento di tracciare un profilo più completo della tipologia testuale in esame. L'idea di fondo è quella di convogliare in un unico capitolo, quasi si trattasse del suo documento di identità, tutte le caratteristiche della nota a sentenza osservate e nel corso di questo studio, provengano esse dall'analisi automatica, da quella quantitativa o dallo spoglio manuale del corpus.

Dopo l'analisi automatica del secondo capitolo e quella quantitativa del terzo, in questa quarta sezione dello studio, trova maggiore spazio anche l'approccio qualitativo. Per la maggior parte, infatti, le caratteristiche descritte di seguito prendono avvio dalla vera e propria lettura dei testi del NORS. In molti casi, tuttavia, per i tratti della nota a sentenza che vengono tracciati, viene fornito un riscontro numerico a cui appoggiarsi. Tali dati provengono dal campione di testi sul quale, per la maggior parte, è stata condotta l'osservazione di stampo qualitativo. Si tratta del campione costituito da tutte le note a sentenza (30) del 2005, un campione in grado di rispettare le proporzioni dell'interno corpus di note, per quanto riguarda i parametri materia e rivista. In alcuni casi, inoltre, il termine di paragone per l'interpretazione delle caratteristiche delle note a sentenza sarà fornito dalla letteratura sulla lingua del diritto.

2. Organizzazione testuale

Le note a sentenza non si presentano in un veste univoca e immediatamente identificabile. A differenza di quanto accade per molti altri testi giuridici (sentenze, atti amministrativi, ecc.), per le note a sentenza mancano modelli accreditati per la stesura. Cavagnoli (2008: 301) nota infatti che

mentre per testi più codificati esistono modelli standard, come la sentenza, e per testi dottrinali il modello sono gli scritti dei giuristi accademici, la nota sentenza, considerata come testo che lega la teoria e la prassi, è relativamente libera, nella sua stesura.

Ciò si traduce in una grande varietà di approcci diversi nella redazioni delle note, rendendole, tra gli scritti del diritto, quelle meno dotate di un aspetto tipico, standardizzato e facilmente definibile.

Per tale motivo, mi pare adeguato aprire questo capitolo con un paragrafo che descriva la caratteristiche dell'organizzazione testuale delle note a sentenza. Prima ancora di passarne in rassegna i tratti della testualità, però, mi sembra utile spendere qualche riga per abbozzarne le caratteristiche grafiche e visuali; aspetti, questi, che sono strettamente collegati alla scansione testuale di uno scritto, poiché è facile che ne siano influenzati o, più raramente, che la influenzino.

2.1. Aspetto grafico

La leggi, in virtù sia della tradizione, sia delle prescrizioni della Carta costituzionale, sono redatte secondo una struttura consolidata e altamente riconoscibile, anche ad una prima, rapida occhiata della pagina di testo che si ha

di fronte: titoli, articoli e commi costituiscono una scansione grafica, prima ancora che testuale, che immediatamente identifica il testo normativo. Lo stesso si può dire per altre sottocategorie dei testi normativi.

Anche le sentenze, nonostante alcune differenze dovute alla materia giurisprudenziale e al grado di giudizio di appartenenza⁵⁹, hanno una struttura grafico-testuale che ne permette facilmente l'identificazione. L'intestazione («Repubblica Italiana // In nome del popolo italiano»), la presentazione delle parti interessate, il fatto, il diritto e il dispositivo, anche se sotto spoglie diverse, ricorrono costantemente (in questo caso in base alle prescrizioni del codice), predisponendo un'impressione grafica facilmente decodificabile.

Sullo stesso piano si posizionano i testi dottrinali. Le pagine di un manuale di diritto amministrativo, per esempio, si riconoscono subito come appartenenti a un testo di tipo didattico. Gli articoli scientifici giuridici sono scritti nel rispetto delle fondamentali norme della scrittura scientifica. Sono dotati, infatti, di alcuni elementi imprescindibili: scansione del contenuto in paragrafi; ed eventuali sottoparagrafi, numerati, rimandi testuali e bibliografici, apparato di note a piè di pagina.

Identificare alla prima occhiata che si ha sotto gli occhi una nota a sentenza, invece, non è così immediato⁶⁰. Le veste grafica della rivista in cui sono pubblicate, le esigenze redazionali e tipografiche e le differenti abitudini scritte di un variegato catalogo di autori incidono inevitabilmente sull'aspetto finale del testo di cui mi sto occupando.

Come già esposto nel secondo capitolo, le note a sentenza che fanno parte del corpus approntato per questo studio provengono da cinque riviste giuridiche differenti, due a carattere generico e tre specializzate ciascuna in una delle tre principali materie del diritto: *Il Foro Italiano* (d'ora in poi FI), *Giurisprudenza Italiana* (GI), *Il Foro Amministrativo* (FA), *La nuova giurisprudenza civile commentata* (NGCC) e *Rivista penale* (RP). Ciascuna di queste riviste riserva

⁵⁹ Cfr. Ondelli (2004).

⁶⁰ Almeno per coloro che non operano nel campo della giurisprudenza.

alla note a sentenze pubblicate un'organizzazione testuale e un aspetto grafico di volta in volta differenti, seppur con una serie di caratteristiche in comune. Il mio intento, in questa sezione del lavoro, è quello di raccogliere e comporre queste caratteristiche comuni, in modo da poter tratteggiare in questo paragrafo il profilo grafico generale del testo nota a sentenza, nel prossimo la struttura testuale tipica.

Assieme a una nota a sentenza compare sempre pubblicata una porzione, più o meno estesa della sentenza commentata. Quest'ultima precede sempre la nota e, dunque, il primo segnale visivo che identifica la presenza di una nota a sentenza è costituito, in tutte le sue declinazioni, dalla citazione degli estremi della sentenza. A questa, invariabilmente, segue un elenco delle parole chiave che identificano la sentenza e il suo commento: una sorta di *tag* che riepilogano gli argomenti trattati. Chiude quest'intestazione un vero e proprio riassunto (da due, tre righe a ad alcune decine) della principale decisione espressa dalla sentenza in commento e del commento che ne è stato fatto nella nota che seguirà. Riscontro, tra le note del mio corpus e quelle del corpus utilizzato da Cavagnoli, una differenza circa il terzo elemento del modulo iniziale. Nelle note a sentenza del NOARS, esso compare nella maggior parte delle note osservate⁶¹, mentre Cavagnoli (2008: 299) ne riscontra la presenza solo nella rivista *Diritto pubblico comparato ed europeo*, dove compare «una sintesi introduttiva, staccata dal testo della nota, composta da una breve argomentazione e da un riferimento», nel caso citato, a una sentenza tedesca. Di seguito alcuni esempi del *modulo di apertura* delle note a sentenza.

⁶¹ Deroga a questa consuetudine principalmente la rivista RP.

Figura 4.1. Modulo di apertura nota [0p200609]

CASSAZIONE PENALE, II SEZIONE, 28 giugno 2005 (dep. 14 luglio 2005), n. 26043 — MORGIGNI *Presidente* — MASSERA *Relatore* — GALATI P. M. (conf.). — P. M. in proc. Andolfo, ricorrente.

Marchi — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi — Oggetto della contraffazione — Disegno originale di un personaggio di fantasia — Configurabilità (C. p. art. 474).

Nel concetto di marchio penalmente tutelabile può ricomprendersi il «disegno» originale di un personaggio di fantasia, assolutamente unico e protetto mediante registrazione, capace di descrivere e distinguere il prodotto fra tutti quelli dello stesso genere immessi sul mercato (Fattispecie relativa alla falsificazione di prodotti raffiguranti personaggi dei cartoni animati) (1).

Figura 4.2. Modulo di apertura nota [0c200503]

► CASS. CIV., I sez., ord. 26.11.2004, n. 22351

FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA (Cost., artt. 2, 3, 24, 30, 111; cod. civ., art. 274)

Non è manifestamente infondata – per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30, 111 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., nella parte in cui subordina al previo esperimento di una procedura di ammissibilità l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da soggetto maggiorenne.

Figura 4.3. Modulo di apertura nota [0a200502]

3665 - Sez. I — 13 ottobre 2005 — *Pres. Amoroso* — *Est. De Piero* — Soc. R. (avv. Minozzi, Bianchi, Rossi) c. Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo (Avv. Stato), Soc. I (n.c.).

[6972/228] **Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Offerte anomale - Determinazione della soglia di anomalia - Arrotondamento e numero di decimali da conteggiare - Assenza di prescrizioni nel bando di gara - Conseguenze.**

In assenza di puntuali prescrizioni di segno diverso del bando di gara il numero di decimali da computare per stabilire la soglia di anomalia delle offerte nelle gare di appalto di lavori è pari al numero massimo di decimali indicati dai concorrenti più uno (1).

(1) Cfr. Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2003 n. 1277, in questa *Rivista C.d.S.*, 2003, 1085.

869/6 - Sez. I — 26 ottobre 2005 — *Pres. Amoroso* — *Est. Buricelli/C* — Soc. I. (avv. Scudier, Casella, Bondi) c. Regione Veneto (avv. Morra, Caravita, Napetti), Regione Veneto - Unità complessa per la redazione del piano regionale trasporti (n.c.), Soc. N. (avv. Domenichelli, Sgualdino, Zambelli).

[6972/228] **Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Appalto di servizi - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - Raggruppamento temporaneo d'impresе - Disciplina di cui all'art. 51 comma 5, d.P.R. n. 554 del 1999 - Presenza di professionista abilitato da meno di 5 anni - Interpretazione - Fattispecie.**

(D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 51, comma 5).

La disposizione di cui all'art. 51 comma 5, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, a tenore della quale « i raggruppamenti temporanei previsti dall' [...] art. 17 comma 1 lett. g), [l. n. 109 del 1994] devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione [...] » deve essere interpretata nel senso che è necessaria la presenza del professionista stesso come componente associato e non come dipendente o collaboratore esterno (fattispecie in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di realizzazione tecnica di un progetto — « Progetto A-B Landbridge » — in materia di trasporti, nella quale il bando espressamente prevedeva la presentazione da parte dei partecipanti di una dichiarazione conforme a quanto prescritto dall'art. 51, d.P.R. n. 554 del 1999) (1).

Dopo il modulo di apertura si incontra il titolo, solitamente evidenziato in grassetto. Seguono il testo della sentenza e la vera e propria nota a sentenza. Queste stanno in rapporto di consequenzialità anche dal punto di vista grafico. Vi è però un caso, tra le riviste esaminate, in cui la nota a sentenza accompagna pagina per pagina lo sviluppo della sentenza che commenta. Accade nel FI, dove la pagina è costruita attraverso tre diversi moduli orizzontali. La sentenza si estende nella parte superiore, mentre la nota a sentenza, come fosse proprio una nota piè di pagina si estende al di sotto della prima. A chiarire che il testo nella sezione mediana non è una nota a margine, ma il vero e proprio materiale

centrale dello scritto, intervengono le note a piè di pagina relative alla nota a sentenza, posizionate in basso, nell'ultima fascia della pagina.

Normalmente si osserva un corpo testuale scandito in paragrafi dal numero e dalla lunghezza variabili, contrassegnati o meno da un titolo (più o meno lungo), con struttura e disposizione che variano a seconda del caso. Queste variazioni si verificano anche all'interno di una stessa rivista. In un caso solo, tra le riviste che hanno contribuito a creare la partizione note a sentenza del NOARS, si può osservare una struttura grafica perfettamente scandita e immutabile. Lo si nota per le note a sentenza della NGCC: qui il testo è sempre e comunque organizzato allo stesso modo. Si distinguono cinque blocchi di testo. Il primo, introdotto dall'etichetta che segnala l'inizio della nota a sentenza (*Nota di commento*), riporta il titolo dell'intervento. Seguono quattro altri paragrafi numerati e titolati sempre allo stesso modo: *I. Il caso*, *II. Le questioni*, *III. I precedenti*, *IV. La dottrina*. In questo caso, il rigido *layout* grafico si traduce anche in una griglia testuale fissa: chi si trova a redigere una nota a sentenza per la NGCC dovrà impostarne struttura e contenuti in modo da rientrare nei paragrafi prefissati. Nessuna delle altre riviste propone note a sentenza dall'impatto visivo (e testuale) così nitidamente riconoscibile.

La maggior parte delle riviste osservate (quattro su cinque) propone un'impaginazione su due colonne. Tutte le note del NOARS, dunque, seguono questo schema, eccetto quelle provenienti dal FA, che è composto con un'impaginazione a tutta pagina. Nel complesso – per scansione e titolazione dei paragrafi, impaginazione e apparato di note a piè di pagina – in questa rivista le note assumono la veste che più ricorda i saggi scientifici.

Figura 4.5 Layout FI [Op200507]

457 GIURISPRUDENZA PENALE 458

basi, dove avevano consumato un rapporto carnale, al termine del quale il Dn Teodoro aveva accompagnato la donna nella strada dove l'aveva prelevata.

Al riguardo, il giudice ha osservato che il contestato reato di favoreggiamento si configura come intermediazione tra offerta e domanda di prestazioni sessuali, sicché non può essere commesso dal cliente della prostituta. Ha precisato inoltre che riaccompagnare la meretrice nel luogo di addeamento, dopo aver consumato il rapporto carnale, «è una condotta reiterata

piuttosto all'esigenza della consumazione del rapporto in luogo diverso da quello dell'incontro». Ha quindi ritenuto che il fatto non sussiste.

2. - Il procuratore della repubblica di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente al suddetto capo di imputazione, deducendo violazioni della norma incriminatrice.

Il ricorrente ha rilevato che l'interpretazione del giudice è fondata su considerazioni meta-giuridiche che non hanno efficacia scriminante. Infatti il favoreggiamento della prostituzione

Tale dogma — circoscritta allo specifico caso dell'accompagnamento della prostituta nel luogo di lavoro — si spingerebbe in ragione della peculiarità della condotta che, solo se reiterata nel tempo, sarebbe idonea ad offrire un vantaggio apprezzabile alla prostituta, garantendole, alquanto stabilmente, un servizio di trasporto e protezione (in tal senso, ANTONI, *op. cit.*, 211).

Principio di offensività e favoreggiamento della prostituzione.

1. - Il problema della rilevanza penale della condotta del cliente della prostituta, che riaccompagna la stessa, dopo la consumazione del rapporto, nel luogo in cui l'aveva prelevata, offre lo spazio alla Cassazione, nella sentenza 9 novembre 2004 in rassegna, per una rilettura della fattispecie di favoreggiamento della prostituzione alla stregua del c.d. principio di necessaria offensività del reato.

La norma sul favoreggiamento, come è stato sottolineato da più parti in dottrina (1), è inserita nell'ambito di una formulazione legislativa analitica senza l'apporto scabro da generare nell'interprete un senso di vero e proprio smarrimento (2). L'art. 3 della legge Merlin, infatti, recita che la M è una condotta vietata ed illecita che, nonostante il diverso divalve espresso da rinvolti ipotesi, viene strutturalmente e giustificatamente trattata sul piano della punibilità. A ciò si aggiunge la disposizione di chiusura di cui al n. 8 dell'art. 3 c.c., che — come espressamente affermato da Cass. 9 novembre 2004 in epigrafe — risulta vana, in tutte le fattispecie in cui è dalla l. 7558, «quella rinvolta da maggiori indeterminazioni nella descrizione della condotta tipica».

Ora, è evidente che l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione di tale disposizione, ossia quello di garantire una tutela quanto più completa ed effettiva assicurando la repressione su qualunque tipo di attività che possa incrementare e agevolare in qualunque modo il fenomeno prostituzione, e ancor di più le regolarizzazioni criminali che si siano dovute, non può essere giustificato al sacrificio delle garanzie sottese al principio di legalità, in particolare sotto il profilo della necessaria determinatezza della fattispecie incriminatrice.

Si avverte, pertanto, la necessità di sottoporre la norma sul favoreggiamento della prostituzione ad una rilettura costituzionalmente orientata, che si ispiri ai principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati agli art. 25 e 27 Cost. Tale esigenza infoca Cass. 9 novembre 2004 ad interpretare l'art. 3, n. 8, secondo il canone della necessaria lesività, allo scopo di volgere l'apportività della disposizione alla condotta di riaccompagnamento della prostituta nel luogo di addeamento, posta in essere dal cliente; ciò significa verificare se tale condotta non solo corrisponda alla fattispecie astratta tipizzata nella norma incriminatrice, ma integri almeno l'offesa dell'interesse tutelato.

La sentenza dunque sembra dichiarare — sebbene manchi un riferimento esplicito nel testo — la c.d. concezione analitica del reato, secondo la cui non è il reato senza l'offesa (risorsa o essenza in prosodo) di un bene giuridico (3).

Secondo tale indirizzo interpretativo, accorto dalla prevalente giurisprudenza costituzionale e di una parte della dottrina e della giurisprudenza ordinaria (4), il requisito dell'offesa non sempre accompagna un

fr. della esigenza di interpretazione restrittiva che scaturisce dal favoreggiamento della prostituzione, in conformità allo spirito dell'art. 10 comma 1 di cui alla l. 7558, che è quello di combattere lo sfruttamento della prostituzione e tutte le attività connesse che si svolgono intorno, e non la prostituzione in quanto tale, la cui attività resta di per sé lecita.

I rilievi svolti da Cass. 14 ottobre 2004, in rassegna, sugli elementi che contraddistinguono oggettivamente il reato di favoreggiamento della prostituzione, penduto, giustificatamente, almeno su un piano formale-estraneo, l'opposta soluzione adottata dalla costante giurisprudenza di legittimità in ordine all'ipotesi dell'accompagnamento non occasionale della prostituta nel luogo di incontro con i clienti, da parte di un soggetto terzo (presumibilmente il «partner» della prostituta), in particolare, si afferma che «l'accompagnamento ritenuto con la propria attività a una donna nel luogo ove la stessa si prostituisce rappresenta di per sé un'attività di favoreggiamento, oltre che iniziale di sfruttamento della prostituzione», in quanto «costituisce una condotta analoga fattualmente rilevante a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione» (Cass. 29 settembre 1999, Purita, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 17; conf. Cass. 20 aprile 1993, Guercio, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 9; 1° marzo 1992, Meli, *id.*; 10 novembre 1982, Garro, *id.*, n. 13; 13 giugno 1981, Carli, *id.*, Rep. 1982, voce cit., n. 3; Costa, Cass. 26 novembre 1962, Labatone, *id.*, Rep. 1964, voce cit., n. 8, secondo cui è sufficiente, per negare la fattispecie in questione, una sola azione avvolta, da un numero di casualità — o di efficacia agevolatrice — ad esercizio del reato; non richiede espressamente il requisito dell'abitudine dell'accompagnamento, Cass. 6 dicembre 1983, Casabari, *id.*, Rep. 1984, *id.*, e Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 8; per un altro profilo della analiticità in ordine all'ipotesi dell'accompagnamento della prostituta, fr. stesso, Cass. 12 novembre 1982, Zaccà, *id.*, Rep. 1984, voce cit., n. 14, che ritiene non rilevante che l'accompagnamento della prostituta avvenga con mezzo di trasporto, poiché «consideranda a piedi ai luoghi abituali di prostituzione si realizza il fine di incoraggiare e di rovesciare in prostituta che il legislatore ha inteso reprimere (con la sanzione vigente)».

Solo apparentemente l'ipotesi sembra accettabile al caso oggetto delle polemiche in rassegna, trattandosi in realtà di condotte strutturalmente diverse. Ed infatti affinché si possa configurare il favoreggiamento ex art. 3, n. 8, l. 7558 è necessario che l'accompagnamento della prostituta nel luogo di addeamento, o dal luogo di lavoro (cioè una abitazione, sia posta in essere da un soggetto terzo rispetto ai termini costituenti dell'arresto di punibilità, sia caratterizzata — ad avvio dell'orientamento giurisprudenziale prevalente — da una certa continuità, nonché, sotto il profilo soggettivo, dalla presenza nell'attività della prostituzione di soggetti tutti che mantengono nella loro diversa ipotesi ad essere di quelle si limitano a riaccompagnare la prostituta nel luogo di lavoro, senza potendo in essere una condotta chiaramente correlata all'attività della consumazione del rapporto in luogo diverso da quello dell'incontro.

Con riferimento al requisito dell'abitudine dell'accompagnamento, chiesto dall'ordinanza maggioritaria ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 3, n. 8, l. c.c., giova notare che si tratta di una regola alla luce, prevalente in giurisprudenza, della natura eventuale abituale del reato di favoreggiamento della prostituzione (cfr. art. 25 giugno 2002, Marzocchi, *id.*, Rep. 2002, voce cit., n. 7; 21 gennaio 2001, Davina, *id.*; 25 marzo 1984, Anzures, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 7; nel senso che il reato di favoreggiamento si realizza solo con il compimento di un solo atto di agevolazione, v. Cass. 8 febbraio 1982, Polino, *id.*, Rep. 1983, voce cit., n. 10; 25 novembre 1980 (pm, *Rev. pen.*, 1981, 399, e Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 1); in ordine, per la tesi del reato eventuale abituale, cfr. MARCONI, *Le nuove discipline penali*, cit., 463; COSTA, *Dottrina penale*, parte speciale, cit., 234, secondo cui «l'espresso riferimento normativo al favoreggiamento della prostituzione (e non dei singoli congressi carnali) — che si penalizza, sembra [...] poter invece l'accento sull'«atto» di prostituzione come fatto abituale, come accade invece che rispetto ad altre fattispecie di reati».

3. Foro ITALIANO — 2002.

11) Cfr. ANTONI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, cit., 123; MARCONI, *Le nuove discipline penali della loro corso la disciplina della prostituzione*, cit., 454.

(2) Cfr. ANTONI, *op. cit.*, cit., 223.

(3) Per una recente formulazione della concezione analitica del reato, v. NERI MARCONI, *Il lungo cammino del principio di offensività*, in *Studi in onore di Marcello Gatto. Scritti degli allievi*, Torino, 2004, 89; COSTA, *Reato eventuale e offensività*, *Negoz.*, 2004, *Manuale*, *Proposte normative del principio di offensività*, in *Giur. pen.*, 2003, n. 129; ANTONI, *La nuova disciplina della prostituzione*, *Manuale*, 2003, 103; ANTONI, *L'offensività e un principio costituzionale*, in *Foro it.*, 2001, V, 1 ss.

(4) In proposito, FARRACA, *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo*

sentenza

nota a sentenza

nota a piè di pagina

2.2. Titoli

Attraverso l'analisi dell'aspetto grafico si è già intuita, perché ad esso strettamente connessa, l'organizzazione testuale delle note a sentenza. In questo paragrafo verrà ulteriormente approfondita, anche grazie a considerazioni sulla strutturazione dei contenuti all'interno delle note e sul rapporto tra le note a sentenza e gli altri testi della scrittura giuridica; un particolare, quest'ultimo, di fondamentale importanza, dato il carattere di "testo secondo" delle note a sentenza.

Del modulo di apertura si è detto a sufficienza nel paragrafo precedente; serve ora qualche ulteriore annotazione sul titolo. La prassi di titolazione rispecchia la multiformità d'aspetto del testo nota a sentenza. Non c'è una linea univoca nell'approccio a questa parte del testo, nemmeno in seno alla stessa rivista. In alcuni casi non è nemmeno presente un titolo che identifichi il commento alla sentenza: accade 15 volte sulle 90 note a sentenza selezionate, quasi esclusivamente in GI. Le assenze del titolo sono ripartite per materia in questo modo: 5 nel diritto penale, 6 nel civile, 4 nell'amministrativo.

Nella maggior parte dei casi si incontrano titoli brevi (spesso, come nell'es. (1) composti anche da due soli sintagmi), sintatticamente semplici e privi di forma verbale esplicita. La nominalizzazione, già tratto tipico dei titoli, è portata, nelle note a sentenza, al rango di soluzione prevalente. Molto frequenti sono le combinazioni costruite secondo lo schema "sostantivo+relativo sintagma di specificazione" (es. 1, 2 e 3).

(1) Limiti della falsa testimonianza [0p200508]

(2) Principio di offensività e favoreggiamento delle prostituzione [0p200507]

(3) Profili previdenziali dei nuovi rapporti di lavoro con gli enti locali [0a200705]

(4) Il rifiuto, il fok e la giurisprudenza [0p200604]

Anche quando l'estensione del titolo aumenta e viene scandita una strutturazione in periodi, permane una totale nominalizzazione e l'unica forma verbale che può comparire è il participio passato in posizione attributiva:

(5) Interventi marginali su bene sottoposto a vincolo: inoffensività della condotta nel reato di cui all'art. 118 del D.L.vo N. 490/1999 [0p200504]

(6) L'azione ex art. 28 della legge n. 300/1970 nei confronti della Pubblica Amministrazione in caso di rapporti «non privatizzati». Identità o diversità dell'azione collettiva e dell'azione individuale. Possibilità di conflitto di giudicati [0c200610]

Molto raramente, infatti, il titolo corrisponde a una proposizione, principale o subordinata, interamente sviluppata. Accade con più frequenza nei testi di diritto amministrativo, all'interno del quale, per i titoli, si nota una tendenza a maggiori estensione e complessità (es. (8) e (9)). Nei casi di titoli più estesi e sintatticamente articolati (come il secondo degli esempi seguenti) si nota la scomparsa, dal modulo iniziale, del riassunto del contenuto della nota, come se il titolo lungo, nella sua complessità, fornisse già le informazioni necessarie.

(7) Lavoro temporaneo: la Corte costituzionale boccia la revisione delle sanzioni varata nel 2000 [0c200609]

(8) Per il TAR del Lazio sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli sconti imposti dalla recente normativa di contenimento della spesa pubblica sui prezzi di fustella dei prodotti farmaceutici [0a200504]

(9) L'apertura di punti di raccolta del lotto presso le rivendite di generi di monopolio. Esiste ancora un obbligo di distanza dalle ricevitorie del lotto? [0a200601]

A livello di differenziazione tra le materie giuridiche, si possono fare le seguenti considerazioni. Tendenzialmente, i titoli più brevi, sintatticamente meno complessi e privi di verbi finiti si trovano generalmente nelle note di diritto penale. Solo 2 volte (9%), tra le 22 note dotate di titolo del diritto penale, accade che il titolo comprenda un verbo finito e solo 5 volte (23%) che superi le dieci parole di estensione. Nel diritto amministrativo, invece, il titolo, nelle 27 note che lo presentano, solo due volte scende sotto le dieci parole di estensione,

rimanendo sopra a questa soglia nel restante 92% dei casi. Nel 22% delle occasioni (6 casi su 27), quindi con una proporzione più che doppia rispetto al diritto penale, il titolo comprende un verbo finito. Il diritto civile si colloca su posizioni intermedie: su 24 note dotate di titolo, 18 hanno un titolo con più di dieci parole (75%) e in 4 casi (15%) nel titolo è sviluppata una proposizione.

Da questa breve ricognizione si può concludere che al titolo è assegnato (almeno nei casi estremi di penale e civile) un diverso valore. Nel diritto penale il titolo della nota sembra meno importante: in circa un terzo dei casi non compare e, quando c'è, non è mai molto lungo, complesso e portatore di un ricco nucleo di informazioni. Al contrario, nel diritto amministrativo pare ricoprire un ruolo più significativo. Poche volte è assente (solo un decimo delle occasioni) e, quando è usato, spesso è complesso e strutturato in maniera da identificare con più precisione possibile l'argomento inquadrato dal testo a seguire. Nelle occasioni in cui il titolo raggiunge le dimensioni e l'articolazione maggiori, infatti, viene eliminato il breve riassunto in testa alla nota.

2.3. Organizzazione del contenuto: paragrafi, andamento commatico e note a piè di pagina

Venendo al corpo testuale vero e proprio della nota a sentenza e alla sua organizzazione, occorre in primo luogo soffermarsi sulla suddivisione in paragrafi. Per Cavagnoli (2008: 299) «la strutturazione in paragrafi, se non è esplicitamente indicata nelle norme redazionali della rivista in cui è pubblicata la nota, non è tipica della nota». Motivo di questa tendenza grafico-testuale sarebbe la lunghezza limitata del testo.

A riprova della multiforme natura del testo in esame, i dati provenienti dal NOARS, restituiscono un'immagine diversa rispetto alla paragrafazione delle note.

La soluzione più frequente (applicata 33 volte, 36%) risulta essere quella secondo cui alle note non viene applicato nessun tipo di paragrafazione. Appena sotto (31 casi, 35%, quindi, sostanzialmente, nella stessa proporzione), si colloca la suddivisione in paragrafi numerati e titolati. Un po' più staccata la creazione di paragrafi identificati solo dal numero progressivo.

Tabella 4.1. Paragrafazione delle note a sentenza.

	paragrafi numerati e titolati	paragrafi solo numerati	nessuna paragrafazione	TOT
note amm	13	9	8	30
note civ	13	8	9	30
note pen	5	9	16	30
TOT	31	26	33	90
%	35%	29%	36%	

Se, però, si uniscono gli ultimi due dati, quelli che prevedono comunque un qualche tipo di paragrafazione, si osserva che su 90 note ben 57, il 64%, sono suddivise in paragrafi. Dunque, si può affermare che le note a sentenza molto spesso prevedono una scansione in paragrafi del materiale trattato, come accade per gli articoli accademico-scientifici e, in particolare, per gli articoli scientifici giuridici in particolare.

Un punto di contatto con le osservazioni di Cavagnoli è il fatto che più spesso sono le note a sentenza più brevi (tra le 500 e le 1500 parole) a presentarsi senza suddivisione in paragrafi. Ciò avviene più frequentemente nelle sentenze di diritto penale, spesso brevi: sono queste, infatti, a costituire la maggior parte

delle occasioni di testo non paragrafato (16 su 33). La corrispondenza “brevità/assenza di paragrafazione”, tuttavia, non è una configurazione costante: s’incontrano nelle note del NOARS casi di note a sentenza molto brevi minuziosamente suddivise in paragrafi, e casi con paragrafi titolati. Al contrario accade anche di leggere note molto estese alle quali l’autore ha scelto di non conferire alcuna struttura a paragrafi: è il caso della nota [0a200502], che, pur superando le 2500 parole, non è divisa in paragrafi.

Non è nemmeno una questione di rivista o di scelte d’impaginazione. La scelta di ricorrere a paragrafi, titolati o meno, è trasversale tanto alla dimensione materia quanto alla rivista d’appartenenza. Ad esempio, GI, rivista che predilige testi brevi e non paragrafati, presenta in più occasioni note a sentenza suddivise in paragrafi, sia nella variante con i titoli sia in quella che ne è priva.

L’organizzazione in paragrafi delle note a sentenza discende certamente da quanto accade per gli articoli. Tutti gli articoli facenti parte del NOARS sono suddivisi in paragrafi numerati, la maggior parte dei quali è anche identificata da un titolo. Le sentenze, invece, come ricordato, presentano tutto un altro tipo di struttura, basandosi sulla successione di fatto, diritto e decisione. Tutt’al più alcune sentenze, in alcune loro porzioni, utilizzano una scansione ad elenco numerato per fissare e ordinare, cronologicamente o in base alla rilevanza, alcuni punti del caso in esame.

Si nota anche una forma di organizzazione del testo parallela alla suddivisione in paragrafi. Si tratta di una modalità di scansione della pagina tipica della scrittura, che ritroviamo anche tra i tratti testuali della lingua del diritto elencati da Ondelli (2004). È l’*andamento commatico*, che prevede «la coincidenza tra l’unità sintattica costituita dalla frase e l’unità testuale costituita dal capoverso» (Cortelazzo 2000a: 342). È un segno di quella che Ondelli (2004: 88) chiama la «rigida organizzazione testuale esplicitata formalmente» caratteristica dei testi giuridici, che deriva loro dalla schematica suddivisione

delle leggi in titoli, capi, sezioni, paragrafi, articoli e commi. Scrive ancora, infatti, Cortelazzo (2003b):

Chi ha compiti di scrittura nelle amministrazioni pubbliche trova un altro ostacolo sulla strada di una buona suddivisione del testo in capoversi: la consuetudine con lo stile commatico tipico dei testi normativi.

Nelle leggi e nei regolamenti il capoverso costituisce il comma. Nei testi normativi un comma è generalmente costituito da una frase, spesso molto complessa; vi è, quindi, una corrispondenza tra frase e capoverso, inusuale negli altri testi.

In base ai dati della tabella 4.2, si può affermare che l'andamento commatico sia un tratto piuttosto radicato nelle note a sentenza: circa un sesto di tutte le note (12 su 90) è scritto secondo questo schema. Si registra una certa prevalenza nelle note di diritto amministrativo e nella rivista FA, ma il fenomeno è esteso a tutte le materie e alla maggior parte delle riviste analizzate.

Il dato assume maggiore rilevanza se confrontato con la situazione degli articoli. Dei 36 testi selezionati, nessuno è strutturato secondo un andamento commatico.

Tabella 4.2. Presenza dell'andamento commatico nelle note a sentenza.

	SI	NO	TOT
note amm	8	22	30
note civ	3	27	30
note pen	1	29	30
TOT	12	78	90
%	13,5%	86,5%	

Di seguito due esempi⁶² di organizzazione del testo secondo l'andamento commatico rinvenuto nelle note a sentenza del NOARS:

(10)

Con la sentenza in epigrafe il giudice amministrativo si è nuovamente pronunciato in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad un procedimento ancora in itinere richiamando alcuni principi giurisprudenziali ormai da tempo pacificamente consolidatisi.

Invero, occorre dar conto di come nel caso di specie il Tribunale adito non si sia limitato ad addurre alcuni precedenti a sostegno delle proprie argomentazioni giacché si è provvedimento « spinto oltre » giungendo ad offrire agli operatori del diritto una sintetica, ma analitica, ricostruzione sistematica delle ragioni sottese all'introduzione di siffatto istituto di trasparenza amministrativa all'interno del nostro ordinamento.

La complessa ed articolata pronuncia resa trae origine da un'impugnazione proposta con l'apposito rito camerale speciale da un dipendente del Ministero della difesa avverso le determinazioni assunte dall'amministrazione di appartenenza in riscontro ad una istanza di accesso documentale di natura endoprocedimentale.

Attraverso la citata istanza, peraltro, il ricorrente non si era limitato a formulare una mera richiesta di visione e di estrazione di documenti così come previsto dall'art. 22, l. n. 241 del 1990 in quanto, se in via principale aveva domandato di accedere a dati e a documenti in possesso dell'amministrazione militare, in via subordinata aveva domandato di partecipare al procedimento amministrativo in allora in itinere per la formazione delle graduatorie per l'avanzamento di carriera.

Il Collegio, come anticipato, ha reso la sua decisione attraverso l'enucleazione di una motivazione particolarmente nutrita lambendo sostanzialmente tutti i principi cardini del diritto di accesso documentale, sembrando quasi volere tirare le fila di quel discorso incominciato dal legislatore nel 1990 ma, come è noto, proseguito quasi esclusivamente dalle Corti.

Ecco perché, seppur di portata non particolarmente innovativa, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, n. 1994 del 2006, suscita un significativo interesse.

Tale decisione arricchisce il panorama delle pronunce inerenti al tema dell'accesso ai documenti amministrativi rappresentando un autentico condensato di precipitati storici del lungo e travagliato processo di affastellamento giurisprudenziale che, seppur originatosi oramai ben 15 anni fa, all'indomani dell'entrata in vigore della sua disciplina generale, pare ancora ben lontano dal giungere ad un punto di approdo definitivo.

Pochi altri istituti del nostro ordinamento, infatti, sono stati oggetto di un procedimento di rilettura giurisprudenziale così intenso e sistematico così come è avvenuto per il diritto di accesso documentale il quale, dopo essere stato introdotto dal legislatore, è stato concretamente forgiato e plasmato dal giudice amministrativo.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Accesso endoprocedimentale ed accesso esoprocedimentale.

l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi ha rappresentato un elemento di assoluta novità per il nostro sistema di organizzazione amministrativa.

La dottrina non ha esitato a definire le disposizioni contenute negli artt. 22 ss., l. n. 241 del 1990 come norme artefici di una vera e propria rivoluzione copernicana nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini poiché, con esse, si è edificato un nuovo sistema di valori che, ribaltando l'impostazione tradizionale ancorata al segreto amministrativo, ha elevato il diritto d'accesso e la pubblicità a regola dell'azione amministrativa, relegando il segreto al ruolo di eccezione. [0a200603]

(11)

I. c'è solo un punto della pronuncia in epigrafe che, a mio avviso, richiede un chiarimento, ed è quello concernente l'individuazione del thema decidendum.

Non mi sembra esatto affermare, come fa Cass. 20750/04, che oggetto del giudizio era una sola domanda.

⁶² Il testo riportato costituisce la prima porzione (gli undici primi capoversi) di ciascuna delle note da cui gli esempi provengono.

Nel Caso in esame (trattasi di vicenda risarcitoria da circolazione stradale in cui era rimasto coinvolto un minore) il giudizio era stato instaurato dai genitori che chiedevano il risarcimento dei danni riportati dal figlio minore, nonché quelli da loro stessi subiti.

E evidente, pertanto, che si è in presenza di due domande cumulate nello stesso giudizio, l'una concernente i danni subiti dal minore, l'altra relativa ai danni lamentati dai suoi genitori.

Il fatto che abbiano agito soltanto i genitori (stante l'incapacità del minore) non riduce l'oggetto del giudizio ad una sola domanda, che in realtà sono due ed attengono a soggetti diversi.

Sicché il vero problema che si poneva era quello di verificare se l'istanza ex art. 186 quater cpc fosse stata proposta soltanto con riferimento alla domanda risarcitoria del minore, ovvero se coinvolgesse anche quella concernente i danni riportati in proprio dai suoi genitori.

Problema non privo di rilevanza pratica, posto che, se dovesse accertarsi che l'istanza ex art. 186 quater avesse investito soltanto la prima delle due domande, probabilmente non era del tutto scontato ritenere che la pronuncia del provvedimento anticipatorio (una volta che si fosse trasformato in sentenza) avesse definito l'intero oggetto del giudizio: con l'ulteriore conseguenza che, una volta esclusa la totale definizione del giudizio, inevitabilmente si sarebbe potuto ritenere legittima la sua prosecuzione (con riferimento alla domanda non coperta dall'ordinanza postistruttoria) e la definizione con sentenza.

Il. Perché possa pervenirsi a soluzioni appaganti, credo che sia necessario distinguere l'ipotesi di processo avente ad oggetto un'unica domanda risarcitoria da quella in cui le domande siano più di una.

Nel primo caso mi sembra incontestabile escludere la possibilità di frazionamento dell'istanza ex art. 186 quater cpc. (nel senso dell'impossibilità di far valere soltanto alcune delle voci di danno azionate con la domanda introduttiva).

Presupposto indefettibile per la pronuncia del nostro provvedimento anticipatorio è l'esaurimento della fase istruttoria: il che vuoi dire che la pronuncia ex art. 186 quater costituisce una variante sommaria della fase decisoria.

La differenza rispetto alle ipotesi ex art. 278, 2° comma. e 423. 2° comma, cpc. mi sembra evidente. [0c200506]

La scansione commatica si individua al primo colpo d'occhio, grazie anche al particolare ritmo, anche grafico, che viene conferito alla pagina.

Al di là dell'organizzazione in paragrafi o secondo andamento commatico, si può tracciare una schema della strutturazione profonda attraverso la quale gli autori delle note a sentenza argomentano le proprie opinioni; uno schema che evidenzia la dipendenza delle note dalle sentenze; uno schema che, passibile di variazioni superficiali dovute a rivista di appartenenza, autore, argomento, si può riconoscere completo dei suoi elementi fondamentali – dei quali può variare, eventualmente, l'estensione – in tutte le note a sentenza:

- 1) Riepilogo della decisione della sentenza
- 2) Analisi del caso, anche attraverso il riferimento alla giurisprudenza precedente e ad altri testi pertinenti

3) Conclusioni ed eventuale giudizio finale sul *decisum* della sentenza

Inserisco in questa sezione anche l'osservazione sull'utilizzo delle note a piè di pagina, caratteristica generalmente rara nei testi giuridici e tipica delle pubblicazioni accademico-scientifiche. La ricognizione del corpus di note ha prodotto i risultati della tabella 4.3.

Tabella 4.3. Presenza delle note a piè di pagina all'interno delle note a sentenza.

	SI	NO	TOT
note amm	25	5	30
note civ	14	16	30
note pen	15	15	30
TOT	54	36	90
%	60%	40%	

Anche in questo caso, i dati da me raccolti, contrastano con quelli di Cavagnoli, secondo la quale nelle note a sentenza «non esistono di solito riferimenti in nota» (2008: 299). Tra le eccezioni pone le note del FI, rivista compresa anche nel corpus NOARS, effettivamente usa alla notazione in fondo alla pagina. Ancora una volta, nell'affrontare la questione della testualità delle note a sentenza, occorre fare i conti con le molteplici facce con cui questo tipo di scritto può presentarsi. Tuttavia, sulla scorta dei dati, raccolti, sento di poter affermare che le note a piè di pagina non sono un aspetto marginale e infrequente dell'organizzazione testuale delle note a sentenza: ricorrono nei testi del NOARS nel 60% dei casi.

All'interno di queste notazioni si trovano diversi tipi di materiale. Predominano i rimandi di natura bibliografica o rinvii a sentenze, altre note a sentenza e leggi, ma frequenti sono anche note a piè di pagina in cui viene approfondito e spiegato il testo stesso o vengono richiamati principi e assunti della scienza giuridica. Anche le dimensioni delle annotazioni non possono dirsi marginali rispetto all'estensione dell'intera nota a sentenza: in molti casi esse occupano una consistente porzione della pagina, sino ad arrivare a qualche caso limite riscontrabile nella rivista FI, in cui testo e note piè di pagina si distribuiscono lo spazio a metà.

Nelle note a sentenza della rivista NGCC non compaiono mai riferimenti in nota. Ciò è dovuto alla precipua strutturazione delle note a sentenza di questa rivista: due dei quattro paragrafi in cui i testi di questa pubblicazione sono sempre divisi – III. I precedenti e IV. La dottrina – sono appositamente create per contenere rimandi a libri, sentenze, leggi, e per approfondire alcune tematiche toccate nei due paragrafi precedenti.

2.4. Intertestualità

Una dei principali tratti della testualità della nota a sentenza è il costante rapporto con altri testi. Tale caratteristica si declina lungo due principali direttrici. Da una parte si può collocare il legame con il testo da cui origina la nota, cioè la sentenza. Dall'altra, vanno messi i continui rimandi e le frequenti citazioni ad altri testi, leggi, giurisprudenza o altri testi che siano.

Si può dire che la spiccata tendenza al riferimento extratestuale e alla citazione provenga dalla natura di “testo secondo” della nota a sentenza. Avendo come scopo il commento di una sentenza, la nota tende a riferirvisi con elevata frequenza. Ciò accade soprattutto nella prima della fasi individuate nel paragrafo precedente, quella del riepilogo della decisione della sentenza. Leggendo questa

porzione di nota capita spessissimo di imbattersi in tutta una serie di formule ricorrenti che rimandano alla sentenza di origine e al caso che vi è trattato: *con la sentenza in esame, del delitto in esame, nella pronuncia in commento, le argomentazioni ivi contenute, come commentato da «Cass. 9 novembre 2004» [0p200507]), nella sentenza «14 ottobre 2004» [0p200507], nella sentenza in epigrafe, nel commento in epigrafe, nella sentenza in rassegna, come si vede dalla sentenza «del Tribunale di Cuneo» [0p200506], dalla sentenza in esame, il provvedimento in commento, nella vicenda processuale che qui si esamina, la decisione qui riportata, la sentenza annotata, con quest'ultima pronuncia, con la sentenza che si annota, prendendo spunto dalla pronuncia in rassegna, la sentenza oggetto del nostro commento, la sentenza ha osservato, i giudici hanno rilevato, la sezione ha concluso pertanto, nel caso esaminato.*

Questi moduli ricorrenti introducono nel tessuto della nota anche tutta una serie di logodeittici: *questo, qui, ivi.*

Anche i rimandi ad altri testi sono segnalati tramite una gamma di formule ricorrenti: ad es. *secondo autorevole dottrina, in altre occasioni il giudice si era espresso, la Suprema corte ritiene che.*

Riferimenti di questo tipo sono fortemente caratteristici della lingua del diritto. Ricorrono, infatti, anche negli articoli e nelle sentenze del NOARS, sia pure con una frequenza e una sistematicità inferiori a quelle che assumono nelle note.

Ciò che, però, contraddistingue fortemente le note per quanto riguarda il rapporto con altri scritti è che le porzioni riportate da testi esterni contribuiscono a costruire e strutturare la pagina. In alcune note la frequenza di passi citati da altri testi è elevatissima. Interi capoversi sono costruiti come assemblaggi di citazioni esterne, sia della sentenza in esame sia di altri scritti. Di conseguenza l'intera nota a diventa un mosaico le cui tessere portano in dote diversi stili scrittorî e tratti caratteristici provenienti da altre tipologie testuali del diritto. Ciò

contribuisce ad accentuare il carattere di “testo d’incontro di altri testi” posseduto dalla nota.

(12) In secondo luogo, l'inidoneità offensiva della condotta accessoria del cliente discende, secondo Cass. 9 novembre 2004, dal rilievo che tale comportamento « più che un aiuto alla prostituzione, è un favore personale alla prostituta » , che da una parte non lede la libertà personale della prostituta, ma anzi la rispetta, « dall'altra non favorisce la prostituzione in quanto tale » . Tale argomentazione appare in linea con la lettura dell'art. 3 della legge Merlin di recente prospettata dalla Cassazione (12) (sebbene con riferimento ad un caso diverso), secondo cui « non si configura il delitto di favoreggiamento della prostituzione, quando ad essere concretamente agevolata, non sia l'attività del meretricio, ma la persona della prostituta, in sé considerata » , in quanto l'art. 3, n. 8, 1. cit., incrimina solo il favoreggiamento della prostituzione, e non già della prostituta. [0p200507]

(13) Da ciò deriva che « l'amministrazione svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un'attività in tutto o in parte disciplinata dal diritto privato » . La nozione di attività pubblica rilevante ai fini dell'individuazione della giurisdizione contabile è, quindi, di tipo sostanziale perché « ciò che caratterizza la natura pubblica di un'attività non è la forma adottata, ma la natura delle risorse finanziarie utilizzate » . l'approdo ermeneutico cui giunge il detto orientamento è rappresentato dall'estensione della cognizione del giudice contabile anche al danno arrecato ad enti pubblici economici dai fatti illeciti commessi dagli amministratori o dipendenti. [0a200609]

L'esempio numero (12) riporta un periodo strutturato – e quasi interamente composto – da tre citazioni: due da una sentenza della Cassazione, una da una legge. Il capoverso mostrato dal numero (13), invece, poggia su due passi estrapolati dalla sentenza commentata.

Inevitabilmente, l'abbondanza di citazioni e la loro centralità nella costruzione stessa del testo, conferiscono alla nota un carattere ibrido: tendenzialmente, lo stile della nota finisce, in qualche modo, per costituire una summa dei tratti linguistici di tutti i testi del diritto, applicativi, dottrinali e normativi.

2.5. Lunghezza

Risultano utili anche alcune osservazioni sulla lunghezza del testo in esame. Per Cavagnoli la nota a sentenza si presenta come un testo breve, perché il suo principale intento è quello di essere uno scritto «agile, facilmente leggibile,

che, oltre a fornire i riferimenti al testo sentenza di riferimento, offre un primo commento» (2008: 298). I dati provenienti dal NOARS confermano le dimensioni contenute della nota a sentenza, soprattutto a seguito del confronto con le dimensioni degli altri scritti del corpus.


Le note a sentenza, tra i testi del NOARS, hanno la lunghezza media minore, con 2120 parole. A salire, si collocano le sentenze con 3870 parole di media e poi gli articoli con ben 5143. Pur non disponendo di dati numerici, appare ragionevole affermare che anche rispetto agli principali testi della giurisprudenza le note a sentenza si qualificano come il tipo testuale dall'estensione minore: difficilmente, infatti, leggi o manuali accademici resteranno sotto le 2000 parole. Qualche possibilità in più la si intravede per gli atti amministrativi, che, a volte, sono molto schematici e stringati (può accadere, ad esempio, in alcuni casi di ordinanze del sindaco).

Tra le note, quelle che, nel corpus, hanno l'estensione maggiore sono le note di diritto amministrativo, con una media di 2636 parole, significativamente più alta di quelle, simili tra loro, di civile (1980) e penale (1747). Si potrebbe pensare che il dato possa essere inficiato dal tipo dalle riviste scelte per la costituzione del corpus: potrebbe essere che i redattori delle riviste di diritto civile e penale decidano di riservare alle note a sentenza uno spazio (e quindi un numero di parole) ridotto. Non è così: anche nelle riviste generiche, si osserva che, mediamente, le note di diritto civile e (soprattutto) quelle di diritto penale contengono un numero di parole minore rispetto a quelle di diritto amministrativo.

Questo dato va messo sullo stesso piano della costante pronunciata lunghezza dei titoli delle note di diritto amministrativo; una similitudine, questa, che contribuisce a rappresentare questo testo come quello più complesso rispetto ai due omologhi, civile e penale. In questa direzione spingono anche il dato dell'indice Gulpease di leggibilità e quello sulla lunghezza media dei periodi. Nel primo caso le note di diritto amministrativo hanno l'indice più basso, che sta a


indicare minor facilità di lettura: 38,25, quando tutte le altre partizioni testo materia (eccetto gli articoli di diritto amministrativo) superano i quaranta punti. La lunghezza media dei periodi, invece, è di 50,47 parole. Si tratta dell'unica media, tra tutti i nove subcorpora testo/materia, che tocca il valore di 50, mentre le altre, al massimo si spingono fino a 45 (come nel caso delle note di civile e penale⁶³), con valore minimo 32,24 (sentenze di diritto civile).

Grafico 4.1. Estensione in parole di note a sentenza, articoli e sentenze.



⁶³ Note a sentenza di diritto civile: 45,85 parole di media; note a sentenza di diritto penale: 45,63 parole di media.

Grafico 4.2. Estensione in parole di note a sentenza di diritto amministrativo, civile e penale.



3. Lessico

I principali raggruppamenti in cui si possono suddividere le parole significative del lessico del diritto sono: tecnicismi specifici, tecnicismi collaterali, tecnicismi di altri settori specialistici, risemantizzazioni, aulicismi/arcaismi, latinismi, forestierismi, abbreviazioni e astratti/nominalizzazioni.

Nella ricostruzione che segue, cercherò di disegnare il profilo lessicale delle note a sentenza prendendo in esame ognuno dei raggruppamenti e provando a rapportarlo ai corrispondenti articoli e sentenze. Dove possibile, mi servirò dei dati quantitativi estrapolati grazie all'analisi automatica del corpus; negli altri casi le osservazioni proverranno dallo spoglio manuale del corpus e da una valutazione qualitativa, che potrà essere supportata, ove fattibile, dai dati provenienti dal campione di note del 2005. Lo stesso procedimento, come

anticipato nel primo paragrafo, verrà applicato anche ai fenomeni morfologici e sintattici.

3.1 Tecnicismi e risemantizzazioni

I tecnicismi specifici sono, secondo Mortara Garavelli (2001: 10), termini «propri ed esclusivi di ciascun settore, sono termini di significato univoco (almeno tendenzialmente univoco), che non hanno corso fuori del linguaggio specialistico o settoriale». In un certo senso, un tecnicismo specifico “nasce e vive” all’interno del proprio linguaggio settoriale; solo occasionalmente, perdendo la propria precisione terminologica (Serianni 2003) arriva ad avere corso al di fuori di esso. Mortara Garavelli (*ibid.*), come esempi, indica *anatocismo*⁶⁴, *anticresi*⁶⁵, *laudemio*⁶⁶, *sinallagma*⁶⁷ e *stellionato*⁶⁸.

Nel lessico del diritto non sono moltissimi i termini che possono vantare queste caratteristiche. La maggior parte del lessico che indica elementi, istituzioni, azioni e persone della giurisprudenza, come vedremo più avanti, si forma a seguito di ridefinizioni. Le note a sentenza contengono un numero molto limitato di tecnicismi specifici, meno ancora di quanto può succedere in altri testi giuridici. Nelle note a sentenza del NOARS si osservano: *adire*, *anatocismo*, *anticresi*, *comma*, *fideiussione*, *fideiussorio*, *istruttoria*, *liticonsorte*, *litisconsorzio*, *massimare*⁶⁹, *sinallagma*. Come si vede, oltre ad alcune eccezioni, si tratta di termini abbastanza accessibili, nati nel lessico specialistico della

⁶⁴ «Capitalizzazione degli interessi di una somma dovuta, mediante, aggiunta al capitale degli interessi via via maturati» (Mortara Garavelli 2001: 10).

⁶⁵ «Contratto con cui il debitore o un terzo consegnano al creditore, a garanzia di credito, un immobile i cui frutti serviranno per il pagamento dell’interesse e del capitale» (Mortara Garavelli 2001: 10-11).

⁶⁶ «Tassa dovuta dall’enfiteuta al padrone» (Mortara Garavelli 2001: 11).

⁶⁷ «Obbligazione reciproca che in un contratto vincola entrambe le parti a prestazioni corrispettive» (*ibid.*).

⁶⁸ «Nel diritto romano ogni reato o atto doloso, di natura perlopiù commerciale, non compreso in un crimine specifico» (*ibid.*)

⁶⁹ L’atto di scrivere la massima relativa ad una sentenza.

giurisprudenza, ma poi, data la frequenza con cui in esso compaiono, arrivati ad essere noti anche all'esterno.

Il grosso dei termini che si riconoscono come riconducibili al mondo del diritto, è costituito da ridefinizioni, specializzazioni ed estensioni di significato, tutte categorie posizionabili sotto l'etichetta di *risemantizzazioni*. Il termine, come noto, indica l'atto di prendere la forma di una parola già esistente e riempirla di un significato nuovo; in questo caso, di un significato adatto a descrivere un oggetto, un soggetto, un concetto della scienza giuridica. Alcuni esempi sono *compromesso, collegio, pronuncia, sezione, persona, danno, interesse, contraddittorio, codice, pregiudizio, provvedimento*: tutti termini che nella lingua italiana nascono con un significato che non ha nulla a che vedere con la giurisprudenza. Nel loro utilizzo all'interno della lingua del diritto, invece, c'è bisogno che venga determinato «in modo univoco e preciso il significato di una espressione, che in modo univoco e preciso non era usata» (Scarpelli 1985: 65). In pratica, si assiste alla trasformazione in tecnicismo di un termine che, in origine, tecnico non è. L'atto del "ridefinire", secondo Mortara Garavelli (2001: 11), è «il principale responsabile della condizione tipica del linguaggio giuridico: il riuso specialistico di termini del linguaggio ordinario».

Dal punto di vista delle risemantizzazioni, l'analisi del NOARS testimonia che le note a sentenza non si differenziano dal profilo tracciato dalla letteratura per il resto dei testi della lingua giuridica. Inoltre, per quanto riguarda il confronto interno al NOARS, le note condividono quest'ampia porzione del loro lessico con articoli e sentenze.

Altra componente tipica del lessico del diritto è quella dei tecnicismi collaterali⁷⁰ o pseudotecnicismi, che Serianni (1989: 103) definisce come «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica». Nel diritto, ancor più che nelle altre scienze, i tecnicismi collaterali, caratterizzano

⁷⁰ I tecnicismi collaterali sono il tratto che, forse, sancisce più di tutti gli altri la vicinanza della lingua del diritto a quella della burocrazia.

fortemente il lessico. Il motivo di questa massiccia diffusione va ricercato, a mio parere, nelle due principali funzioni che, secondo Ondelli (2007: 74), i tecnicismi collaterali svolgono nella giurisprudenza. In primo luogo essi «fungono da segnale di riconoscimento che contrassegna il discorso giuridico e lo identifica immediatamente a beneficio dei destinatari, nel contempo sottolineando lo status sociale della casta cui appartengono gli emittenti». La seconda funzione consiste nel contribuire «alla fissità formulaica che sopravvive nel tempo e permette di assicurare una certa costanza interpretativa, provvedendo omogeneità tra leggi e documenti inseriti in una fitta rete di rimandi intertestuali».

I tecnicismi collaterali, grazie alla loro diffusione e per via della loro capacità di caratterizzazione ed omogeneizzazione del discorso giuridico, finiscono coll'assumere un ruolo guida nell'apprendimento e nella riproduzione della lingua giuridica. Chi scrive testi giuridici, riconosce in essi una costante. Dunque, questo tratto lessicale appare come una sorta di «garanzia di correttezza formale» che «pone al riparo chi redige il documento da possibili errori» (2007: 74): un riferimento sicuro per chi inizia a scrivere testi giuridici, magistrato, ricercatore o legislatore che sia. La fissità di alcune formule «viene intesa come stabilità, come qualcosa che dà sicurezza, che garantisce dalle approssimazioni e dalle ambiguità, ed è invece solo una specie di conformismo involontario» (Mortara Garavelli 2001: 17).

Servendosi di tecnicismi collaterali molti degli operatori del diritto, credendoli lessico tecnico puro, perseguono l'intento di essere più oggettivi e chiari possibile. Ciò che ottengono, spesso, è l'esatto contrario. Usando espressioni come *procedere all'escussione dei testimoni* o *rigettare il ricorso* (in luogo di *respingere*) si finisce col complicare le cose. Non giova a trasparenza e scorrevolezza di un testo il continuo ricorso a locuzioni in luogo di termini unici (*interrogare* è assai più immediato di *procedere all'escussione*). Si ha una sorta di patina stilistica opaca, fatta di vocaboli e locuzioni lontani dall'uso normale e «che copre inegualmente la normazione, la dottrina, gli atti giudiziari e

amministrativi» (*ibid.*). Il danno più grave che la cortina, spesso fumosa, dei tecnicismi collaterali può arrivare a produrre è quello di divenire foriera «di malfunzionamenti e ambiguità» (Cortelazzo⁷¹ 1997: 37).

I tratti elencati sopra si ritrovano anche nelle note a sentenza. In questi troviamo riversati moltissimi dei più comuni tecnicismi collaterali tipici della lingua del diritto. Tra gli altri, ad esempio, si incontrano frequentemente: *rigettare il ricorso, rendere testimonianza, momento consumativo del reato, escussione della garanzia, procedere all'archiviazione, emettere l'atto di citazione, disporre il rinvio a giudizio, incorrere in decadenza, ottemperare a un obbligo*. Osservando questa lista si può comprendere come la diffusione dei tecnicismi collaterali abbia ulteriori ripercussioni sul lessico nonché sulla sintassi della lingua del diritto: molte delle locuzioni pseudotecniche, infatti, sono imperniate su una nominalizzazione.

Anche il confronto dei dati espressi dal NOARS conferma che la presenza di tecnicismi collaterali nelle note a sentenza si può considerare in linea con le indicazioni valide per la maggior parte dei testi giuridici, quali sentenze, leggi, atti amministrativi. Si nota, invece, che a discostarsi da questa prassi sono gli articoli. In essi sembra prevalere più la prosa più lineare dei testi scientifici piuttosto di quella eccessivamente ricca e opacamente formulaica delle sentenze.

Varrà a dare un'idea di questo fenomeno il dato sulle occorrenze di uno dei più comuni tecnicismi collaterali, *porre in essere*, tipico anche di altre lingue settoriali, soprattutto il “burocratese”. La locuzione *porre in essere* ricorre nel NOARS 86 volte. Nelle sentenze e nelle note a sentenza supera le trenta occorrenze, assestandosi rispettivamente a 39 e 31. Negli articoli, invece, è usata solo in 16 occasioni. Completano la rassegna del lessico tecnico rinvenibile nelle note a sentenza (come nella lingua del diritto più in generale) i tecnicismi provenienti da altri settori specialistici. Leggi e diritto si applicano a tutte le

⁷¹ Relativamente inconsistenza dell'apporto allo spessore tecnico di una lingua settoriale, Cortelazzo (2000b: 30) ritiene «che una varietà diafasica che abbia solo o prevalentemente tecnicismi collaterali non vada considerata una lingua speciale in senso stretto; all'inverso, una varietà diafasica che abbia anche tecnicismi collaterali è una lingua speciale».

attività dell'uomo. Reati, controversie o ricorsi contro la pubblica amministrazione possono insorgere per moltissimi motivi e su qualsiasi argomento. Affinché l'interpretazione dei fatti e l'emissione di un giudizio siano il più corretti possibile, chi scrive leggi e chi le interpreta e le applica deve essere il più informato possibile sull'argomento che va a regolare. Questa comprensione della materia passa anche per un utilizzo consapevole e sicuro della terminologia specifica del settore trattato. Non è possibile che, incaricato di dirimere una questione finanziaria, un giudice non abbia solide nozioni su cosa sia una *società per azioni* o un *obbligazione*, sino ai *bond* e ai *future*⁷².

Queste osservazioni valgono anche per le note a sentenza, nelle quali i tecnicismi di altri settori sono comuni come nel resto dei testi del diritto. Non potrebbe comunque essere altrimenti. Poiché le note a sentenza commentano sentenze, è inevitabile che, affinché sia disquisire delle tematiche presenti in quest'ultime e giudicarne le decisioni, i tecnicismi usati passino direttamente anche nelle note. Un'analisi del campione composto dalle note del 2005 ha permesso di quantificare questo rapporto: circa il 91% (148 forme grafiche su 163) dei tecnicismi di altre discipline che compaiono nelle sentenze, si ritrovano anche nei rispettivi commenti. Le lingue settoriali più rappresentate sono quella economico-finanziaria e quella della medicina.

3.2 *Aulicismi ed arcaismi*

Per la trattazione di questo aspetto, utilizzerò i dati affiorati in seguito all'analisi del NOARS descritta nel terzo capitolo, al quale rimando anche per la ricostruzione del profilo del fenomeno all'interno del panorama della lingua giuridica.

⁷² Come si osserverà nel paragrafo dedicato ai forestierismi, l'usi di tecnicismi di altri settori apre la strada all'ingresso nel lessico del diritto di molti termini stranieri.

Ciò che è emerso è che, nell'utilizzo di termini arcaici o appartenenti a un registro molto elevato, le note a sentenza sono maggiormente assimilabili alle sentenze: le prime, infatti, presentano un indice di 164,98 (scaturito da 315 occorrenze), le seconde di 175,09 (366). Gli articoli giuridici, invece, ricorrono meno a termini arcaici ed aulici, sia in termini di occorrenze assolute (indice 131,24, per 243 casi) sia dal punto di vista delle forme grafiche: delle 58 voci testate, solo 30 (51%) compaiono nel subcorpus degli articoli, mentre sentenze e note a sentenza ne fanno registrare 37 (64%) per una.

I dati riportati suggeriscono la seguente riflessione. Dei tre tipi di testo presi in esame, le sentenze sono quelle che dovrebbero avere diffusione anche al del gruppo fuori degli operatori del diritto, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo, composto da persone di varia estrazione e differente livello di competenza linguistica. Appare poco utile e pratico, allora, che tra note a sentenza, articoli e sentenze siano proprio quest'ultime a contenere le percentuali più elevate di aulicismi e arcaismi e non le prime due tipologie testuali, che sono invece destinate ad un pubblico di esperti del settore giurisprudenziale, più avvezzo e preparato a confrontarsi con un simile lessico.

3.3. Latinismi

Anche in questo caso, la trattazione si baserà su quanto emerso nel precedente capitolo. Questa componente lessicale è la prima la cui osservazione posiziona le note a sentenza più vicino a caratteristiche espresse dalla tipologia dei testi dottrinali, vale a dire quella all'interno della quale la maggior parte di giuristi e linguisti le posiziona. Le note si rivelano addirittura più ricche di espressioni latine degli stessi articoli, avendo un indice di 75,42 (144 occorrenze) contro il 60,49 (112) degli articoli. Le sentenze, invece, si fermano a 46,41 (97) e rappresentano, tra i tre subcorpora, quello che contiene la minor varietà di

latinismi: solo 27 forme grafiche sulle 42 ricercate. Note a sentenza e articoli ne fanno registrare, rispettivamente, 34 e 36.

3.4. *Forestierismi*

Si discute molto, negli ultimi anni, del reale impatto dei termini di lingue straniere, in particolar modo dell'inglese, sul lessico del diritto italiano. Penso, ad esempio, al recente convegno di studi *L'italiano giuridico che cambia*, promosso nell'ottobre del 2010 a Firenze dall'Accademia della Crusca.

La disamina che la maggior parte degli studiosi – giuristi e linguisti – che si sono occupati del problema, rende a proposito di questo snodo è che l'impatto è, a tutt'oggi, minimo. Ecco, ad esempio, cosa afferma Bruno Cavallone⁷³, ordinario di diritto processuale civile all'università di Milano, a proposito delle sentenze relative alla sua materia di competenza:

Ancora una volta assenti, invece, o rarissime, le parole straniere. Solo qualche avvocato eccezionalmente colto parla di *révirement* della giurisprudenza della Corte Suprema, magari rispetto a un *leading case*, o accusa di *forum shopping* l'avversario che ha proposto la causa dinanzi a un giudice gradito, anche se probabilmente privo di competenza.

L'analisi dei testi del NOARS conferma questa impressione per quanto riguarda le sentenze e – è questo che interessa in questa sezione – per le note a sentenza. Infatti, tra le trenta note dell'anno 2005, solamente in 7 compaiono forestierismi. Tali termini stranieri sono, inoltre, in numero piuttosto esiguo: in totale si registrano solamente 15 occorrenze per 14 forme grafiche differenti. Ciò vuol dire che i forestierismi costituiscono appena lo 0,19% del vocabolario delle note a sentenza del 2005. Si tratta di un valore paragonabile a quello espresso dalle sentenze: 0,14%, con 10 forme grafiche. Più elevata è, invece, la

⁷³ Riporto la parole che Cavallone ha pronunciato nel suo intervento al convegno ricordato più sopra, i cui atti, al momento in cui scrivo, sono in corso di pubblicazione.

componente di forestierismi del lessico degli articoli giuridici: 0,23%, con 37 forme grafiche.

I 13 termini⁷⁴ isolati nelle note a sentenza sono:

- *autònicos* (aggettivo usato per indicare i legislatori delle autonomie amministrative spagnole);
- *revirement* ('cambiamento di rotta rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale');
- *Zukunftvorsorge* ('principio dell'ordinamento tedesco che ha come scopo l'uso accorto delle risorse naturali');
- *adversary* (ricorre nella locuzione *struttura adversary*, utilizzata per indicare la conformazione di quel particolare processo, caratteristico dell'ordinamento statunitense, che vede nelle investigazioni difensive un momento fondamentale per il suo corretto funzionamento);
- *Authority* (usato per indicare l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, già più volte nominata nella nota d'appartenenza);
- *Home Office* (Ministero degli Interni del Regno Unito);
- *law of contracts* (porzione del diritto civile anglosassone che riguarda gli obblighi assunti volontariamente da due o più soggetti attraverso un contratto);
- *mixed purpose* (i *mixed purpose contracts* sono contratti con lo scopo di soddisfare simultaneamente esigenze di natura privata e professionale);
- *borderline*
- *taint hearing* ('udienza per la valutazione della genuinità delle prove');
- *tainted* ('inquinato', riferito alle prove);
- *task force*
- *welfare animals* ('normative sulla protezione degli animali');
- *welfare State*.

⁷⁴ Approfondisco il significato e il contesto d'uso di quei termini per i quali è più oscura l'interpretazione.

Sono quasi tutti anglicismi, eccezion fatta per un termine spagnolo (*autònicos*), uno tedesco (*Zukunftvorsorge*) e uno francese (*revirement*). In questo, le note a sentenza si rivelano in linea con la tendenza che caratterizza tutti gli altri testi del diritto.

3.5. Altre caratteristiche lessicali

In letteratura si incontrano scarsissimi e superficiali accenni alla presenza, nei testi giuridici, di sigle e abbreviazioni. Mi pare che ciò contrasti con la reale diffusione che, invece, queste parole hanno negli scritti del diritto; una diffusione che appare superiore che nella maggioranza delle altre lingue settoriali. La motivazione di questa ampia diffusione risiede soprattutto nella pronunciata intertestualità dei testi giuridici: strutturare un testi su continui riferimenti extratestuali implica che vengano nominate le fonti citate; da qui la necessità di ricorrere a soluzioni graficamente economiche. Il carattere pratico (da strumento di lavoro) di molti testi giuridici (leggi, sentenze, atti amministrativi) estende questa tendenza anche a molte altre parole che tendono a ripetersi. Coniare una sigla è un modo preciso e sicuro di “economizzare” sul lessico, specie quando si ha a che fare con costanti ripetizioni di locuzioni. Un *decreto legislativo* non può essere semplicemente abbreviato in *decreto*, piuttosto con una sigla come *D.L.vo.*, perché troppi sono gli altri decreti con cui ci si potrebbe confondere: il decreto legge, i decreti dei ministri, quelli del Presidente della Repubblica. Il lessico del diritto, come tutte i lessici delle lingue settoriali e, in particolari, scientifiche, persegue precisione e univocità.

Affrontare la lettura dei testi giuridici senza essere a conoscenza del significato almeno delle sigle più importanti e ricorrenti è impossibile. Alcune sono di semplice interpretazione: *art.* per *articolo*, *Cass.* per *Cassazione*, *cod.*

proc. civ. per codice di procedura civile; altre, però, presentano una certa criticità, che presuppone un minimo grado di iniziazione e dimestichezza con la materia giuridica: *g.a.* per *giudice amministrativo*, *D.P.R.* per *decreto del Presidente della Repubblica*, *c.p.* per *codice penale*.

Le note a sentenza non fanno eccezione rispetto al ricorso a sigle e abbreviazioni, anzi. Se tra le motivazioni di questo tratto c'è l'intertestualità, le note, all'interno delle quali questa caratteristica è molto pronunciata, arrivano a contenere un numero elevatissimo di sigle e abbreviazioni, tanto che questa caratteristica finisce coll'influenzare profondamente l'aspetto di questi scritti, sia dal punto visivo sia da quello dell'approccio al testo e della semplicità e scorrevolezza nella lettura. L'esempio (14) dà un'idea di come le note a sentenza siano costellate di questo tipo di tratto:

(14) È vero che nel caso di porzioni eguali, l'estrazione a sorte, pur essendo derogabile giudizialmente (Cass., 7 giugno 1993, n. 6358, in *Giur. It.*, 1993,1), soddisfa l'esigenza di imparzialità (Cass., 26 ottobre 1994, n. 8772, in *Mass.*, 1994, 1281; *Id.*, 12 maggio 1979, n. 2747, in *Rep. It.*, 1979, voce « Divisione » , n. 12 e 28), essendo criterio inteso a garantire i singoli dividendi contro ogni possibile favoritismo (Cass., 26 ottobre 1994, n. 8772, *Mass.*, 1994, 1281). Ma è anche vero che nel caso di specie la deroga al principio dell'estrazione a sorte proveniva dalle parti stesse e pertanto non sussisteva alcuna esigenza di imparzialità. [0c200508]

In un breve capoverso si contano 13 occorrenze di abbreviazioni, per un totale di 5 forme grafiche differenti: *Cass.*, *n.*, *Mass.*, *Id.*, *Rep. It.* Una frequenza che spezza la fluidità del testo, aumenta la difficoltà di lettura e dilata i tempi di ricezione dell'informazione.

Le abbreviazioni si possono suddividere fondamentalmente in tre categorie: a) quelle che indicano soggetti e organi della giurisprudenza; b) quelle che individuano collegamenti testi esterni (pronunciamenti di vari organi, leggi, riviste e trattati); c) semplici abbreviazioni redazionali. Per avere un'idea di quantità e varietà delle abbreviazioni che si possono incontrare basta osservare le

voci emerse dallo spoglio delle trenta note del campione del 2005 (tra parentesi lo sviluppo dell'abbreviazione):

- a) *art.* (articolo); *l.* (legge); *n.* (numero di legge); *ord.* (ordinanza); *sez.* (sezione del tribunale); *lett.* (lettera); *T.A.R.*, *TAR* (Tribunale Amministrativo Regionale); *D.L.*, *d. legge* (decreto legge); *p.m.* (pubblico ministero); *D.L.vo*, *D.Lgs.*, *Dlvo*, *d.lgs.*, *d.lg.* (decreto legislativo), *cpp*, *c.p.p.*, *cod. proc. pen.* (codice di procedura penale); *cpc*, *c.p.c.*, *cod. proc. civ.* (codice di procedura civile); *cp*, *c.p.*, *cod. pen.*, *Cod. pen.* (codice penale); *cc*, *c.c.*, *cod. civ.*, *Cod. civ.* (codice civile); *c.* (contro, nei nominativi che identificano le cause); *sent.* (sentenza); *d.d.l.*, *ddl* (disegno di legge); *g.a.*, *ga* (giudice amministrativo); *p.a.*, *pa* (pubblica amministrazione); *D.P.R.*, *d.P.R.*, *DPR* (decreto del Presidente della Repubblica); *p.g.* (procuratore generale); *Trib.* (tribunale); *Cons. St.* (Consiglio di Stato); *avv. gen.* (avvocatura generale); *DPM*, *D.P.M.*, *D.P.C.M.* (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri); *proc. amm.* (procedimento amministrativo); *provv. amm.* (provvedimento amministrativo).
- b) *Corte cost.* (Corte Costituzionale); *Supr. Corte* (Suprema Corte); *Cost.* (Costituzione); *Cass.* (Cassazione); *Foro it.* (Foro Italiano); *Dir. fam. e pers.* (Diritto della famiglia e della persona); *Giust. civ.* (Giustizia civile); *Resp. civ. e prev.* (Responsabilità civile e previdenza); *Giur. cost.* (Giurisprudenza costituzionale); *Giur. it.* (Giurisprudenza italiana); *Fam. e dir.* (Famiglia e diritto); *Commentario dir. it. fam.* (Commentario diritto italiano di famiglia); *Dir. e Giust.* (Diritto e Giustizia); *Riv. Pen.* (Rivista penale); *Mass.* (Massimario); *Rep. Giur. it.* (Repertorio Giuridico italiano); *Riv. giur. edil.* (Rivista giuridica dell'edilizia); *Tratt. di dir. civ.* (Trattato di diritto civile); *Mass. Giust. civ.* (Massimario di Giustizia civile); *Rep. Foro it.* (Repertorio del Foro

italiano); *Riv. trim. dir. e proc. civ.* (Rivista trimestrale di diritto e procedura civile); *Riv. It. dir. proc. pen.* (Rivista di diritto e procedura penale); *Dir. proc. amm.* (Diritto processuale amministrativo).

- c) *cit.* (citazione); *ss.* (seguenti); *op. ult. cit.* (opera ultima citata); *c.d.* (cosiddetto/i); *v.* (vedi); *id., Id.* (idem); *cfr.* (confronta).

In totale si contano un'ottantina di forme grafiche diverse. Si nota anche che, rispetto ad alcuni termini, le abbreviazioni si presentano in più di una variante.

Il quarto paragrafo del terzo capitolo ha permesso di individuare un altro tratto distintivo del lessico delle note a sentenza: è molto sviluppato l'uso di nominalizzazioni astratte; una caratteristica molto presente nei testi del diritto, che raggiunge, però, nella componente dottrinale (per via dell'ulteriore influsso esercitato oggettività della prosa scientifica) un livello ancor maggiore.

4. Morfologia

È molto diffusa l'enclisi di *si* con gli infiniti retti da verbi modali. I dati sulle forme costruite con la terza persona singolare e plurale dei verbi *dovere* e *potere* dimostrano che la posizione enclitica di *si* è la soluzione più frequente, venendo utilizzata nel 57% dei casi in cui è possibile operare la scelta tra enclisi e proclisi.

Con le forme verbali finite, invece, l'enclisi di *si* risulta essere scelta ampiamente minoritaria. Infatti, nei dati del NOARS la risalita del clitico si verifica nel 93% dei casi. La maggior parte di quel 7% di occorrenze dell'enclisi è costituito dalla forma verbale *trattasi*:

(14) Nel Caso in esame (*trattasi* di vicenda risarcitoria da circolazione stradale in cui era rimasto coinvolto un minore) il giudizio era stato instaurato dai genitori che chiedevano il risarcimento dei danni riportati dal figlio minore, nonché quelli da loro stessi subiti. [0c200506]

(15) Da ultimo, si duole della violazione dell'art. 19 della LR 11/04 e dell'art. 16 della L. 179/92, in quanto il sedicente "accordo di programma", contravvenendo alla funzione dei programmi integrati quale identificata dalle citate disposizioni, non tende alla riqualificazione del tessuto urbanistico, ma si risolve nella mera definizione di alcuni aspetti viabilistici connessi con la costruzione del centro commerciale di cui *trattasi* [2a200706]

Approfondendo il contesto d'uso di *trattasi*, si scopre che molto spesso (6 volte su 28) è compreso nella costruzione *onde trattasi*, costituendo una delle tipiche formule giurisprudenziali di sapore arcaico:

(16) Siffatto rinvio implica che la determinazione dei canoni concessori *onde trattasi* avvenga, ad opera del Ministero della Difesa - di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e sentito il Ministero delle Finanze - mediante fissazione, a mezzo di appositi decreti, di idonei criteri improntati alle vigenti disposizioni di legge in tema di equo canone.

(17) Né i criteri di adeguamento del canone, stabiliti con i censurati decreti ministeriali, appaiono fondatamente censurabili con riferimento all'omessa predeterminazione delle categorie catastali, ciò in quanto la dichiarazione d'intenti in tal senso resa dalla Commissione Difesa del Senato non assurge, ex se, ad elemento giuridicamente vincolante per l'Amministrazione procedente, sì da configurare, in caso di violazione di siffatto adempimento, la presenza di un fondamento invalidante ai fini della fissazione dei parametri di riferimento per la rideterminazione del canone *onde trattasi*.

L'uso dei tempi verbali nelle frasi principali è correlato alla struttura testuale. Nella sezione di riepilogo della sentenza, prevalgono i tempi storici, imperfetto narrativo e, in minor parte, passato prossimo (es. 17 e 18). Oltre che nel rapporto con la sentenza commentata, l'uso di tempi storici è frequente anche per il riferimento ad altre pronunce o leggi. (es. 19). Il passato remoto compare molto raramente: nel campione di note del 2005, si riscontra solamente in 2 testi su 30.

(17)

Nella fattispecie presa in esame dalla sentenza in commento veniva in particolare contestata all'imputato la violazione della condotta prevista dal comma 1, lett. a) del citato art. 118, consistente nell'eseguire, senza la prescritta autorizzazione, opere « di qualunque genere sui beni culturali ... » sottoposti a vincolo storico.

La contravvenzione di cui alla lettera a) dell'art. 118 derivava dalle previgenti fattispecie previste dagli artt. 11, 12, 18 e 59 della L. n. 1089/1939 e, quindi, le problematiche relative a tale reato erano già state oggetto di esame e valutazione da parte della giurisprudenza di legittimità pregressa.

La norma de qua aveva, dunque, come ratio quella di tutelare la conservazione del valore artistico che il bene stesso rappresenta ed era destinata non solo ai proprietari del bene vincolato, ma anche a tutti (« chiunque ») gli altri soggetti che potevano, di fatto, con la loro condotta demolire, rimuovere, effettuare restauri non autorizzati, modificare la condizione materiale della cosa sottoposta a vincolo.

È di pacifica evidenza, quindi, che la contravvenzione prevista dall'art. 118 costituiva un'ipotesi di reato di pericolo astratto o presunto, dal momento che essa risultava realizzata dal compimento di opere eseguite in assenza del preventivo controllo amministrativo, diretto appunto ad evitare possibili pericoli o danni alla res sottoposta a tutela. [Op200504]

(18)

La l. 22 aprile 2005 n. 69, contenente «disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/Gai del consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri» (*Le leggi*, 2005, I, 1490) è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* 29 aprile 2005, n. 98, ed è entrata in vigore il 14 maggio 2005.

Il testo scaturisce da una iniziativa parlamentare presentata alla camera dei deputati il 30 luglio 2003 (proposta di legge n. 4246), approvata in prima lettura (112 maggio 2004, poi modificata dal senato il 26 gennaio 2005 (d.d.l. n. 2958), nuovamente modificata dalla camera il 22 febbraio 2005 e dal senato il 21 marzo 2005, prima della sua definitiva approvazione.

Con l'entrata in vigore della legge italiana, la decisione quadro relativa al «mandato di arresto europeo» è stata attuata in tutti gli Stati dell'unione europea. Si è, così, realizzato il principale obiettivo della decisione quadro, indicato sia nel preambolo (considerando n. 1 e n. 11), sia nell'art. 31, e consistente nella sostituzione dell'extradizione con una nuova procedura di arresto e consegna delle persone ricercate, basata sul mandato d'arresto europeo. Con qualche limitazione, derivante dalle norme con le quali sei Stati (Italia, Austria, Francia, Belgio, Lussemburgo, Repubblica ceca) hanno escluso l'esecuzione, sul proprio territorio, dei mandati d'arresto emessi prima di una certa data o basati su reati commessi anteriormente a una certa data. In questi casi, la consegna delle persone continuerà ad essere regolata dalla procedura di estradizione. [Op2005]

(19)

La decisione prende le mosse dal ricorso effettuato dal P.G. avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello respingeva il pagamento di compensi al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, poiché tra le competenze erano previste anche quelle relative all'attività svolte dal sostituto processuale. [Op200510]

Nelle altre sezioni della nota (analisi del caso e conclusioni), quelle della vera e propria argomentazione, a prevalere è il presente indicativo. Scarsissima diffusione presente il condizionale, che compare solo in 14 delle 30 del campione (e sempre con un numero contenuto di occorrenze). Generalmente, il condizionale è utilizzato per riportare i ragionamenti e le ricostruzioni dalle parti coinvolte nel processo. È usato, insomma, principalmente per costruire quelle frasi in cui sono riportate argomentazioni sui temi della sentenza non sviluppate dall'autore della nota.

(20)

Dopo un anno dalla rimessione della questione, ed a due dallo svolgimento delle elezioni, la Corte costituzionale, nel marzo del 2004, ha dichiarato l'inammissibilità della questione (seni. 85/04, id., 2004, I, 1332). Perché, da quanto asserito dai ricorrenti, si dovrebbe dedurre una «falsa attestazione implicita» contenuta nel verbale sezionale, e quindi non sarebbe rilevante, per la definizione del processo principale, l'ammissione della prova testimoniale, ma occorrerebbe unicamente porre in discussione il contenuto del verbale attraverso la presentazione della querela di falso ex art. 2700 cc., e, in tal caso, il giudizio si dovrebbe sospendere in attesa del pronunciamento definitivo del giudice civile.

5. Sintassi

La sintassi delle note a sentenza è basata su periodi molto lunghi e complessi. L'impressione ottenuta attraverso l'approccio qualitativo è corroborata dai dati esposti all'interno del quanto paragrafo del secondo capitolo. I periodi delle note a sentenza hanno, tra i testi presi in esame da questo studio, la lunghezza media maggiore, con 47,79 parole. Gli articoli arrivano a 42,29, le sentenze si fermano addirittura a 35,41.

Tale ampia estensione è declinata attraverso la costruzione di periodi complessi, in cui prevale una densa ipotassi che arriva a spingersi frequentemente

oltre il sesto, settimo grado di subordinazione (es. 21); la media (in base alle rilevazioni sul campione del 2005) si attesta attorno al quarto grado.

(21)

L'orientamento favorevole all'interpretazione estensiva dell'art. 51 comma 5 cit., di recente si ripropone con le pronunce del TAR Sicilia, Palermo, 19 luglio 2004 n. 1548 che, dopo avere richiamato argomenti già noti, sottolinea l'assenza di alcun convincente elemento teleologico che possa indurre ad interpretare difformemente la disposizione in oggetto e con quella del TAR Sicilia, Catania, 18 aprile 2005 n. 677 (14) la quale, richiamati i precedenti conformi in tema e riconosciuta la innegabile ambiguità del dato normativo, afferma in particolare che l'estensione della prescrizione in esame al concorrente singolo imporrebbe allo stesso (che ben potrebbe essere un professionista singolo) l'onere di assumere alle proprie dipendenze ovvero acquisire come collaboratore un altro professionista, mentre i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento ben possono senza eccessivo dispendio associare un concorrente che disponga all'interno del proprio organico o come collaboratori di giovani professionisti; infine, del TAR Basilicata, 2 agosto 2005 n. 747 (15), che motiva richiamando il precedente di TAR Liguria, Sez. 11, 22 giugno 2002 n. 705 (16). [0a200502]

Le subordinate più diffuse sono di gran lunga le complete (soggettive e oggettive) e le relative. Per ottenere dei dati che potessero in qualche corroborare questa impressione, ho preso in esame il campione di note del 2005, avendo come proposito il conteggio di questo tipo di subordinate e il calcolo della loro percentuale rispetto al totale. Ma, essendo il campione molto esteso per questo tipo di conteggio manuale, ne ho ridotto di circa la metà le dimensioni, prendendo in considerazione solo quindici⁷⁵ delle trenta note originarie. Il risultato dello spoglio di questa porzione di campione mostra che complete e relative, assieme, costituiscono il 62% delle subordinate (843 su 1.359).

Le più diffuse sono le relative (553), che di questo 63% costituiscono il 65% (e il 41% del totale delle subordinate). Molto frequenti sono le relative di natura implicita, costituite con participi presenti e passati. Le complete, invece,

⁷⁵ Tale sottocampione è stato costruito rispettando il più possibile le proporzioni originarie (relativamente a materie e riviste rappresentate) del campione di note del 2005. Ne fanno parte i seguenti testi: 0a200501, 0a200502, 0a200505, 0a200508, 0a200510, 0c200501, 0c200502, 0c200505, 0c200508, 0c200510, 0p200501, 0p200502, 0p200505, 0p200508, 0p200510.

assommano a 289, ovvero al 22% del totale delle subordinate. Tra queste hanno particolare diffusione le complete all'infinito.

Diffuse sono le costruzioni impersonali. Nel campione del 2005 sono state conteggiate le occorrenze di passivi senza l'esplicitazione di agente o causa efficiente, *si* passivante e predicati di subordinate soggettive. Ciò che è emerso è che, in media, in ogni nota ci sono 23,8 costruzioni impersonali ogni 96,1 forme verbali: dunque, circa una su quattro. Tra le tre costruzioni tipiche dell'impersonalità, sono molto più frequenti il passivo privo di agente (media 9,2) e il *si* passivante (7,8). L'elevata incidenza di costruzioni impersonali è frutto dell'incontro, nelle note a sentenza, delle tendenze provenienti da altre tipologie testuali. L'impersonalità è uno dei tratti principali che Cortelazzo (2003a) assegna alla natura linguistica delle sentenze. Impersonale, però, è anche la lingua dei testi scientifici e accademici,

Un tratto particolarmente caratterizzante la sintassi dei testi giuridici (tre i quali le sentenze⁷⁶) come il cosiddetto periodare "a festoni" – «caratterizzato da uno sviluppo ipotattico a sinistra della principale, per cui la lettura viene "tenuta in sospeso" fino a quando non si raggiunge l'informazione di base a cui agganciare le secondarie» (Ondelli 2004: 85) – è quasi del tutto assente: se ne contano 11 casi in tutte le note del campione 2005.

(22)

Dunque, benché lo scopo specifico del sistema come delineato dal legislatore del 1958 debba essere individuato nella «moralizzazione della vita pubblica» e nell'interesse dello Stato a preservare la moralità della società civile e il buon costume, tuttavia dal significativo titolo della legge e dal complesso delle disposizioni - le quali puniscano severamente chiunque interferisce nell'attività delle meretrici, lasciando impunte quest'ultime - non potrebbe non desumersi che la ratio della nuova normativa sia anche quella di difendere la libertà personale della prostituta contro lo sfruttamento e la strumentalizzazione da parte di terzi della sua attività. [0p200507]

⁷⁶ Cfr. Ondelli (2004: 85).

(23)

Così, accanto all'accezione giuridica classica o tradizionale della protezione animale, che considera gli animali come semplici entità fisiche e, pertanto, ha come obiettivo principale l'evitare il maltrattamento esclusivamente nella dimensione corporale, per il malessere che potrebbe causare nei sentimenti degli uomini, vero bene giuridico da proteggere e preservare, si afferma timidamente l'accezione del benessere animale che viene a completare e, in nessun caso, almeno al momento, a sostituire, l'accezione classica, che ancora sussiste nel significato teleologico di fondo di numerose disposizioni. [Op200506]

Altra caratteristica peculiare dei testi giuridici è la modificazione della successione naturale dei componenti della frase, «una strategia ampiamente sfruttata nei testi giuridici per innalzare lo stile» (Ondelli 2004: 83). Anche nelle note a sentenza si incontrano fenomeni di questo tipo, ma decisamente in proporzioni minori. Ad esempio, la media degli episodi di inversione dell'ordine standard degli elementi della frase, nel campione del 2005, è di 3,3 episodi per nota a sentenza. Una media molto più vicina ai 2,2 del campione di articoli dello stesso anno che a quella delle sentenze (6,1), molto più aderenti agli stereotipi sintattici della lingua del diritto⁷⁷.

La modalità di inversione dell'ordine standard che si incontra più frequentemente nelle note a sentenza è quella tra sostantivo e aggettivo, in particolare nel caso degli aggettivi relazionali⁷⁸. I sintagmi che più di tutti danno corpo al fenomeno sono alcune formule fisse della lingua giuridica, come *suprema Corte*, *legale rappresentante*, *pubblico servizio*, *pubblico interesse*⁷⁹ e altre particolarmente aderenti alla natura della nota a sentenza, come *annotato provvedimento*, *annotata sentenza* e *precitata sentenza*. Come nota Santulli (2008: 222), l'allontanamento dall'ordine non marcato [...] produce in molti casi sintagmi stereotipati, che diventano un vero e proprio tratto di stile.

⁷⁷ Cfr. Mortara Garavelli (2001: 86-99), Ondelli (2007: 82-86).

⁷⁸ Cfr. Ondelli (2007: 83 e 91), Rovere (2005: 99-122).

⁷⁹ Gli ultimi due figurano anche tra i sintagmi più significativi del fenomeno dell'inversione analizzati da Rovere (2005).

La casistica degli esempi di questo tratto comprende anche: *connessa responsabilità, prescritta autorizzazione, affermata perentorietà, opposta interpretazione, compiuta realizzazione, gratuito patrocinio, autonomi pagamenti, positivo pronunciamento, non equivoca dichiarazione, indiretta risultanza, reclamata paternità, ricordata disposizione, penale rilevanza, ordinato svolgimento, necessaria lesività, prevalente giurisprudenza costituzionale*. Non passa inosservata, in questo elenco, la frequenza con cui i sintagmi caratterizzati da inversione sono costruiti con sostantivi ad alto livello di astrattezza.

La connessione tra capoversi è molto spesso affidata alla presenza, in apertura, di connettivi testuali, che indicano il percorso seguito dalla trattazione (*transitional devices*). Tuttavia, non accade che, come osservano Ondelli (2007: 83) e Rovere (2005: 138) nella maggior parte dei testi giuridici, si abusino di connettivi caratteristici di un registro eccessivamente elevato. Basta ricordare, per esempio, che tra i 12 aulicismi tipici della lingua del diritto non rinvenuti nel NOARS, ben 6 sono connettivi dal sapore arcaico e di registro elevato: *attesoché, benanco, eziandio, laonde, ordunque, poscia*.

Le categorie di connettivi più frequenti sono tre⁸⁰: giustificatori, conclusivi e garanti (i primi due, particolarmente funzionali alla scansione di un testo argomentativo). Tra i giustificatori, che «introducono un argomento o un dato» (Cerruti-Cini 2007:59), i più frequenti sono: *infatti, tuttavia, inoltre, poiché*. I conclusivi sono principalmente rappresentati da: *dunque, così, pertanto, comunque, quindi, infine, per concludere, in definitiva*; come ci si poteva attendere, sono maggiormente concentrati nella terza e ultima sezione delle note, quella delle conclusioni e del giudizio sulla sentenza in commento. I garanti, «connettivi che introducono la fonte» (Cerruti-Cini 2007: 60), sono, come si nota anche dai seguenti esempi, espressione del più volte ricordato elevato grado di intertestualità delle note a sentenza: *secondo tale indirizzo interpretativo,*

⁸⁰ Per la classificazione dei connettivi, cfr. Cerruti-Cini (2007: 59-60).

secondo il TAR Catania, secondo il giudice siciliano, secondo autorevole dottrina, secondo la dottrina prevalente, secondo la corte, secondo la sentenza.

Capitolo 5

Conclusioni

1. Tra articoli e sentenze

Dopo aver raggiunto il primo degli obiettivi dello studio – una panoramica esaustiva dei tratti linguistico-testuali delle note a sentenza – rimane da dare una risposta al secondo proposito articolato in apertura: la verifica dell'ipotesi che vede la nota a sentenza come un testo-ponte tra gli scritti dottrinali e quelli applicativi. Per portare a termine l'intento prefissato, tratti isolati nel portare a termine il primo obiettivo verranno utilizzati per impostare il confronto delle note a sentenza con gli articoli scientifici giuridici e le sentenze.

Le indicazioni raccolte – siano essi provenienti dall'analisi automatica, da quella quantitativa o da quella qualitativa – verranno raccolte in un'unica sede e confrontate, cercando di stilare una valutazione che chiarisca se le note a sentenza presentino più caratteristiche in grado di accomunarle agli articoli (e quindi ai testi dottrinali) o, piuttosto, di collocarle al livello delle sentenze (e quindi nell'area dei testi applicativi).

La scansione in paragrafi e la loro titolazione sono molto diffuse: compaiono infatti, nella maggior parte delle note (64%). Nella maggior parte dei casi in cui tale strutturazione viene a mancare, la motivazione va ricercata nell'esigua estensione del testo. Avviene più frequentemente che ad essere prive di paragrafazione siano le note a sentenza di diritto penale. Sono queste le note a sentenza che evidenziano la lunghezza media minore: 1741 parole, contro le

2636 delle note di diritto amministrativo e le 1990 di quelle di diritto civile. In caso di dimensioni editoriali contenute, dunque, nella redazione di una nota a sentenza, si può rinunciare all'organizzazione in paragrafi titolati, calcata sulla consuetudine che caratterizza saggi e articoli scientifici.

Questo, ancor più che l'impianto argomentativo, il punto di contatto tra note e articoli più esteso a livello di organizzazione testuale. Note e articoli hanno in comune la focalizzazione di un argomento, una sua interpretazione e la trattazione di questo legame attraverso una serie di argomentazioni. Tuttavia, la natura di testo argomentato, cioè quella di «testo in cui si sostiene un'opinione e la si dimostra attraverso argomenti e giustificazioni» (Cerruti-Cini 2007:49), pertiene anche alle sentenze. Queste giungono a formulare una decisione per mezzo della valutazione dei fatti al centro del dibattito. È questa valutazione, dunque, ad essere argomentata (di solito nella sezione denominata *motivi della decisione*), attraverso gli argomenti rappresentati da leggi, prove, perizie e testimonianze.

Un altro elemento che avvicina le note a sentenza agli articoli è la presenza, nel 60% dei casi, di un apparato di note a piè di pagina (altra caratteristica generalmente assente nelle sentenze).

Anche l'intertestualità è un tratto comune ai tre testi osservati. Tuttavia, la forma in cui essa si declina varia da caso a caso, accomunando sentenze e articoli da una parte, rispetto alle note a sentenza. Nelle sentenze il riferimento a testi esterni è frequente, ma ha dimensioni contenute per quanto riguarda l'inserimento di citazioni dirette: i giudici dipanano la loro argomentazione puntellandola a riferimenti normativi, testimonianze e prove. Tuttavia, è molto raro che vengano citate porzioni di leggi o regolamenti. Un po' più frequentemente, invece, si incrociano nelle sentenze (in genere quelle diritto penali) stralci di interrogatori o deposizioni di testimoni.

L'intertestualità degli articoli è principalmente quella tipica del saggio scientifico-accademico, quella che «supporta, legittima e irrobustisce la

argomentazioni proposte» (Cerruti-Cini: 107) attraverso il rimando e la citazione di passi e opere di altri studiosi. A questa si affianca il richiamo di leggi e regolamenti, il cui testo molto poco frequentemente, come nel caso delle sentenze, viene inserito nel tessuto dell'articolo.

Le note a sentenza, in un certo senso, uniscono queste due diverse modalità, andando anche oltre. Esse, infatti, fanno ampio uso di riferimenti testuali di ogni tipo: riferimenti e citazioni di leggi, riferimenti e citazioni di testi dottrinali, riferimenti e citazioni di sentenze, compresa quella che commentano. Tale abbondanza di riferimenti intertestuali non solo caratterizza la nota sentenza, ma addirittura, in molti casi, ne organizza la struttura testuale e i contenuti. Come ricordato nel precedente capitolo, infatti, ci sono diversi casi di note in cui molti periodi sono costituiti per la maggior parte della loro estensione da passi estrapolati da altri testi.

Nell'ambito dell'organizzazione testuale, la caratteristica che maggiormente avvicina le note a sentenza alle sentenze (e alla lingua del diritto più tipica in generale) è presenza dell'andamento commatico. Ben il 13,5% delle note del NOARS, infatti, è costruito secondo questa modalità di organizzazione del testo.

Dagli articoli le note a sentenza prendono anche un'altra caratteristica significativa (assai poco frequente nel resto degli scritti giuridici): in alcuni frangenti, affiorano espressioni con cui gli autori del testo esprimono e, soprattutto, rimarcano come propria una valutazione personale. Non si tratta del parere asettico e imparziale di un giudice, legato all'interpretazione e all'applicazione delle leggi. È un tipo di intervento attraverso il quale chi scrive si espone in maniera più diretta e personale, facendo trapelare preferenze e opinioni: commento alla sentenza secondo i parametri dettati dalle leggi, ma non solo; anche valutazioni⁸¹ dettate da altro tipo di input, che nelle sentenze molto

⁸¹ Ho evidenziato in corsivo le espressioni in oggetto.

difficilmente trovano collocazione. Tra le formule con cui si introducono questi elementi, si leggono *a detta di chi scrive, a mio parere*.

(1)

Più in generale, a prescindere dai diversi orientamenti interpretativi del giudice amministrativo, i difetti del nostro sistema di giustizia elettorale trovano spesso la loro origine in scelte legislative che *sarebbe opportuno rivedere*, altrimenti non è da escludere che vicende simili a quelle qui esaminate si ripropongano.

(2)

Ad essere formalisti, bisognerebbe dire che in un caso del genere, poiché inevitabilmente l'istanza di pronuncia parziale non costituisce rinuncia alle altre domande cumulate (perché la parte ha precisato di limitare l'istanza ritenendo non conclusa l'istruttoria), il giudice dovrebbe pronunciare l'ordinanza soltanto con riferimento alla domanda azionata con l'istanza e disporre la prosecuzione del giudizio per la definizione dell'altra (o altre) con sentenza, ancorché non ci sia più alcuna altra attività da svolgere.

Tabella 5.1. Confronto dei tratti dell'organizzazione testuale

caratteristiche condivise con gli articoli	caratteristiche comuni ai tre testi	caratteristiche condivise con le sentenze	caratteristiche esclusive/peculiari delle note
1) scansione in paragrafi (generalmente) titolati	1) natura di testo argomentato	1) andamento commatico	1) intertestualità molto diffusa, con risvolti sull'organizzazione di testo e contenuti
2) apparato di note a piè di pagina	2) intertestualità		

Dal punto di vista delle caratteristiche grafico-testuali, si può affermare che sono confermate le indicazioni iniziali fornite dalla letteratura, che collocavano la nota a sentenza tra i testi dottrinali. La struttura delle note è in larga parte sovrapponibile agli articoli scientifici giuridici, denotando solamente

una differente gestione dei raccordi intertestuali. Le influenze della scrittura giuridica si concretizzano nella diffusione dell'andamento commatico.

Note a sentenza, articoli e sentenze condividono lo strato lessicale di fondo, composto per la maggior parte da tecnicismi nati a seguito di risemantizzazioni. In esso i tecnicismi specifici del diritto incidono per una bassissima percentuale. Tra le caratteristiche condivise, si può anche inserire l'incidenza di termini stranieri.

Le note a sentenza si possono posizionare sul versante delle sentenze quando si parla di tecnicismi collaterali e di termini aulici e arcaici. Riguardo ai primi sentenze e note hanno all'incirca lo stesso comportamento: ne fanno un uso diffuso. Quantomeno, più ampio di quanto accade negli articoli, nei quali sembrano prevalere le maggiori precisione e pulizia formale proprie dei testi scientifici.

I dati ottenuti dall'osservazione, nel NOARS, del campione di 58 termini aulici e arcaici mostrano le note a sentenza come un testo incline all'utilizzo di questo tipo di lessico, quasi quanto lo sono le sentenze; i loro indici sono, infatti, molto simili: 175,09 le sentenze, 164,98 le note. Gli articoli, invece, si fermano a 131,24.

Dove, invece, sono le caratteristiche lessicali di note a sentenza e articoli a collimare è nell'ambito dei poliformi (indagati nel NOARS attraverso l'osservazione dei segmenti ripetuti). Tra i segmenti più rappresentativi delle sentenze (con specificità positiva maggiore) si incontrano molte espressioni che individuano momenti fondamentali della sentenza (dai *motivi della decisione* a *depositata in segreteria*). Non altrettanto avviene per note a sentenza e articoli, i cui segmenti specifici hanno una natura più varia, che, più che di natura e struttura del testo, risente dei contenuti che di volta in volta vengono espressi.

Un discorso diverso va fatto per i latinismi. Le note a sentenza denotano il maggior ricorso a questo tipo di espressioni. All'altro estremo di un ipotetico asse si collocano le sentenze, mentre in mezzo stanno gli articoli, equidistanti,

per punti di indice (60,49), dal valore massimo (75,42) e da quello minimo (46,41).

Le note a sentenza sono anche il testo che utilizza più diffusamente sigle e abbreviazioni, una caratteristica dovuta alla marcata intertestualità.

Tabella 5.2. Confronto dei tratti lessicali

caratteristiche condivise con gli articoli	caratteristiche comuni ai tre testi	caratteristiche condivise con le sentenze	caratteristiche esclusive/peculiari delle note
1) assenza di poliformi caratteristici	1) strato lessicale di base	1) tecnicismi collaterali	1) latinismi
	2) forestierismi	2) aulicismi/arcaismi	2) sigle/abbreviazioni

In conclusione, si può affermare che il lessico delle note a sentenza abbia una natura estremamente composita, dovuta sia alle influenze delle due tipologie testuali di riferimento sia a tratti autonomi, sviluppati per il perseguimento di scopi e funzioni delle note stesse.

Per quanto riguarda l'enclisi di *si* con gli infiniti retti da verbi modali, le note a sentenza si configurano come il testo con la minor incidenza di questo fenomeno, con indice di 49,23: si tratta comunque di un valore che le avvicina senza dubbio più agli articoli (65,89) che alla diffusione che l'enclisi ha nelle sentenze (98,85). In questo senso, note e articoli evidenziano uno scollamento rispetto a un tratto tipicamente giuridico quale è quello della concisione, al quale, secondo Cortelazzo (2003a), l'enclisi di *si* contribuisce notevolmente. A riprova della vicinanza di articoli e note, sta il loro comportamento quando si parla di risalita del clitico: il valore dell'indice, in questo caso, è quasi sovrapponibile (43,21 e 40,85), mentre le sentenze hanno un dato corrispondente all'incirca alla

metà (21,51). Nella stessa direzione va il dato relativo all'enclisi di *si* per le forme verbali finite.

La netta prevalenza del presente indicativo avvicina le note agli articoli, dove esso è quasi l'unico tempo verbale che viene utilizzato⁸². Tuttavia l'alternanza imperfetto narrativo/passato prossimo in sede di riepilogo della decisione della sentenza commentata rimanda alle ricostruzioni dei fatti che si leggono nelle sezioni iniziali delle sentenze, dove tale alternanza, secondo Santulli (2008: 225), è dovuta al contrasto tra l'esigenza dell'estensore di conformarsi al canone del genere (che prevede l'imperfetto narrativo) e il bisogno di «utilizzare forme più ovvie e più vicine alla propria sensibilità espressiva».

Tabella 5.3. Confronto dei tratti morfologici

caratteristiche condivise con gli articoli	caratteristiche comuni ai tre testi	caratteristiche condivise con le sentenze	caratteristiche esclusive/peculiarie delle note
1) ridotta diffusione dell'enclisi di <i>si</i>	1) uso del presente indicativo nella sezione argomentativa	1) alternanza imperfetto narrativo e passato prossimo nella ricostruzione di fatti precedenti	

L'articolata sintassi delle note a sentenza trova corrispondenza in quella delle sentenze e, in generale, dei testi giuridici. Gli articoli, invece, almeno quelli facenti parte del NOARS, denotano una struttura sintattica più semplice e lineare, con numerosi periodi a prevalenza paratattica e i gradi di subordinazione che raramente scendono oltre il quarto. Altro tratto poco presente negli articoli è l'elevata diffusione di participi e frasi participiali, aspetto che abbonda invece in sentenze e note a sentenza.

⁸² Come, peraltro, accade normalmente nei testi accademico-scientifici.

L'inversione dell'ordine standard degli elementi del discorso nelle note ha particolare diffusione nel caso dell'anteposizione degli aggettivi relazionali ai sostantivi, mentre l'inversione dell'ordine S-V-O è molto meno frequente.

Spesso, il collegamento tra capoverso è affidato ai connettivi che ne sanciscono l'apertura: tale caratteristica è condivisa anche da sentenze e articoli.

Il frequente ricorso alle costruzioni impersonali è un aspetto delle note a sentenza a cui concorrono sia articoli sia sentenze. I primi apportano l'impersonalità tipica della lingua scientifico-accademica, le seconde fanno valere il carattere impersonale della maggior parte dei testi giuridici. Alla base di entrambe le influenze va, comunque, riconosciuta la ricerca di obiettività e la necessità di trattare un considerevole numero di concetti astratti.

Peculiarità delle note a sentenza è la predilezione per la posizione in apertura di frase degli avverbiali strumentali, compaiono in tale posizione nel 59% (28 su 48) dei casi, contro il 41% delle sentenze (19 su 46) e il 31% degli articoli (10 su 32). È in questo modo "esasperata" una caratteristica tipica della lingua giuridica: viene infatti superato il dato delle sentenze, testo a cui la bibliografia sulla lingua giuridica assegna le dimensioni maggiori per questo fenomeno. La preminenza della posizione iniziale, a mio parere, può essere letta nell'ottica della sviluppata intertestualità delle note a sentenza: se i riferimenti extratestuali sono molto frequenti e importanti nell'economia del tessuto della pagina, è più facile che si tenda a evidenziare immediatamente il testo di cui si parla o da cui è estrapolata la citazione che segue.

Tabella 5.4. Confronto dei tratti sintattici

caratteristiche condivise con gli articoli	caratteristiche comuni ai tre testi	caratteristiche condivise con le sentenze	caratteristiche esclusive/peculiari delle note
	1) scansione argomentativa affidata ai connettivi in apertura di periodo	1) sintassi articolata e prevalenza della subordinazione	1) avverbiali strumentali in apertura di frase
	2) costruzioni impersonali	2) elevata diffusione di participi e frasi participiali	
		3) inversione dell'ordine sostantivo/aggettivo	

2. Conclusioni

L'impressione principale che ho tratto da questo studio è che le note a sentenza si possano descrivere come uno stampo testuale di tipo dottrinale (con influenze, quindi, dai testi scientifico-accademici) in cui viene riversato l'impasto linguistico proprio delle sentenze.

Questa operazione, però, non lascia invariate le caratteristiche di tale lingua. Intervengono alcuni cambiamenti che finiscono col determinare delle peculiarità originali della tipologia testuale nota a sentenza. Ad esempio, la forte predilezione della posizione iniziale per gli avverbiali strumentali o il massiccio utilizzo (ancor più che negli altri testi della giurisprudenza) di sigle e abbreviazioni. Non passa inosservato che a favorire questi nuovi sviluppi siano proprio le caratteristiche testuali fondamentali delle note a sentenza. Nel caso dei due esempi sopra citati, infatti, a determinare posizione degli avverbiali e ampia diffusione di sigle e abbreviazioni sta uno dei tratti principali delle note a sentenza, la loro sviluppata intertestualità.

Alcune caratteristiche della lingua del diritto, pur rimanendo presenti, vengono mitigate. La sintassi razionale degli articoli scientifico-accademici non può permettersi di incorporare periodi sviluppati “a festoni” o un eccessivo numero di inversioni dell’ordine degli elementi della frase. Nella nota a sentenza, infatti, tali tratti caratteristici delle sentenze sono, nel primo caso, quasi assenti, nel secondo, ridotti principalmente all’inversione tra aggettivo e sostantivo, una variante che inficia poco lo svolgimento sintattico.

Capovolgendo il punto di vista seguito finora, si può anche dire che le caratteristiche linguistiche di testo scientifico-accademico della nota a sentenza sono profondamente mutate dell’intervento di quelle tipiche della lingua giuridica veicolate da un testo applicativo come la sentenza.

Ad ogni modo, si può dire confermata l’ipotesi iniziale, espressa anche da Cortelazzo e Cavagnoli, della nota a sentenza come testo a cavallo tra gli scritti applicativi e gli scritti dottrinali della giurisprudenza. Una duplice natura che abbraccia più piani linguistici e produce un testo dotato di alcune caratteristiche uniche all’interno del panorama della scrittura giuridica.

3. Alcune osservazioni sulla dimensione della materia giuridica

Prima di chiudere definitivamente la trattazione, è irrinunciabile fornire un’interpretazione, seppur contenuta, dei dati riguardanti la dimensione della materia giuridica emersi dal NOARS. Una prima interpretazione che potrà essere spunto per un futuro approfondimento dei dati rinvenuti nel corso di questa ricerca.

Il diritto amministrativo sembra essere la partizione che più di tutte rappresenta la lingua giuridica, la sua complessità. Quasi tutti i fenomeni indagati quantitativamente, infatti, raggiungono in tale subcorpus i livelli di diffusione più

elevati (con numeri anche molto superiori a quelli di diritto civile e penale). Lo fanno, ad esempio, aulicismi e arcaismi (indice 199,75 contro il 156,56 del diritto civile e il 117,28 del diritto penale), nominalizzazioni in *-ità/-età* (1518,58 contro 1312,38 e 1350,66), il nucleo di astratti in *-zione||-mento||-ità/-età* (6229,11 contro 4860,34 e 4507,48), enclisi di *si* con verbi finiti (9,9 contro 5,8 e 4,3), numero di avverbiali strumentali (62,22 contro 35,33 e 23,14). Si possono ritenere tutti indizi di una maggiore complessità della scrittura del diritto amministrativo. Una complessità che viene in qualche modo confermata dal dato dell'indice *Gulpease* che vede assegnare al diritto amministrativo la più bassa leggibilità: 40,03 contro il 41,97 del diritto civile e il 43,15 del diritto penale.

Di contro, proprio il diritto penale sembra essere la materia più “linguisticamente accessibile” delle tre. Dove il diritto amministrativo tende a svettare, il penale si assesta generalmente sul valore più basso (o, quantomeno, in linea col diritto civile, ma distante dall'amministrativo). Mai, inoltre, fa registrare il dato quantitativo più alto relativamente ai fenomeni indagati nel terzo capitolo, tutti, più o meno, tratti stereotipici dell'opacità della lingua del diritto. Conferma sulla minor complessità della lingua del penale sembra giungere, anche in questo caso, dall'indice *Gulpease*, che determina il quoziente di leggibilità più alto per i testi appartenenti a questo subcorpus.

Una spiegazione abbozzabile a giustificazione della minor “giuridicità”, rispetto alle altre materie, della lingua del diritto penale potrebbe risiedere nella prassi di inserire nelle sentenze di questa branca del diritto numerosi e sostanziosi passaggi tratti da interrogatori degli imputati (o di altre parti coinvolte nel processo). Entrerebbero così, nei diversi piani della lingua, vocaboli e costruzioni morfosintattiche appartenenti a varietà differenti di lingua (dall'italiano standard sino a quello popolare, cfr. esempio 3), evidentemente meno marcate giuridicamente, che, “allargando la base” delle osservazioni, mitigherebbero le occorrenze di stereotipi prettamente giuridici. Per la maggiore presenza di tratti giuridici nel diritto amministrativo, è meno semplice formulare

un'ipotesi, dato che la ricognizione dei testi del corpus non ha evidenziato differenze significative in questo senso tra i testi di questa materia e quelli del diritto civile.

(3)

PM : tu quando l'hai vista scappare hai detto che si teneva il collo, quando l'hai trovata lì per terra, in che condizioni versava?

INDAGATO: stava così... buttata per terra e aveva paura di me: "non mi uccidere, lasciami stare" e io dicevo: "... vedi che ti voglio aiutare, stai tranquilla che ti porto io sopra" / "lasciami stare, lasciami stare"/" ... stai tranquilla se ne sono andati, ci sto io". Da là è successo che ha detto: "mi devo abbracciare a te sennò non ce la faccio a camminare", lì mi sono sporcato la maglietta di sangue ... i pantaloni ... ; in proposito il P. dichiarava che avrebbe voluto portarla all'ospedale, ma di aver desistito perché chiamato al telefono dai due indagati che lo invitavano a raggiungerli preso dal panico poi io sinceramente la volevo portare all'ospedale, al pronto soccorso, perché era vicino dove stava il posto dell'incidente. Però mentre la stavo aiutando, mi viene la chiamata di E. e dice: "dove stai?"

PM : chi è E.?

INDAGATO: V. B. e ha detto: "dove stai?" ho detto: "E vedi che qua è combinato un macello"... non ho detto così, però gli ho fatto capire che qua la situazione è grave. Ci sono anche i tabulati, se volete sentire, tranquillo], solo per questo motivo, preso dal panico, l'avevo lasciata nei pressi di un lampione illuminato in una zona abitata

INDAGATO: ha detto:" dove stai?"/"E sto qua e ... qua sta male", l'avevo appena appoggiata su di me è stato proprio vicino alla casa di questo qui, di questo dottore, stava un lampione. Nel momento lì che io rispondevo al telefono ho visto negli occhi a ... e stava piena, piena, piena, piena di sangue.

PM : quindi vicino casa del dottore?

INDAGATO: non so, dice che è un dottore ...

PM : non hanno detto lascia stare ..., sì o no?

INDAGATO: hanno detto:" lasciala stare e vieni"

PM : ma tu gli avevi detto che l'avevi soccorsa?

INDAGATO: Loro sapevano che io ero andato da lei

PM: lo avevano capito?

INDAGATO: a me dispiaceva, perchè è una ragazza che non si meritava una cosa del genere, io posso essere stronzo che c'avrò provato all'inizio, ma quando ho capito che lei non ci stava, ho detto: "basta!"

PM : senti, poi dove l'hai lasciata ... ?

INDAGATO: a una parte sotto alla luce ... ho detto:" ... non mi dire niente ... puoi

andare al pronto soccorso più giù"

PM : quella stava tutta ferita, come andava al pronto soccorso, scusa!

INDAGATO: lo so, mi è venuta una cosa che non ho capito niente ... giuro

PM : quanto distava il pronto soccorso dal lampione?

INDAGATO: un pezzettino ... c'è una scorciatoia, una campagna ...

PM : ma stava tutta ferita, come faceva ad andare al pronto soccorso, questo me lo devi spiegare!

Fammi capire, perché l'hai lasciata lì ferita.

INDAGATO: io la stavo portando ...

PM: perché te lo hanno detto gli amici di fare così?

INDAGATO: io la stavo portando ... però quando l'ho vista tutta piena di sangue ... mi è incominciato a venire una cosa tutta strana ...

PM : ma te lo hanno detto loro di fare così, questo mi devi spiegare

INDAGATO: mi hanno chiamato e mi hanno detto: "vieni qua"

PM : ti hanno detto : "lasciala stare"?

INDAGATO: sì

PM : e tu perché l'hai lasciata lì?

INDAGATO: non ho capito niente più ti giuro ... ho visto a quella tutta piena di sangue, io quando vedo una goccia di sangue ...

PM : però tu hai fatto quello che ti hanno detto gli amici, loro ti hanno chiamato per dirti: "lasciala stare " e tu l'hai lasciata sotto al lampione.

INDAGATO: io mi sono messo a correre perché ... non ho capito ... cioè io quando l'ho vista negli occhi.

Sentito in modo specifico dal PM sulle precise accuse rivolte nei suoi confronti dalla ... il P. continuava a negare il suo coinvolgimento nei fatti.

Ulteriori prospettive di ricerca, non indagate per questioni di tempo, rimangono aperte a partire dall'approccio al NOARS secondo il parametro della materia giuridica.

Riferimenti bibliografici

AURELI CUTILO – BOLASCO 2004

Aureli Cutilo Enrica – Bolasco Sergio (a cura di), 2004, *Applicazioni di analisi statistica dei dati testuali*, Roma, Casa Editrice Università La Sapienza.

AUSTIN 1980

Austin John Langshaw, 1980, *How to Do Things with Words*, Oxford, Oxford University Press.

BACHMANN 2001

Bachmann Verena, 2001, *La formula standard nelle sentenze penali di primo grado in Italia, Germania e Austria. Un'analisi contrastiva*, tesi di laurea, Università degli studi di Trieste, Scuola superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Trieste, 2001.

BECCARIA - Marello 2002

Beccaria Gian Luigi – Marello Carla, 2002, *La parola al testo*, Alessandra, Edizioni dell'Orso.

BELLUCCI 2005

Bellucci Patrizia, 2005, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, Utet.

BELVEDERE 1994

Belvedere Andrea, 1994, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche – sezione civile*, XI, Torino, Utet, pp. 21-31.

BERNARDI 2008

Bernardi Lorenzo (a cura di), 2008, *Il delta dei significati*, Roma, Carocci Faber.

BERNARDI – TUZZI 2007

Bernardi Lorenzo – Tuzzi Arjuna, 2007, *Parole lette con misura (statistica)*, in Cortelazzo-Tuzzi (2007), 109-134.

BOLASCO 1999

Bolasco Sergio, 1999, *Analisi multidimensionale dei dati*, Roma, Carocci.

BOLASCO – GIULIANO – GALLI DE' PARATESI 2006

Bolasco Sergio – Giuliano Luca – Galli De' Paratesi Nora, 2006, *Parole in libertà. Un'analisi statistica e linguistica dei discorsi di Berlusconi*, Roma, Manifestolibri.

CAVAGNOLI 2008

Cavagnoli Stefania, 2008, *La nota a sentenza come genere unificante di prassi e dottrina giuridica*, in Garzone/Santulli (2008), pp. 285-303.

CERRUTI – CINI 2007

Cerruti Massimo – Cini Monica, 2007, *Introduzione elementare alla scrittura accademica*, Roma-Bari, Edizioni Laterza.

CESARINI SFORZA 1976

Cesarini Sforza Widar, 1976, *Sul significato degli imperativi giuridici*, in Scarpelli (1976), pp. 215-236.

CORTELAZZO – TUZZI 2007

Cortelazzo Michele A. – Tuzzi Arjuna, 2007, *Messaggi dal Colle. I discorsi di fine anno dei presidenti della Repubblica*, Venezia, Marsilio.

CORTELAZZO – TUZZI 2008

Cortelazzo Manlio – Tuzzi Arjuna, 2008, *Metodi statistici applicati all'italiano*, Bologna, Zanichelli.

CORTELAZZO 1997

Cortelazzo Michele A., 1997, *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in Schena (1997), pp. 35-50.

CORTELAZZO 2000a

Cortelazzo Michele A., 2000, *Preliminari per lo studio dei testi accademici italiani di scienze giuridiche*, in Veronesi (2000), pp. 337-344.

CORTELAZZO 2000b

Cortelazzo Michele A., 2000, *Italiano d'oggi*, Padova, Esedra.

CORTELAZZO 2003a

Cortelazzo Michele A., 2003, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in Mariani Marini (2003), pp. 79-86.

CORTELAZZO 2003b

Cortelazzo Michele A., 2003, *Elogio del capoverso* in *Guida agli Enti Locali* del 15 febbraio 2003.

DE MAURO 2002

De Mauro Tullio, *Oscura lex sed lex? Riflettendo sul linguaggio giuridico*, in Beccaria C. – Marello C. (2002), pp. 147-160.

DI BENEDETTO 2009

Di Benedetto Chiara, 2009, *Continuità e discontinuità linguistiche nei discorsi programmatici del governo italiano (1948 – 2008)*, Tesi di dottorato: Dottorato di ricerca in Romanistica, XXI ciclo, Dipartimento di Romanistica, Università degli Studi di Padova; supervisore: Michele A. Cortelazzo.

DRESSLER – GRASSI – RINDLER SHJERVE – STEGU 1980

Dressler Wolfgang U. – Grassi Corrado – Rindler Schjerve Rosita – Stegu Martin, 1980, *Parallela 3*, Tübingen, Gunter Nagg Verlag.

DURANTE 1981

Durante Marcello, 1981, *Dal latino all'italiano moderno*, Bologna, Zanichelli.

FALCON 1999

Falcon Giandomenico, 1999, *Lineamenti di diritto pubblico*, Padova, Cedam.

GARZONE – SANTULLI 2008

Garzone Giuliana – Santulli Francesca (a cura di), 2008, *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè.

GIULIANO 2004

Giuliano Luca, 2004, *L'analisi automatica dei dati testuali. Software e istruzioni per l'uso*, Milano, LED.

GIULIANO – LA ROCCA 2008

Giuliano Luca – La Rocca Gevisa, 2008, *L'analisi automatica e semi-automatica dei dati testuali, Software e istruzioni per l'uso*, Milano, LED.

KURZON 1986

Kurzon Dennis, 1986, *It is hereby Performed – Explorations in Legal Speech Acts*, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.

MANTOVANI 2008

Mantovani Dario, 2008, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in Garzone/Santulli (2008), pp. 17-56.

MARIANI MARINI 2003

Mariani Marini Alarico (a cura di), 2003, *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano, Giuffrè/CNF Formazione Avvocati.

METZELTIN 1980

Metzeltin Michele, 1980, *Osservazioni sulla densità semantica di un linguaggio settoriale*, in Dressler – Grassi – Rindler Schjerve – Stegu (1980), pp. 175-186.

MORRONE 1993

Morrone Adolfo, 1993, *Alcuni criteri di valutazione della significatività dei segmenti ripetuti*, secondes Journées Internationales d'Analyse Statistique de Données Textuelles, Montpellier 21-22 ottobre, in *Jadt 1993*, ENS-Telecom, Paris, p. 445-453.

MORTARA GARAVELLI 2001

Mortara Garavelli Bice, 2001, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.

MORTARA GARAVELLI 2003

Mortara Garavelli Bice, 2003, *Strutture testuali e stereotipi del linguaggio forense*, in Mariani Marini (2003), pp. 3-19.

ONDELLI 2004

Ondelli Stefano, 2004, *Il genere testuale della sentenza penale in Italia: l'impiego dei tempi dell'indicativo tra performatività e narrazione*, Tesi di dottorato: Dottorato di ricerca in Romanistica, XVI ciclo, Dipartimento di Romanistica, Università degli Studi di Padova; coordinatore: Furio Brugnolo; supervisore: Michele A. Cortelazzo.

ONDELLI 2007

Ondelli Stefano, 2007, *La lingua del diritto*, Roma, Aracne.

PALERMO 2000

Palermo Francesco, 2000, *Insieme per forza? Aporie epistemologiche tra lingua e diritto*, in Veronesi (2000), pp. 17-28.

PIEMONTESE 1996

Piemontese Maria Emanuela, 1996, *Capire e farsi capire*, Napoli, Tecnodid.

ROVERE 2000

Rovere Giovanni, 2000, *Aspetti grammaticali in testi giuridici*, in Veronesi (2000), pp. 261-271.

ROVERE 2005

Rovere Giovanni, 2005, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.

SANTULLI 2008

Santulli Francesca, 2008, *La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione, performatività*, in Garzone/Santulli (2008), pp. 207-238.

SCARPELLI 1985

Scarpelli Uberto, 1985, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano, Università di Milano-Facoltà giuridica (in brossura).

SCARPELLI – DI LUCIA 1994

Scarpelli Uberto – Di Lucia Paolo (a cura di), 1994, *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED.

SCHENA 1997

Schena Leo (a cura di), 1997, *La lingua del Diritto. Difficoltà traduttive, Applicazioni didattiche*, Cisu, Roma.

SERIANNI 1989

Serianni Luca, 1989, *Lingua medica e lessicografia specialistica nel primo Ottocento*, in ID. *Saggi di storia linguistica italiana*, Morano, Napoli, pp. 77-139.

SERIANNI 1993

Serianni Luca, 1993, *La prosa*, in Serianni – Trifone (1993), Vol. I, pp. 451-577.

SERIANNI 2003

Serianni Luca, 2003, *Italiani scritti*, Bologna, Il Mulino.

SERIANNI – TRIFONE 1993

Serianni Luca – Trifone Pietro, 1993, *Storia della lingua italiana*, Torino, Einaudi.

SWALES 1990

Swales John, 1990, *Genre Analysis. English in academic and research settings*, Cambridge, CPU.

TUZZI 2003

Tuzzi Arjuna, 2003, *L'analisi del contenuto*, Roma, Carocci.

TUZZI 2007

Tuzzi Arjuna, 2007, *Introduzione*, in Cortelazzo – Tuzzi 2007, pp. 9-21.

TUZZI 2008

Tuzzi Arjuna, 2008, *Diversità statistiche. Un'analisi comparata*, in Bernardi (2008).

URSINI 2007

Ursini Flavia, 2007, *L'italiano dei presidenti e l'italiano degli italiani*, in Cortelazzo – Tuzzi 2007, pp. 195-206.

VERONESI 2000

Veronesi Daniela (a cura di), 2000, *Linguistica giuridica italiana e tedesca. Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Padova, Unipress.

VERONESI 2000a

Veronesi Daniela, 2000, *La metafora negli articoli scientifici giuridici: linguaggio, testo, discorso*, in Veronesi (2000), pp. 363-379.

WANDRUSZKA 1982

Wandruszka Ulrich, 1982, *Studien zur italienischen Wortstellung*, Tübingen, Narr.

WRÓBLEWSKI 1976

Wròblewski Jerzy, 1976, *Una base semantica per la teoria dell'interpretazione giuridica*, in Scarpelli (1976), pp. 347-373.

Allegato

Elenco dei testi compresi nel NOARS

0a200501	La giurisdizione in materia di crediti vantati dai soggetti accreditati erogatori di servizi sanitari: cenni giurisprudenziali. (Antonio Berlucchi)	Il Foro Amministrativo
0a200502	Il "giovane professionista" nel raggruppamento temporaneo di imprese (Marco Boscolo)	Il Foro Amministrativo
0a200503	Numero programmato nelle università e tutela del diritto all'istruzione dei capaci e meritevoli: l'ipotesi di una graduatoria unica a livello nazionale. (Marco Calabrò)	Il Foro Amministrativo
0a200504	Per il TAR del Lazio sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli sconti imposti dalla recente normativa di contenimento della spesa pubblica sui prezzi di fustella dei prodotti farmaceutici.(Armando Giuffrida)	Il Foro Amministrativo
0a200505	Organismi geneticamente modificati: amministrazioni e giudici nel diritto del rischio. (Antonio Barone)	Il Foro Italiano
0a200506	Brevi osservazioni sulla riammissione della lista Alternativa sociale alle elezioni regionali del Lazio. (Filippo Caporilli)	Il Foro Italiano
0a200507	Il caso « Cif » : tra principio di prevalenza del diritto comunitario e «creazione» di concorrenza (Lorenzo Pace)	Il Foro Italiano
0a200508	È conforme alla Costituzione il potere del Pubblico Ministero contabile di archiviare l'azione di responsabilità amministrativa? (Giancarlo Astegiano)	Giurisprudenza Italiana
0a200509	Il mais transgenico davanti al TAR del Lazio: storia di una pericolosità ancora tutta da dimostrare. (Margherita Poto)	Giurisprudenza Italiana
0a200510	Le Sezioni unite tornano a pronunciarsi sulla giurisdizione della Corte dei conti (Simona Rodriguez)	Giurisprudenza Italiana

0a200601	L'apertura di punti di raccolta del lotto presso le rivendite di generi di monopolio. Esiste ancora un obbligo di distanza dalle ricevitorie del lotto? (Claudia Cammarata)	Il Foro Amministrativo
0a200602	Il silenzio della pa Disciplina e profili processuali; i nuovi poteri del G.A. (Solveig Cogliani)	Il Foro Amministrativo
0a200603	Alcuni rilievi giurisprudenziali intorno al diritto di accesso ai documenti amministrativi (Alessandro Paire)	Il Foro Amministrativo
0a200604	Le società miste per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: un modello di difficile qualificazione (Antonio Vacca)	Il Foro Amministrativo
0a200605	SENZA TITOLO (Domenico Dalfino)	Il Foro Italiano
0a200606	Fondazioni bancarie e centri di servizio per il volontariato: una partita ancora aperta? (Emanuele Rossi)	Il Foro Italiano
0a200607	SENZA TITOLO (Giammarco Sigismondi)	Il Foro Italiano
0a200608	SENZA TITOLO (Roberto Caranta)	Giurisprudenza Italiana
0a200609	Giudizio di responsabilità per danno erariale da eccessiva durata del processo: aspetti processuali e spunti interpretativi in ambito di giurisdizione della Corte dei conti (Silvia Grasso)	Giurisprudenza Italiana
0a200610	SENZA TITOLO (Elisa Rolando)	Giurisprudenza Italiana
0a200701	Spunti di riflessione in merito alla legittimazione delle facoltà universitarie ad impuare autonomamente l'esito negativo del giudizio di conferma di un proprio ricercatore (Ivan Del Giudice)	Il Foro Amministrativo

0a200702	Giudice amministrativo, attualità della lesione e interesse al ricorso: un rapporto da rivisitare? (Roberta Lombardi)	Il Foro Amministrativo
0a200703	Sulla nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica e sui limiti all'applicazione dell'evidenza pubblica (Bianca Rinaldi)	Il Foro Amministrativo
0a200704	Obbligo di incameramento della cauzione in ipotesi di mancata dimostrazione dei requisiti soggettivi prescritti dalla lex specialis di gara (Carla Maria Saracino)	Il Foro Amministrativo
0a200705	Profili previdenziali dei nuovi rapporti di lavoro con gli enti locali (Leonardo Carbone)	Il Foro Italiano
0a200706	Il « puzzle » dei termini esterni del procedimento disciplinare nei confronti del pubblico dipendente (Angela-Maria Perrino)	Il Foro Italiano
0a200707	Anatomia di un ossimoro: «in house providing» e concorrenza nei servizi pubblici locali (Riccardo Ursi)	Il Foro Italiano
0a200708	Il danno esistenziale cagionato da attività illegittima della pubblica amministrazione in materia edilizia (Maria Immacolata Marginesu)	Giurisprudenza Italiana
0a200709	Tutela del controinteressato e ricorso straordinario al Capo dello Stato (Silvia Mirate)	Giurisprudenza Italiana
0a200710	L'accesso all'informazione ambientale: il diritto internazionale, europeo, nazionale e ... la Corte costituzionale (Giulia Parola)	Giurisprudenza Italiana
0c200501	SENZA TITOLO (Guido Alpa)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200502	« Clausole vessatorie e atto pubblico » (Marzia Ceresola)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata

0c200503	« La Corte di Cassazione non si arrende: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. ritorna alla Consulta » (Gilda Ferrando)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200504	« Note in tema di inosservanza del termine per l'integrazione del contraddittorio dovuta a causa non imputabile » (Roberta Tarantino)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200505	Le prestazioni erogate dalla cassa forense: la pensione di invalidità (Leonardo Carbone)	Il Foro Italiano
0c200506	Domanda risarcitoria ed infrazionabilità dell'istanza ex art. 186 « quater » cpc (Costanzo M. Cea)	Il Foro Italiano
0c200507	Alla (vana?) ricerca del consumatore ideale (Alessandro Palmieri)	Il Foro Italiano
0c200508	Appunti su estrazione a sorte ex art. 729 c. c. e derogabilità (Elio Bergamo)	Giurisprudenza Italiana
0c200509	SENZA TITOLO (Gaia Gandolfi)	Giurisprudenza Italiana
0c200510	SENZA TITOLO (Giulio Nardelli)	Giurisprudenza Italiana
0c200601	«In merito alla disciplina delle incompatibilità del medico incaricato» (Antonella Ciriello)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200602	Obbligo del giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevabili d'ufficio? (Federico Ferraris)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200603	La sospensione della garanzia assicurativa in caso di omessa denuncia dei dati variabili: l'onerosità della clausola di regolazione del premio (Ermelinda Inchingolo)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata

0c200604	Risarcimento dei danni da black out (Elena Togni)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200605	Nuovo concordato preventivo come «ms superveniens» nel giudizio di cassazione (Massimo Fabiani)	Il Foro Italiano
0c200606	Ancora sulla decorrenza del termine breve per impugnare (e sull'art. 326, cpv., cpc.) (Gianpaolo Impagnatiello)	Il Foro Italiano
0c200607	« Immigrazione » e « condizione giuridica » degli stranieri extracomunitari: la Corte costituzionale precisa i termini del riparto di competenza (... e torna sulla portata delle enunciazioni di principi contenute negli statuti) (Paolo Passaglia)	Il Foro Italiano
0c200608	SENZA TITOLO (Andrea Bonuomo)	Giurisprudenza Italiana
0c200609	Lavoro temporaneo: la Corte costituzionale boccia la revisione delle sanzioni varatanel 2000 (Lina Del Vecchio)	Giurisprudenza Italiana
0c200610	L'azione ex art. 28 della legge n. 300/1970 nei confronti della Pubblica Amministrazione in caso di rapporti « non privatizzati » . Identità o diversità dell'azione collettiva e dell'azione individuale. Possibilità di conflitto di giudicati (Massimo Viceconte)	Giurisprudenza Italiana
0c200701	Assicurazione per conto altrui e foro del consumatore (Lorenzo Delli Priscoli)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200702	Nota di commento: La rottura della promessa di matrimonio: il motivo (in) giusto ed i danni risarcibili (Giovanni Facci)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200703	Mantenimento del figlio e affidamento congiunto: prospettive per l'esegesi della nuova disciplina dell'affidamento condiviso (Enrico Quadri)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata
0c200704	Debiti di valuta e debiti di valore: la questione dei debiti da risarcimento (Olga Scalisi)	La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata

0c200705	Sulle «attribuzioni giurisdizionali» del commissario agli usi civici (Mara Adorno)	Il Foro Italiano
0c200706	La cessione del ramo d'azienda dopo il d.leg. 276/03: prospettive di riforma (Roberto Cosio)	Il Foro Italiano
0c200707	Accertamento del passivo: la partecipazione del fallito al nuovo procedimento (Massimo Fabiani)	Il Foro Italiano
0c200708	SENZA TITOLO (Eleonora Arcioni)	Giurisprudenza Italiana
0c200709	Difficili modifiche rilevanti dell'assegno di divorzio quantificato secondo il criterio del tenore di vita matrimoniale (Lelio Barbiera)	Giurisprudenza Italiana
0c200710	SENZA TITOLO (Francesco De Paola)	Giurisprudenza Italiana
0p200501	Le genuinità della prova testimoniale e le garanzie metodologiche della Carta di Noto (Antonio Forza)	Rivista Penale
0p200502	L'alpeggio non è un'attività agricola (Massimo Medugno)	Rivista Penale
0p200503	Un caso di anomalia giudiziaria in tema di prescrizione che esige la riforma dell'art. 157 cp, anche per conflitto con l'art. 111 della Costituzione cpv A) e B) (Antonio Pompeo Rendina)	Rivista Penale
0p200504	Interventi marginali su bene sottoposto a vincolo: inoffensività della condotta nel reato di cui all'art. 118 del D.L.vo n. 490/1999 (Simona Zonda)	Rivista Penale
0p200505	Mandato d'arresto europeo. L. 22 aprile 2005 n. 69: entrata in vigore, disposizioni di diritto transitorio e ruolo dell'autorità centrale nella nuova procedura di consegna (Gabriele Iuzzolino)	Il Foro Italiano

0p200506	La tutela del benessere degli animali nei codici penali italiano spagnolo (José Maria Perez Monguio)	Il Foro Italiano
0p200507	Principio di offensività e favoreggiamento della prostituzione (Fernanda Serraino)	Il Foro Italiano
0p200508	Limiti della falsa testimonianza (Luca Carnino)	Giurisprudenza Italiana
0p200509	SENZA TITOLO (Simone Ferrari)	Giurisprudenza Italiana
0p200510	I rapporti tra il difensore ammesso al gratuito patrocinio e il sostituto processuale (Emanuele Rocchi)	Giurisprudenza Italiana
0p200601	L'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, in particolare in relazione all'uso dei dispositivi di protezione individuale (Elena Del Forno)	Rivista Penale
0p200602	Brevi note in tema di offerta di sostanza stupefacente (Enzo Iannantuono)	Rivista Penale
0p200603	Il fatto di lieve entità nei reati di droga. Prospettive di riforma (Marco Pietropolli e Alessandra Patrian)	Rivista Penale
0p200604	Il rifiuto, il Fok e la giurisprudenza (Massimo Torrìsi)	Rivista Penale
0p200605	Trattamento dei dati personali su Internet ed illecito penale (Mirella Chiarolla)	Il Foro Italiano
0p200606	Il doping nella giurisprudenza della Corte di cassazione (Raffaele Guariniello)	Il Foro Italiano

0p200607	Patteggiamento allargato e nuove diatribe sulla natura della sentenza applicativa di pena concordata (Francesco Peroni)	Il Foro Italiano
0p200608	Pluralità di fatti di bancarotta e prescrizione (Luca Carnino)	Giurisprudenza Italiana
0p200609	Con la sentenza in epigrafe la Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del penalmente rilevante a proposito di marchi e brevetti (Antonio Francesco Morone)	Giurisprudenza Italiana
0p200610	SENZA TITOLO (Maria Luisa Tamponi)	Giurisprudenza Italiana
0p200701	Manifestazioni sportive e divieto di accesso (Michele Annunziata)	Rivista Penale
0p200702	l'induzione in errore di pubblico ufficiale al fine di fargli commettere un abuso d'ufficio: la Cassazione sancisce l'incompatibilità logica fra gli artt. 48 e 323 cp (Mario De Bellis)	Rivista Penale
0p200703	Una riaffermazione di un "diritto giusto" (Enzo Musco)	Rivista Penale
0p200704	Appunti in tema di guard-rail e omicidio colposo (Paolo Veneziani)	Rivista Penale
0p200705	SENZA TITOLO (A. Fanelli)	Il Foro Italiano
0p200706	Diritto di critica giornalistica e tutela della reputazione dei magistrati: la Cassazione trova ispirazione negli orientamenti garantisti della Corte europea dei diritti dell'uomo (Gabriella Nicosia)	Il Foro Italiano
0p200707	Vendita di alimenti alterati e responsabilità per colpa (Vincenzo Paone)	Il Foro Italiano

0p200708	La sentenza in epigrafe affronta il problema dell'interpretazione delle norme antinfortunistiche ed in particolare dell'estensione delle fattispecie di reato previste a tutela dei lavoratori ad altre categorie di soggetti (Daniele Martinelli)	Giurisprudenza Italiana
0p200709	SENZA TITOLO (Francesca Pavesi)	Giurisprudenza Italiana
0p200710	SENZA TITOLO (Maria Luisa Tamponi)	Giurisprudenza Italiana
1a200501	Product placement tra novità presunte e reali (Nicola Gaviano)	Il Foro Amministrativo
1a200502	La consulenza tecnica nel processo amministrativo fra prassi consolidate e spunti innovativi (Giovanni D'Angelo)	Il Foro Amministrativo
1a200503	Le riforme della vigilanza finanziaria in una prospettiva comparatistica (Dario Bevilacqua)	Giornale di Diritto amministrativo
1a200504	Indebitamento degli enti territoriali e legge Finanziaria 2005 (Gian Paolo Manzella)	Giornale di Diritto amministrativo
1a200601	Vizi della procedura di evidenza pubblica e patologie contrattuali (Vincenzo Lopilato)	Il Foro Amministrativo
1a200602	Il principio di parità di trattamento e la tutela dell'affidamento nella recente giurisprudenza in tema di graduatorie del personale docente (Marina Gigante)	Il Foro Amministrativo
1a200603	L'impatto della globalizzazione sulla pubblica amministrazione sul diritto amministrativo: quattro percorsi (Stefano Battini)	Giornale di Diritto amministrativo

1a200604	La lotta al rumore ambientale tra politica comunitaria e politica nazionale (Marta D'Auria)	Giornale di Diritto amministrativo
1a200701	Esecutorietà. Note di commento dell'art. 21 ter, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. l. Il rapporto tra i diversi capoversi del comma 1 dell'art. 21 ter, l. n. 241 novellata. Il 1° capoverso come norma di principio. l'esecutorietà tra principio di (stretta) legalità, tipicità e nominatività (Giorgio Pagliari)	Il Foro Amministrativo
1a200702	In house providing: il punto di arrivo della giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di « controllo analogo » (Ilaria Moscardi)	Il Foro Amministrativo
1a200703	Il riparto delle funzioni in materia ambientale: un'introduzione (Giulio Vesperini)	Giornale di Diritto amministrativo
1a200704	Le « ulteriori forme di collaborazione » tra Corte dei conti ed autonomie (Francesco Battini)	Giornale di Diritto amministrativo
1c200501	Alcuni corollari applicativi e alquanto instabilità della nuova stagione giurisprudenziale sull'arbitrato (Claudio Consolo)	Giustizia Civile
1c200502	Responsabilità dell'organizzatore di viaggio per ritardo o inadempimento del vettore aereo (Mariafrancesca Cocuccio)	Giustizia Civile
1c200503	Unità del sapere del giurista (Franco Anelli)	Rivista di Diritto Civile
1c200504	La garanzia convenzionale nella vendita al consumo (Armando Plaia)	Rivista di Diritto Civile
1c200601	La responsabilità dell'arbitro al bivio fra responsabilità professionale e responsabilità del giudice (Antonio Briguglio)	Giustizia Civile
1c200602	Azione di adempimento dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e acquisto pendente lite dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita: chi ha paura dell'art. 111 cpc.? (Clarice Delle Donne)	Giustizia Civile

1c200603	Atto di nascita e riconoscimento nel sistema di accertamento della filiazione (Antonio Palazzo)	Rivista di Diritto Civile
1c200604	I beni civici, la loro natura e la loro disciplina (Gianfranco Palermo)	Rivista di Diritto Civile
1c200701	Aree destinate a parcheggio: luogo di vincoli e bene liberamente disponibile? (Maria Costanza)	Giustizia Civile
1c200702	Su alcune questioni in tema di concordato preventivo (Marco Farina)	Giustizia Civile
1c200703	Conviventi e procreazione assistita (Mario Segni)	Rivista di Diritto Civile
1c200704	Sulla retroattività delle leggi civili (Aurelio Gentili)	Rivista di Diritto Civile
1p200501	Tabulati telefonici: tanti dubbi sulla nuova normativa (Giuseppe Capoccia)	Cassazione Penale
1p200502	Omicidio del minorenne e disturbi della personalità (Antonio Bana)	Cassazione Penale
1p200503	Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello europeo (Mario Chiavario)	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
1p200504	La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità (Glauro Giostra)	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
1p200601	I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'unione europea, dopo la sentenza della corte di giustizia sul « caso pupino » in materia di incidente probatorio (Ercole Aprile)	Cassazione Penale

1p200602	Stato vegetativo permanente e interruzione dell'alimentazione artificiale: profili penalistici (Valentina Magnini)	Cassazione Penale
1p200603	Criteri di imputazione per colpa tra leggi scientifiche e accertamenti giudiziari (Giovanni Accinni)	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
1p200604	La tipicità nella teoria generale dell'illecito penale (Fabio Dean)	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
1p200701	La condanna a morte di Saddam Hussein. Riflessioni sul divieto di pena capitale e sulla "necessaria sproporzione" della pena nelle gross violations (Massimo Donini)	Cassazione Penale
1p200702	La "nuova" progettualità per far fronte alla crisi della giustizia (Giuseppe Riccio)	Cassazione Penale
1p200703	Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e cause di giustificazione (Mario Romano)	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
1p200704	Causalità e reati plurisoggettivi (Gaetano Insolera)	Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale
2a200501	Sentenza n. 20712 30-12-2005 TAR Campania 1 ^a sez.	
2a200502	Sentenza n. 3196 28-04-2005 TAR Lazio 3 ^a sez.	
2a200503	Sentenza n. 1365 20-12-2005 TAR Lombardia sez. Brescia	

2a200504 Sentenza n. 5939 17-12-2005 TAR Puglia 3[^] sez.

2a200505 Sentenza n. 1885 26-04-2005 TAR Puglia 1[^] sez.

2a200506 Sentenza n. 1735 21-04-2005 TAR Veneto 2[^] sez.

2a200601 Sentenza n. 1661 11-12-2006 TAR Calabria 2[^] sez.

2a200602 Sentenza n. 689 31-01-2006 TAR Lazio 2[^] sez.

2a200603 Sentenza n. 4634 13-12-2006 TAR Piemonte sez. 1[^]

2a200604 Sentenza n. 6104 30-12-2006 TAR Puglia 2[^] sez.

2a200605 Sentenza n. 2494 25-05-2006 TAR Toscana 3[^] sez.

2a200606 Sentenza n. 1444 23-05-2006 TAR Veneto 3[^] sez.

2a200701 Sentenza n. 10213 29-10-2007 TAR Campania 5[^] sez.

2a200702 Sentenza n. 2207 26-09-2007 TAR Emilia Romagna 2[^] sez.

2a200703 Sentenza n. 3608 24-04-2007 TAR Lazio sez. 1^

2a200704 Sentenza n. 6674 18-12-2007 TAR Lombardia 2^ sez.

2a200705 Sentenza n. 688 23-04-2007 TAR Toscana 1^ sez.

2a200706 Sentenza n. 944 28-03-2007 TAR Veneto 3^ sez.

2c200501 Sentenza 09-05-2005 Tribunale di Firenze 3^ sez. civ.

2c200502 Sentenza 05-05-2005 Tribunale di Milano 2^ sez. civ.

2c200503 Sentenza 13-10-2005 Tribunale di Napoli 2^ sez. civ.

2c200504 Sentenza 06-07-2005 Tribunale di Reggio Calabria Sezione per le Controversie di Lavoro

2c200505 Sentenza 05-04-2005 Tribunale di Roma 4^ sez. civ.

2c200506 Sentenza 09-05-2005 Tribunale di Venezia in composizione monocratica

2c200601 Sentenza 18-09-2006 Tribunale di Bari 2^ sez. civ.

2c200602 Sentenza 30-01-2006 Tribunale di Bologna 2^ sez. civ.

2c200603 Sentenza 12-04-2006 Tribunale di Firenze 1^ sez. civ.

2c200604 Sentenza 17-05-2006 Tribunale di Napoli 2^ sez. civ.

2c200605 Sentenza 30-05-2006 Tribunale di Roma 6^ sez. civ.

2c200606 Sentenza 18-04-2006 Tribunale di Venezia in composizione
monocratica

2c200701 Sentenza 07-06-2007 Tribunale di Bologna 2^ sez. civ.

2c200702 Sentenza 10-05-2007 Tribunale di Firenze in composizione monocratica

2c200703 Sentenza 05-11-2007 Tribunale di Palermo in composizione
monocratica

2c200704 Sentenza 29-05-2007 Tribunale di Roma 4^ sez. civ.

2c200705 Sentenza 12-06-2007 Tribunale di Torino 9^ sez. civ.

2c200706 Sentenza 09-02-2007 Tribunale di Venezia 3^ sez. civ.

2p200501 Sentenza 05-12-2005 Tribunale di Bari 3[^] sez. pen.

2p200502 Sentenza 08-04-2005 Tribunale di Bologna sez. pen.

2p200503 Sentenza 03-11-2005 Tribunale di Napoli 3[^] sez. pen.

2p200504 Sentenza 04-11-2005 Tribunale di Napoli 3[^] sez. pen.

2p200505 Sentenza 07-06-2005 Tribunale di Roma 9[^] sez. pen.

2p200506 Sentenza 25-01-2005 Tribunale di Roma in composizione monocratica

2p200601 Sentenza 18-12-2006 Tribunale di Bari 3[^] sez. pen.

2p200602 Sentenza 02-03-2006 Tribunale di Napoli 6[^] sent. pen.

2p200603 Sentenza 18-12-2006 Tribunale di Reggio Calabria 1[^] sez. pen.

2p200604 Sentenza 14-06-2006 Tribunale di Roma 7[^] sez. pen.

2p200605 Sentenza 19-06-2006 Tribunale di Roma 7[^] sez. pen.

2p200606 Sentenza 03-07-2006 Tribunale di Torino 1[^] sez. pen.

2p200701 Sentenza 07-06-2007 Tribunale di Bari 3[^] sez. pen.

2p200702 Sentenza 16-11-2007 Tribunale di Roma 8[^] sez. pen.

2p200703 Sentenza 05-12-2007 Tribunale di Roma 4[^] sez. pen.

2p200704 Sentenza 15-01-2007 Tribunale di Torino 1[^] sez. pen.

2p200705 Sentenza 15-02-2007 Corte d'Appello di Venezia 1[^] sez. pen.

2p200706 Sentenza 08-03-2007 Corte d'Appello di Venezia 1[^] sez. pen.